



Scheda tematica

CLAUSOLE ABUSIVE

La protezione dei consumatori è un principio fondamentale nel diritto dell'Unione, sancito sia dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sia dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

L'articolo 169 TFUE prevede infatti che, al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, l'Unione contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi. L'articolo 38 della Carta dispone, dal canto suo, che nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.

Proprio nell'ottica di perseguire questo obiettivo di tutela degli interessi dei consumatori, l'Unione si è dotata, con la direttiva 93/13/CEE¹, di un sistema di contrasto alle clausole abusive. Detta direttiva prevede un'armonizzazione minima delle norme in materia di clausole abusive, fissando definizioni e criteri per la valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali, disciplinando gli effetti di tali clausole e istituendo mezzi di tutela adeguati ed efficaci sotto forma di ricorsi da proporre dinanzi a un'autorità giudiziaria o dinanzi a un organo amministrativo per farne cessare l'inserzione.

Il sistema di tutela così istituito poggia sul presupposto che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative, sia il grado di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte dal professionista, senza poter influire sul contenuto delle stesse.

La presente scheda tematica si propone di fornire una panoramica sui principali contributi giurisprudenziali della Corte in materia.

¹ Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

INDICE

I. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 93/13	3
1. Ambito di applicazione ratione loci: applicazione della direttiva 93/13 in assenza di elementi transfrontalieri.....	3
2. Ambito di applicazione ratione materiae: nozioni di «professionista» e di «consumatore».....	3
3. Esclusioni dall'ambito di applicazione della direttiva 93/13.....	7
3.1. Clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative.....	7
3.2. Clausole contrattuali che definiscono l'oggetto principale del contratto oppure che vertono sul prezzo o la remunerazione e sui servizi o i beni che devono essere forniti in cambio.....	12
4. Normativa nazionale che garantisce un livello di tutela più elevato per i consumatori.....	16
II. QUALIFICAZIONE COME «CLAUSOLA ABUSIVA», AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA DIRETTIVA 93/13	18
1. Nozione di «clausola abusiva».....	18
2. Nozione di clausola «che non è stata oggetto di negoziato individuale».....	22
3. Nozione di «significativo squilibrio» a danno del consumatore.....	23
III. VALUTAZIONE DEL CARATTERE ABUSIVO DI UNA CLAUSOLA CONTRATTUALE	26
1. Criteri di valutazione.....	26
2. Requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza.....	28
IV. POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE NAZIONALE	35
1. Competenza del giudice nazionale.....	35
2. Obbligo di esaminare d'ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale.....	36
2.1. Portata dell'obbligo.....	36
2.2. Limiti dell'obbligo.....	39
3. Concessione di provvedimenti provvisori.....	46
4. Valutazione del carattere abusivo di una clausola compromissoria.....	46
V. EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DEL CARATTERE ABUSIVO DI UNA CLAUSOLA	49
1. Sorte del contratto contenente una clausola abusiva.....	49
2. Sostituzione della clausola abusiva.....	51
3. Altri effetti.....	57
4. Limitazione nel tempo degli effetti dell'accertamento della nullità.....	63
VI. MEZZI DESTINATI A FAR CESSARE L'UTILIZZO DI UNA CLAUSOLA ABUSIVA	66
1. Azioni collettive o di interesse collettivo.....	66
2. Garanzia del diritto a un ricorso effettivo.....	70
3. Modalità procedurali specifiche.....	76

I. Ambito di applicazione della direttiva 93/13

1. Ambito di applicazione *ratione loci*: applicazione della direttiva 93/13 in assenza di elementi transfrontalieri

Sentenza del 31 maggio 2018, Sziber (C-483/16, [EU:C:2018:367](#))²

Contratti di mutuo espressi in valuta estera – Normativa nazionale che prevede requisiti procedurali specifici per contestare il carattere abusivo

La controversia principale era sorta fra un privato e una banca ungherese in merito ad una domanda di accertamento del carattere abusivo di determinate clausole inserite in un contratto di mutuo concluso per l'acquisto di un alloggio, erogato e rimborsato in fiorini ungheresi (HUF), ma registrato in franchi svizzeri (CHF) in base al tasso di cambio in vigore il giorno del pagamento.

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione della direttiva 93/13, la Corte ha precisato che essa si applica anche alle situazioni che non presentano alcun elemento transfrontaliero. A parere della Corte, le disposizioni contenute nella normativa dell'Unione che armonizza, negli Stati membri, uno specifico settore del diritto si applicano a prescindere dalla natura puramente interna della fattispecie in discussione nel procedimento principale (punto 58).

2. Ambito di applicazione *ratione materiae*: nozioni di «professionista» e di «consumatore»

Sentenza del 22 novembre 2001, Cape e a. (cause riunite C-541/99 e C-542/99, [EU:C:2001:625](#))

Nozione di «consumatore» – Impresa che stipula un contratto tipo con un'altra impresa per l'acquisto di beni o servizi a beneficio esclusivo dei propri dipendenti

Due contratti relativi alla fornitura di macchine per la distribuzione automatica di bevande, installate dalla società Idealservice nei locali delle società OMAI e Cape e destinate all'uso esclusivo dei loro dipendenti, erano all'origine di controversie. Queste ultime due società sostenevano che la clausola attributiva di competenza al Giudice di pace di Viadana (Mantova, Italia), contenuta nei contratti, era una clausola vessatoria ai sensi del codice civile italiano e, quindi, non opponibile ai contraenti.

Dinanzi al Giudice di pace di Viadana, l'Idealservice ha dedotto che la Cape e l'OMAI non potevano essere considerate «consumatori» ai fini dell'applicazione della direttiva 93/13, in

² Questa sentenza è presentata anche alla rubrica VI.3. «Modalità procedurali specifiche».

quanto si trattava di società e non di persone fisiche, che avevano stipulato i contratti nell'esercizio della loro attività imprenditoriale.

Il giudice italiano ha quindi chiesto alla Corte se la nozione di «consumatore», quale definita da tale direttiva, si riferisse esclusivamente alle persone fisiche.

La Corte osserva che risulta in modo chiaro dal testo dell'articolo 2 della direttiva 93/13 che una persona diversa da una persona fisica, che stipula un contratto con un professionista, non può essere considerata consumatore ai sensi di detta disposizione (punto 16).

Di conseguenza, la Corte considera che la nozione di «consumatore», come definita dall'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, dev'essere interpretata nel senso che si riferisce esclusivamente alle persone fisiche (punto 17 e dispositivo).

Sentenza del 17 maggio 2018, Karel de Grote – Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen (C-147/16, [EU:C:2018:320](#))³

Nozione di «professionista» – Istituto di insegnamento superiore il cui finanziamento è garantito principalmente da fondi pubblici – Contratto relativo a un piano di rimborso a rate esente da interessi delle tasse di iscrizione e della partecipazione alle spese per un viaggio di studio

La controversia principale opponeva un istituto di insegnamento ad una delle sue studentesse, la quale era debitrice nei confronti di quest'ultimo di una somma dovuta a titolo di tasse di iscrizione e di spese relative a un viaggio di studio. Le parti avevano concluso un contratto di rimborso che prevedeva un interesse del 10% annuo in caso di mancato pagamento, nonché un indennizzo per le spese di recupero del credito.

La Corte era investita della questione se un istituto di insegnamento che, per contratto, abbia accordato ad una delle sue studentesse agevolazioni di pagamento di importi dovuti da quest'ultima, debba essere considerato, nell'ambito di tale contratto, un «professionista» ai sensi dell'articolo 2, lettera c), della direttiva 93/13, cosicché detto contratto rientra nell'ambito di applicazione della direttiva medesima.

La Corte sottolinea a tal riguardo che il legislatore dell'Unione ha inteso sancire un concetto ampio di tale nozione (punto 48).

Si tratta infatti di una nozione funzionale che comporta la necessità di valutare se il rapporto contrattuale si inserisca nell'ambito delle attività che una persona svolge a titolo professionale. Orbene, la Corte considera che nel fornire, nell'ambito di detto contratto, una prestazione complementare e accessoria della sua attività di insegnamento, un istituto di insegnamento agisce in qualità di «professionista», ai sensi della direttiva 93/13 (punto 55).

³ Questa sentenza è presentata anche alla rubrica IV.2. 2.1. «Obbligo di esaminare d'ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale – Portata dell'obbligo».

Sentenza del 21 marzo 2019, Pouvin e Dijoux (C-590/17, [EU:C:2019:232](#))

Nozioni di «consumatore» e di «professionista» – Finanziamento dell'acquisto di un'abitazione principale – Mutuo immobiliare concesso da un datore di lavoro al suo dipendente e al coniuge di quest'ultimo, co-mutuatario in solido

Una clausola di un contratto di mutuo prevedeva la risoluzione ipso iure del medesimo in caso di cessata appartenenza del mutuatario al personale della società per la quale lavorava, per qualsivoglia ragione. In seguito alle dimissioni del dipendente, quest'ultimo e sua moglie hanno cessato di versare le rate del mutuo. In applicazione di detta clausola, la società ha citato in giudizio i mutuatari per il pagamento delle somme ancora dovute a titolo della quota capitale e della quota interessi, nonché della clausola penale.

Investito della suddetta controversia, il giudice di primo grado aveva dichiarato abusiva la clausola di risoluzione ipso iure del contratto di mutuo. Tale sentenza è stata poi annullata dal giudice di appello, il quale ha constatato che la risoluzione ipso iure del contratto di cui trattasi era avvenuta alla data delle dimissioni del dipendente. Ritenendo di aver agito in qualità di consumatori e invocando il carattere abusivo di una clausola come quella di cui al procedimento principale, la quale prevede la decadenza del mutuo per una causa esterna al contratto, il dipendente e sua moglie hanno proposto ricorso per cassazione.

Per quanto attiene, in primo luogo, alla nozione di «consumatore» ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, la Corte dichiara che rientrano in tale nozione il dipendente di un'impresa e il suo coniuge, che concludono con detta impresa un contratto di mutuo, riservato in via principale ai membri del personale di tale impresa, destinato a finanziare l'acquisto di un bene immobile per fini privati. Essa precisa che il fatto che una persona fisica concluda un contratto, diverso da un contratto di lavoro, con il suo datore di lavoro non osta, di per sé, a che tale persona venga qualificata come «consumatore», ai sensi della direttiva 93/13. Per quanto riguarda l'esclusione dei contratti di lavoro dall'ambito di applicazione di tale direttiva, essa dichiara che un contratto di mutuo immobiliare concesso da un datore di lavoro al suo dipendente e al coniuge di quest'ultimo non può essere qualificato come «contratto di lavoro», in quanto non disciplina un rapporto di lavoro né le condizioni di lavoro (punti 29, 32, 43 e dispositivo).

Per quanto attiene, in secondo luogo, alla nozione di «professionista», ai sensi dell'articolo 2, lettera c), della direttiva 93/13, la Corte considera che rientra in tale nozione un'impresa che conclude con uno dei suoi dipendenti e il suo coniuge, nell'ambito della propria attività professionale, un contratto di mutuo riservato in via principale ai membri del suo personale, anche se concedere finanziamenti non costituisce la sua attività principale. A tal riguardo, essa precisa che, anche se l'attività principale di un siffatto datore di lavoro non consiste nell'offrire strumenti finanziari bensì nel fornire energia, quest'ultimo dispone delle informazioni e delle competenze tecniche, delle risorse umane e materiali di cui una persona fisica, vale a dire la controparte contrattuale, presumibilmente non dispone. Essa aggiunge che il fatto di proporre un contratto di mutuo ai suoi dipendenti, offrendo loro in tal modo il vantaggio di poter accedere alla proprietà, serve ad attrarre e trattenere una manodopera qualificata e competente favorendo l'esercizio dell'attività professionale del datore di lavoro. In tale contesto, essa sottolinea che la sussistenza o insussistenza di un eventuale reddito diretto, per tale datore di lavoro, previsto nel summenzionato contratto, non incide sul riconoscimento del suddetto

datore di lavoro come «professionista», ai sensi della direttiva 93/13. La Corte sottolinea che un'interpretazione estensiva della nozione di «professionista» serve a dare attuazione all'obiettivo della suddetta direttiva, consistente nel tutelare il consumatore quale parte debole del contratto concluso con un professionista e nel ristabilire l'equilibrio tra le parti (punti 40, 42, 43 e dispositivo).

Sentenza del 2 aprile 2020, Condominio di Milano, via Meda (C-329/19, [EU:C:2020:263](#))

Nozione di «consumatore» – Condominio

Un condominio, il condominio di Milano, via Meda (in prosieguo: il «condominio Meda»), rappresentato dal suo amministratore, aveva stipulato con l'impresa Eurothermo un contratto di fornitura di energia termica. In forza di una clausola di tale contratto, in caso di ritardato pagamento, il debitore doveva corrispondere interessi di mora al tasso del 9,25% decorrenti dalla scadenza del termine di pagamento al saldo. Il condominio Meda aveva proposto opposizione al precetto che intimava il pagamento degli interessi di mora in forza di tale clausola dinanzi al giudice del rinvio, facendo valere il suo carattere abusivo e di essere un consumatore, ai sensi della direttiva sulle clausole abusive. Nella specie, il giudice italiano ha ritenuto che tale clausola fosse abusiva, ma ha espresso dubbi quanto alla possibilità di considerare un condominio di diritto italiano come rientrante nella categoria dei consumatori, ai sensi della direttiva. In base alle informazioni comunicate alla Corte, nell'ordinamento italiano il condominio è un soggetto giuridico che non è né una persona fisica, né una persona giuridica.

Per quanto riguarda, in primo luogo, la nozione di «consumatore», la Corte ricorda che, affinché una persona possa rientrare in questa nozione, devono essere soddisfatte due condizioni cumulative, vale a dire che si tratti di una persona fisica e che quest'ultima svolga la sua attività a fini non professionali. Quanto alla prima di tali condizioni, la Corte rileva che, allo stato attuale di sviluppo del diritto dell'Unione europea, la nozione di «proprietà» non è armonizzata a livello dell'Unione e che possono sussistere differenze tra gli Stati membri. Di conseguenza, la Corte specifica che detti Stati restano liberi di qualificare o meno come «persona giuridica» il condominio nei rispettivi ordinamenti nazionali. Pertanto, la Corte dichiara che un condominio di diritto italiano non soddisfa detta prima condizione e non rientra dunque nella nozione di «consumatore», cosicché il contratto stipulato tra tale condominio e un professionista è escluso dall'ambito di applicazione della direttiva 93/13 (punti 24, 27, 28 e 29)

In secondo luogo, la Corte verifica se una giurisprudenza nazionale che applica le norme a tutela dei consumatori ad un contratto concluso da un condominio con un professionista sia conforme alla ratio del sistema di tutela dei consumatori in seno all'Unione. A tal riguardo, la Corte ricorda che la direttiva 93/13 procede solo ad un'armonizzazione parziale e minima delle legislazioni nazionali in materia di clausole abusive, lasciando agli Stati membri la possibilità di garantire al consumatore un più elevato livello di protezione mediante disposizioni nazionali più severe, a condizione che esse siano compatibili con il Trattato FUE⁴. Quindi, la Corte sottolinea che s'inscrive nell'obiettivo di tutela dei consumatori perseguito da detta direttiva un orientamento giurisprudenziale in base al quale, al fine di tutelare maggiormente il

⁴ Articolo 169, paragrafo 4, TFUE; considerando 12 e articolo 8 della direttiva 93/13.

consumatore, l'ambito di applicazione di siffatta tutela è esteso a un soggetto giuridico, quale il condominio nel diritto italiano, che non è una persona fisica secondo il diritto nazionale. Ne deriva che, anche se un simile soggetto giuridico non rientra nella nozione di «consumatore» ai sensi di tale direttiva, gli Stati membri possono applicare le disposizioni di quest'ultima a settori che esulano dal suo ambito di applicazione, a condizione che una siffatta interpretazione garantisca un livello di tutela più elevato ai consumatori e non pregiudichi le disposizioni dei trattati (punti 31 e da 33 a 35).

3. Esclusioni dall'ambito di applicazione della direttiva 93/13

3.1. Clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative

Sentenza del 21 marzo 2013, RWE Vertrieb (C-92/11, [EU:C:2013:180](#))⁵

Modifica unilaterale del prezzo del servizio da parte del professionista – Rinvio ad una normativa imperativa concepita per un'altra categoria di consumatori – Applicabilità della direttiva 93/13

La Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen (associazione dei consumatori della Renania Settentrionale-Vestfalia) contestava dinanzi ai giudici tedeschi una clausola contrattuale standardizzata con cui la RWE, impresa tedesca di approvvigionamento di gas naturale, si riservava il diritto di modificare unilateralmente il prezzo ai propri clienti soggetti a tariffa speciale (Sonderkunden). Ritenendo che tale clausola fosse abusiva, l'associazione chiedeva, per conto di 25 consumatori, il rimborso dei supplementi che questi ultimi hanno versato alla RWE a seguito di quattro aumenti di prezzo tra il 2003 e il 2005, per un importo totale pari a EUR 16 128,63.

La RWE riteneva, in particolare, che la clausola controversa, contenuta nelle condizioni generali applicabili ai clienti interessati, non potesse essere sottoposta ad un controllo del suo carattere abusivo. Infatti, tale clausola faceva semplicemente riferimento alla normativa tedesca applicabile ai contratti che applicavano la tariffa standard. Detta normativa consentiva ai fornitori di modificare unilateralmente i prezzi del gas, senza indicare il motivo, le condizioni o la portata di una simile modifica, ma garantendo al contempo che i clienti fossero informati di tale modifica e che, eventualmente, fossero liberi di recedere dal contratto.

Essendo rimasta soccombente dinanzi ai tribunali di grado inferiore, la RWE ha adito il Bundesgerichtshof (Corte federale di cassazione, Germania), che ha interrogato la Corte di giustizia sull'interpretazione da dare all'articolo 1, paragrafo 2, e agli articoli 3 e 5 della direttiva 93/13, diretti a tutelare i consumatori contro le clausole contrattuali standardizzate abusive e/o oscure. Il giudice tedesco, in particolare, si è interrogato circa la portata dell'esclusione di un controllo del carattere abusivo delle clausole standardizzate che si limitano a riprodurre

⁵ Questa sentenza è presentata anche alla rubrica III.2. «Requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza».

disposizioni legislative o regolamentari imperative, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13.

La Corte precisa che l'esclusione del controllo del carattere abusivo delle clausole contrattuali che riproducono le disposizioni della normativa nazionale disciplinante una determinata categoria di contratti è giustificata dal fatto che si può legittimamente presumere che il legislatore nazionale abbia stabilito un equilibrio tra l'insieme dei diritti e degli obblighi dei contraenti di tali contratti. Un simile ragionamento, tuttavia, non è applicabile alle clausole di un contratto diverso. Infatti, escludere il controllo del carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto di questo genere, per il solo fatto che essa riproduce una normativa applicabile unicamente ad un'altra categoria di contratti, metterebbe in discussione la tutela dei consumatori prevista dal diritto dell'Unione (punti 28, 30 e 31).

Sentenza del 20 settembre 2018, OTP Bank e OTP Faktoring (C-51/17, [EU:C:2018:750](#))⁶

Ambito di applicazione – Articolo 1, paragrafo 2 – Disposizioni legislative o regolamentari

Nel febbraio 2008 una coppia di mutuatari ha stipulato con una banca ungherese un contratto di finanziamento per l'erogazione di un mutuo espresso in franchi svizzeri (CHF). Il contratto prevedeva che le rate mensili dovessero essere versate in fiorini ungheresi (HUF), ma l'importo di dette rate mensili veniva calcolato in base al tasso di cambio corrente tra il fiorino ungherese e il franco svizzero. Inoltre, il contratto menzionava il rischio di cambio in caso di possibili fluttuazioni del tasso di cambio tra queste due valute.

In seguito, il tasso di cambio ha subito notevoli variazioni a danno dei mutuatari, il che si è tradotto in un aumento significativo dell'importo delle loro rate mensili. Nel maggio 2013 la coppia di mutuatari ha agito dinanzi ai giudici ungheresi nei confronti della OTP Bank e della OTP Faktoring, due società alle quali erano stati ceduti i crediti derivanti dal contratto di mutuo. Nel corso di tale procedimento, si è posta la questione se la clausola relativa al rischio di cambio non fosse stata redatta dalla banca in modo chiaro e comprensibile e potesse dunque essere considerata abusiva ai sensi della direttiva concernente le clausole abusive.

Nel frattempo, nel 2014, l'Ungheria ha emanato una normativa diretta ad eliminare dai contratti di mutuo espressi in valuta estera determinate clausole abusive, a convertire virtualmente in HUF tutti i debiti derivanti da detti contratti e ad applicare il tasso di cambio fissato dalla Banca nazionale di Ungheria. Tale normativa aveva anche lo scopo di ottemperare ad una decisione della Kúria (Corte suprema, Ungheria) che aveva dichiarato incompatibili con la direttiva determinate clausole inserite nei contratti di mutuo espressi in valuta estera⁷ (tale decisione è stata pronunciata in seguito alla sentenza della Corte di giustizia nella causa Kásler e Káslerné

⁶ Questa sentenza è presentata anche alla rubrica II.2. «Nozione di clausola “che non è stata oggetto di negoziato individuale”» e alla rubrica III.2 «Requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza».

⁷ Decisione n. 2/2014 PJE (Magyar Közlöny 2014/91, pag. 10975).

Rábai⁸). Tuttavia, detta nuova normativa non ha modificato il fatto che il rischio di cambio grava sul consumatore in caso di svalutazione del fiorino ungherese rispetto al franco svizzero.

La Fővárosi Ítéltábla (Corte d'appello regionale di Budapest, Ungheria), investita della controversia, ha chiesto alla Corte di giustizia se potesse valutare il carattere abusivo di una clausola nell'ipotesi in cui la stessa non sia redatta in modo chiaro e comprensibile, sebbene il legislatore ungherese, non intervenendo su tale punto, abbia accettato che il rischio di cambio continui a gravare sul consumatore in caso di deprezzamento del fiorino ungherese rispetto alla valuta estera interessata.

Nella sua sentenza, la Corte ricorda che la norma che esclude dall'ambito di applicazione della direttiva 93/13 le clausole che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative è giustificata dal fatto che è legittimo presumere che il legislatore nazionale abbia stabilito un equilibrio tra l'insieme dei diritti e degli obblighi delle parti del contratto. Tuttavia, ciò non significa che un'altra clausola contrattuale non oggetto di disposizioni legislative, come nel caso di specie quella relativa al rischio di cambio, sia anch'essa integralmente esclusa dall'ambito di applicazione della direttiva. Il carattere abusivo di tale clausola può allora essere valutato dal giudice nazionale qualora esso consideri, in seguito ad un esame caso per caso, che essa non sia stata redatta in modo chiaro e comprensibile⁹ (punti 53, 65 e 68).

Sentenza del 3 marzo 2020 (Grande Sezione), Gómez del Moral Guasch (C-125/18, EU:C:2020:138)¹⁰

Contratto di mutuo ipotecario – Tasso d'interesse variabile – Indice di riferimento fondato sui mutui ipotecari delle casse di risparmio – Indice risultante da una disposizione regolamentare o amministrativa

Un privato ha proposto un ricorso dinanzi a un tribunale spagnolo di primo grado con riguardo al carattere asseritamente abusivo di una clausola relativa al tasso d'interesse variabile e remunerativo che si trovava nel contratto di mutuo ipotecario che aveva concluso con l'istituto bancario Bankia SA. In virtù di questa clausola, il tasso d'interesse che il consumatore deve pagare varia in funzione dell'indice di riferimento. Tale indice di riferimento era previsto dalla normativa nazionale e poteva essere applicato dagli istituti di credito ai mutui ipotecari. Tuttavia, il giudice spagnolo ha rilevato che l'indicizzazione degli interessi variabili calcolata sulla base dell'indice di riferimento era meno favorevole di quella calcolata sulla base del tasso medio del mercato interbancario europeo (Euribor), che sarebbe utilizzata nel 90% dei mutui ipotecari sottoscritti in Spagna, con un costo supplementare per mutuo di un ordine di grandezza compreso tra EUR 18 000 e EUR 21 000.

⁸ Sentenza del 30 aprile 2014, [Kásler e Káslerné Rábai](#) (C-26/13, ECLI:EU:C:2014:282) presentata alla rubrica I.3. 3.2 «Esclusioni dall'ambito di applicazione della direttiva 93/13 – Clausole contrattuali che definiscono l'oggetto principale del contratto oppure che vertono sul prezzo o la remunerazione e sui servizi o i beni che devono essere forniti in cambio».

⁹ Sentenza del 20 settembre 2017, [Andriiciuc e a.](#) (C-186/16, EU:C:2017:703) presentata alla rubrica I.3. 3.2. «Esclusioni dall'ambito di applicazione della direttiva 93/13 – Clausole contrattuali che definiscono l'oggetto principale del contratto oppure che vertono sul prezzo o la remunerazione e sui servizi o i beni che devono essere forniti in cambio».

¹⁰ Questa sentenza è presentata anche alla rubrica V.2. «Sostituzione della clausola abusiva».

La Corte ricorda che le clausole che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative sono escluse dalla sfera di applicazione della direttiva 93/13¹¹. Tuttavia, la Corte osserva che, con riserva di verifica da parte del giudice spagnolo, la normativa nazionale applicabile nella specie non imponeva, per i mutui a tasso d'interesse variabile, l'utilizzazione di un indice di riferimento ufficiale, ma si limitava a stabilire le condizioni che dovevano essere soddisfatte dagli «indici o tassi di riferimento» per poter essere utilizzati dagli istituti di credito. Conseguentemente, la Corte conclude che ricade nella sfera di applicazione della suddetta direttiva la clausola di un contratto di mutuo ipotecario, la quale prevede che il tasso di interesse applicabile al mutuo sia fondato su uno degli indici di riferimento ufficiali previsti dalla normativa nazionale che possono essere applicati dagli istituti di credito ai mutui ipotecari, qualora tale normativa non preveda né l'applicazione imperativa di tale indice indipendentemente dalla scelta delle parti contraenti, né la sua applicazione in via residuale in assenza di un diverso accordo tra tali stesse parti (punti 34, 37 e punto 1 del dispositivo).

Sentenza del 9 luglio 2020, Banca Transilvania (C-81/19, [EU:C:2020:532](#))

Ambito di applicazione – Articolo 1, paragrafo 2 – Nozione di «disposizioni legislative o regolamentari imperative» – Disposizioni suppletive – Contratto di credito espresso in valuta estera – Clausola relativa al rischio di cambio

Nel 2006 due mutuatari hanno stipulato un contratto di mutuo con la Banca Transilvania, con il quale la banca prestava loro una somma pari a 90 000 lei rumeni (RON) (circa EUR 18 930). Nel 2008 gli stessi hanno stipulato un altro contratto di mutuo, destinato al rifinanziamento del contratto iniziale, espresso in franchi svizzeri (CHF).

Per via della forte svalutazione del leu rumeno, l'importo da rimborsare è quasi raddoppiato negli anni successivi.

Il 23 marzo 2017 detti mutuatari hanno proposto un ricorso dinanzi al Tribunalul Specializat Cluj (Tribunale specializzato di Cluj, Romania) diretto a far dichiarare il carattere abusivo di una parte del contratto di rifinanziamento, che, pur stabilendo che il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato nella valuta nella quale esso era espresso, prevedeva che i mutuatari potessero chiedere alla banca che il mutuo fosse espresso in una nuova valuta, senza che la banca fosse tenuta ad accettare. Era altresì precisato che la banca era incaricata dal mutuatario al fine di liquidare le obbligazioni di pagamento scadute, utilizzando il proprio tasso di cambio.

I mutuatari sostenevano altresì che la Banca Transilvania era venuta meno al proprio obbligo di informazione, non avendoli avvertiti, al momento della negoziazione e della conclusione del contratto, del rischio che comportava la conversione della valuta del contratto iniziale in una valuta estera. Inoltre, la clausola di rimborso in valuta estera avrebbe creato, a loro avviso, uno squilibrio a loro danno poiché essi erano i soli a sopportare il rischio di cambio.

Alla luce di ciò, la Curtea de Apel Cluj (Corte d'appello di Cluj, Romania) ha chiesto alla Corte, in primo luogo, se la direttiva 93/13 si applichi a una clausola contrattuale relativa al rischio di

¹¹ Articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13.

cambio che non è stata oggetto di negoziato individuale, ma che riproduce una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva, vale a dire che si applica tra le parti contraenti allorché non è stato convenuto nessun altro accordo al riguardo. In secondo luogo, tale giudice ha chiesto alla Corte quali siano le conseguenze che un giudice nazionale deve eventualmente trarre dalla constatazione del carattere abusivo di una siffatta clausola.

La Corte ricorda, anzitutto, che tale direttiva non si applica se sono soddisfatte due condizioni: da un lato, la clausola contrattuale deve riprodurre una disposizione legislativa o regolamentare e, dall'altro, tale disposizione deve essere imperativa. Tale esclusione è giustificata dal fatto che, in linea di principio, è legittimo presumere che il legislatore nazionale abbia stabilito un equilibrio tra l'insieme dei diritti e degli obblighi delle parti di determinati contratti (punti 24 e 26).

Al fine di stabilire se le condizioni per l'esclusione siano soddisfatte, la Corte ricorda che spetta al giudice nazionale verificare se la clausola contrattuale di cui trattasi riproduca disposizioni del diritto nazionale che si applicano in modo imperativo tra i contraenti indipendentemente dalla loro scelta, o disposizioni che sono di natura suppletiva e pertanto applicabili in via residuale, ossia allorché non è stato convenuto nessun altro accordo tra le parti al riguardo (punto 28).

A questo proposito, il giudice del rinvio ha sottolineato che una clausola relativa al rischio di cambio riproduce il principio del nominalismo monetario, quale sancito all'articolo 1578 del codice civile. In forza di quest'ultimo, «il debitore deve restituire l'importo ricevuto in prestito ed è obbligato a restituirlo unicamente nella valuta avente corso legale al momento del pagamento». Tale giudice ha d'altra parte qualificato tale articolo come disposizione legislativa di natura suppletiva, vale a dire che si applica ai contratti di mutuo qualora tra le parti non sia stato convenuto un diverso accordo (punto 30).

Per quanto riguarda la prima condizione, giacché, secondo il giudice del rinvio, la clausola delle condizioni generali di cui i ricorrenti nel procedimento principale deducono il carattere abusivo riproduce una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva, essa rientra nell'esclusione prevista dalla direttiva 93/13 (punto 31).

Per quanto riguarda la seconda condizione, la Corte osserva che l'espressione «disposizioni legislative o regolamentari imperative», ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13, comprende anche le regole che per la legge nazionale si applicano tra le parti contraenti allorché non è stato convenuto nessun altro accordo. Orbene, da questo punto di vista, tale disposizione non opera alcuna distinzione tra disposizioni che si applicano indipendentemente dalla scelta delle parti contraenti e disposizioni suppletive (punto 34).

A tale riguardo, da un lato, la circostanza che si possa derogare a una disposizione di diritto nazionale suppletiva è irrilevante al fine di stabilire se una clausola contrattuale che riproduce una simile disposizione sia esclusa. Dall'altro lato, il fatto che una clausola contrattuale che riproduce una delle disposizioni previste dalla direttiva 93/13 non sia stata oggetto di negoziato individuale non incide sulla sua esclusione dall'ambito di applicazione della stessa direttiva (punto 35).

La Corte conclude che la direttiva 93/13 non si applica a una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale, ma che riproduce una regola che per la legge nazionale si

applica tra le parti contraenti allorché non è stato convenuto nessun altro accordo al riguardo (punto 37 e dispositivo).

3.2. Clausole contrattuali che definiscono l'oggetto principale del contratto oppure che vertono sul prezzo o la remunerazione e sui servizi o i beni che devono essere forniti in cambio

Sentenza del 30 aprile 2014, Kásler e Káslerné Rábai (C-26/13, [EU:C:2014:282](#))¹²

Esclusione delle clausole relative all'oggetto principale del contratto o alla congruità del prezzo o della remunerazione purché siano redatte in maniera chiara e comprensibile — Contratti di credito al consumo redatti in valuta estera — Clausole relative ai tassi di cambio

Il 29 maggio 2008 una coppia di mutuatari ha concluso con una banca ungherese un contratto di mutuo ipotecario espresso in valuta estera. La banca ha accordato ai mutuatari un mutuo dell'importo di 14 400 000 fiorini ungheresi (HUF) (circa EUR 46 867).

Il contratto prevedeva che l'importo in franchi svizzeri del mutuo doveva essere stabilito in base al corso di acquisto di tale valuta applicato dalla banca alla data di erogazione dei fondi. In applicazione di tale clausola, l'importo del mutuo è stato fissato in CHF 94 240,84. Tuttavia, ai sensi del contratto, l'importo in fiorini ungheresi di ogni rata mensile da versare doveva essere determinato, il giorno precedente la data di esigibilità, in base al corso applicato dalla banca alla vendita del franco svizzero.

La coppia di mutuatari ha contestato dinanzi ai giudici ungheresi la clausola che consentiva alla banca di calcolare le rate mensili esigibili in base al corso di vendita del franco svizzero. Essi fanno valere la natura abusiva della clausola in parola, dal momento che prevedeva, ai fini del rimborso del prestito, l'applicazione di un corso diverso da quello utilizzato in occasione della messa a disposizione del medesimo.

La Kúria (Corte suprema, Ungheria), investita della controversia con un ricorso per cassazione, ha chiesto alla Corte se la clausola concernente i tassi di cambio applicabili ad un contratto di mutuo espresso in valuta estera riguardi l'oggetto principale del contratto o il rapporto qualità/prezzo della prestazione. Essa ha chiesto altresì se si possa ritenere che la clausola contestata sia stata redatta in maniera chiara e comprensibile, di modo che essa possa essere esclusa da una valutazione del suo carattere abusivo ai sensi della direttiva. Infine, il giudice ungherese ha inteso accertare se, nell'ipotesi in cui il contratto non possa sussistere in seguito alla rimozione di una clausola abusiva, il giudice nazionale sia autorizzato a modificarla o ad integrarla.

¹² Questa sentenza è presentata anche alla rubrica III.2. «Requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza» e alla rubrica V.2. «Sostituzione della clausola abusiva».

La Corte ricorda, in primo luogo, che il divieto di valutare il carattere abusivo delle clausole relative all'oggetto principale del contratto deve essere interpretato in maniera restrittiva e può essere applicato solo alle clausole che fissano le prestazioni essenziali del contratto. Spetta quindi al giudice del rinvio determinare se la clausola contestata costituisca un elemento essenziale del contratto concluso dalla coppia di mutuatari (punti 49 e 51).

La Corte rileva peraltro che l'esame del carattere abusivo della clausola in questione non può essere escluso per il motivo che la suddetta clausola si riferirebbe alla congruità tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall'altro. Infatti, tale clausola si limita a determinare, in vista del calcolo dei rimborsi, il corso di conversione tra il fiorino ungherese ed il franco svizzero senza prevedere tuttavia la prestazione di un servizio di cambio fornito dal mutuante. Orbene, in assenza di una prestazione siffatta, l'onere finanziario risultante dalla differenza tra il corso di acquisto ed il corso di vendita, che deve essere sostenuto dal beneficiario del prestito, non può considerarsi come una remunerazione dovuta in contropartita di un servizio (punti 54 e 58).

Sentenza del 20 settembre 2017, Andriuc e a. (C-186/16, [EU:C:2017:703](#))¹³

Contratto di credito stipulato in una valuta estera – Rischio di cambio interamente a carico del consumatore – Portata della nozione di clausole «formulate in modo chiaro e comprensibile» – Livello d'informazione che deve essere fornito dalla banca

Negli anni 2007 e 2008, alcuni mutuatari che percepivano all'epoca i loro redditi in lei rumeni (RON) hanno sottoscritto con la banca rumena Banca Românească mutui espressi in franchi svizzeri (CHF) al fine di acquistare beni immobili, rifinanziare altri crediti o soddisfare esigenze personali.

In forza dei contratti di mutuo conclusi tra le parti, i mutuatari si sono impegnati a rimborsare le rate mensili dei crediti in CHF e hanno accettato di assumersi il rischio connesso alle eventuali fluttuazioni del tasso di cambio del RON rispetto al CHF.

Successivamente, il tasso di cambio in questione è variato considerevolmente a danno dei mutuatari. Questi ultimi hanno adito i giudici rumeni per far dichiarare che la clausola, in base alla quale il credito deve essere rimborsato in CHF senza tener conto dell'eventuale perdita che i mutuatari possono subire a causa del rischio di tasso di cambio, costituisce una clausola contrattuale abusiva non vincolante per gli stessi, conformemente a quanto prevede la direttiva 93/13. I mutuatari affermavano, in particolare, che, al momento della sottoscrizione dei contratti, la banca ha presentato il suo prodotto in modo distorto mettendo in rilievo unicamente i benefici che i mutuatari avrebbero potuto trarne, senza indicarne i potenziali rischi nonché la probabilità di una loro realizzazione. Secondo i mutuatari, la clausola controversa, alla luce di tale prassi della banca, doveva essere considerata abusiva.

¹³ Questa sentenza è presentata anche alla rubrica III.2. «Requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza».

In tale contesto, la Curtea de Apel Oradea (Corte d'appello di Oradea, Romania) ha interrogato la Corte in merito alla portata dell'obbligo delle banche di informare i clienti circa il rischio di tasso di cambio connesso ai mutui espressi in valuta estera.

La Corte constata che la clausola contestata fa parte dell'oggetto principale del contratto di mutuo, cosicché il suo carattere abusivo può essere esaminato alla luce della direttiva 93/13 soltanto nel caso in cui essa non sia stata formulata in modo chiaro e comprensibile. Infatti, l'obbligo di rimborsare un credito in una determinata valuta costituisce un elemento essenziale del contratto di mutuo, dal momento che esso riguarda non già una modalità accessoria di pagamento, bensì la natura stessa dell'obbligazione del debitore (punto 38).

Sentenza del 3 settembre 2020, Profi Credit Polska e a. (C-84/19, C-222/19 e C-252/19, EU:C:2020:631)¹⁴

Articolo 4, paragrafo 2 – Obbligo di redazione chiara e comprensibile delle clausole contrattuali – Clausole contrattuali che non specificano i servizi che sono dirette a remunerare

La Profi Credit Polska ha concesso, tramite un intermediario, un credito al consumo a un mutuatario. Il contratto in questione prevedeva un tasso d'interesse annuo del 9,83% nonché il versamento di spese di istruttoria per una somma pari a 129 zloty polacchi (PLN) (circa EUR 30), di una commissione pari a PLN 7 771 (circa EUR 1 804) e di una somma pari a PLN 1 100 (circa EUR 255) per un prodotto finanziario denominato «Il tuo Pacchetto – Pacchetto Extra».

La Profi Credit Polska ha chiesto, dinanzi al Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie (Tribunale circondariale di Stettino – Quartieri Riva destra e Ovest, Polonia), giudice del rinvio, un'ingiunzione di pagamento fondata su una cambiale emessa dal mutuatario. Tale giudice ha pronunciato una sentenza contumaciale, avverso la quale il mutuatario ha presentato opposizione. Nell'ambito di detta opposizione, quest'ultimo ha dedotto il carattere abusivo delle clausole del contratto di mutuo.

Il giudice del rinvio ha constatato che il contratto summenzionato non definiva le nozioni di «spese di istruttoria» o di «commissione» né specificava a quali prestazioni concrete esse corrispondessero.

Esso ha quindi chiesto alla Corte di pronunciarsi sulla questione se l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che le clausole di un contratto di credito al consumo che pongono a carico del consumatore spese diverse dal pagamento degli interessi contrattuali rientrano nell'eccezione prevista da tale disposizione, qualora dette clausole non specifichino né la natura di tali spese né i servizi che esse sono dirette a remunerare. A parere del giudice del rinvio, una valutazione del carattere abusivo di dette clausole è possibile alla luce del tenore letterale dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13. In particolare, secondo tale giudice, la questione dell'importo dei pagamenti potrebbe rientrare nell'eccezione relativa all'«oggetto principale del contratto» o alla «perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un

¹⁴ Questa sentenza è presentata anche alla rubrica I.4. «Normativa nazionale che garantisce un livello di tutela più elevato per i consumatori».

lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall'altro», ai sensi della disposizione citata.

A tale riguardo, il giudice del rinvio ha rilevato che sussistono notevoli differenze tra il testo dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 e quello dell'articolo 3851, paragrafo 1, del codice civile polacco, che ha trasposto la prima di tali disposizioni nel diritto interno. Da tale articolo del codice civile risulterebbe infatti che la valutazione del carattere abusivo da parte del giudice nazionale è esclusa solo per quanto riguarda la perequazione tra il prezzo e la remunerazione della prestazione principale delle parti.

Secondo la Corte, il suddetto articolo 4, paragrafo 2, deve essere interpretato nel senso che le clausole di cui trattasi non rientrano nell'eccezione prevista da tale disposizione, qualora non specifichino né la natura di tali spese né i servizi che esse sono dirette a remunerare e siano formulate in modo da creare confusione per il consumatore quanto ai suoi obblighi e alle conseguenze economiche di tali clausole (punto 86 e punto 3 del dispositivo).

Sentenza del 12 gennaio 2023, D.V. (Onorari di avvocato – Principio della tariffa oraria), (C-395/21, EU:C:2023:14)¹⁵

Contratto di prestazione di servizi legali stipulato tra un avvocato e un consumatore – Articolo 4, paragrafo 2 – Esclusione delle clausole relative all'oggetto principale del contratto – Clausola che prevede il pagamento di onorari di avvocato secondo il principio della tariffa oraria

M.A., in qualità di consumatore, ha stipulato cinque contratti di prestazione di servizi legali con D.V., avvocato. Ciascuno di tali contratti prevedeva che gli onorari dell'avvocato dovessero essere calcolati sulla base di una tariffa oraria, fissata in EUR 100 per le consulenze o le prestazioni di servizi legali fornite a M.A.

Non avendo ricevuto la totalità degli onorari reclamati, D.V. ha adito il giudice di primo grado chiedendo la condanna di M.A. al pagamento degli onorari dovuti a titolo di prestazioni legali effettuate. Il giudice di primo grado ha parzialmente accolto la domanda di D.V, dichiarando tuttavia il carattere abusivo della clausola contrattuale relativa al prezzo dei servizi forniti, e ha ridotto della metà gli onorari reclamati. A seguito della conferma di tale sentenza da parte del giudice d'appello, D.V. ha proposto ricorso per cassazione dinanzi al Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema di Lituania).

Adita in via pregiudiziale da quest'ultimo giudice, la Corte si pronuncia sull'interpretazione della direttiva 93/13.

La Corte constata che la clausola di un contratto di prestazione di servizi legali stipulato tra un avvocato e un consumatore che fissi il prezzo dei servizi forniti secondo il principio della tariffa oraria rientra nell'«oggetto principale del contratto» in forza della direttiva 93/13 (punto 1 del dispositivo).

¹⁵ Questa sentenza è presentata anche alla rubrica II.1 «Nozione di "clausola abusiva"», alla rubrica III.2 «Requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza» e alla rubrica V.2 «Sostituzione della clausola abusiva».

4. Normativa nazionale che garantisce un livello di tutela più elevato per i consumatori

Sentenza del 3 giugno 2010, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid (C-484/08, EU:C:2010:309)

Clausole che definiscono l'oggetto principale del contratto - Controllo giurisdizionale del loro carattere abusivo - Esclusione - Disposizioni nazionali più severe per garantire un livello di protezione più elevato per il consumatore

La Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid (in prosieguo: la «Caja de Madrid») ha stipulato con alcuni clienti contratti di mutuo a tasso di interesse variabile destinati all'acquisto di alloggi. Tali contratti contenevano una clausola in forza della quale il tasso di interesse nominale previsto dai contratti, variabile periodicamente a seconda dell'indice di riferimento pattuito, doveva essere arrotondato, a partire dalla prima revisione, al quarto di punto superiore (in prosieguo: la «clausola di arrotondamento»).

Adito mediante un ricorso proposto dall'Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (associazione spagnola degli utenti dei servizi bancari), lo Juzgado de Primera Instancia n. 50 de Madrid (Tribunale di primo grado n. 50 di Madrid, Spagna) ha dichiarato che la clausola di arrotondamento era abusiva, conformemente alla legislazione nazionale che ha trasposto la direttiva 93/13. A seguito del rigetto del suo appello proposto avverso detta sentenza, la Caja de Madrid ha proposto un ricorso per cassazione dinanzi al Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna), giudice del rinvio.

La Corte ricorda che il sistema di tutela istituito dalla direttiva 93/13 è fondato sull'idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative che il grado di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte dal professionista senza poter incidere sul contenuto delle stesse. Detta direttiva ha effettuato solo un'armonizzazione parziale e minima delle legislazioni nazionali relativamente alle clausole abusive, riconoscendo al contempo agli Stati membri la possibilità di garantire un livello di protezione per i consumatori più elevato di quello previsto dalla direttiva stessa.

Pertanto, la Corte sottolinea che gli Stati membri possono mantenere o adottare, in tutto il settore disciplinato dalla detta direttiva, disposizioni più severe di quelle previste dalla direttiva stessa, purché siano dirette a garantire un livello più elevato di tutela dei consumatori. Di conseguenza, la Corte conclude che la direttiva 93/13 non osta ad una normativa nazionale che autorizza un controllo giurisdizionale del carattere abusivo delle clausole contrattuali vertenti sulla definizione dell'oggetto principale del contratto o sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall'altro, anche se tali clausole sono formulate in modo chiaro e comprensibile (punti 27, 28, 40, 44 e punto 1 del dispositivo).

Sentenza del 3 settembre 2020, Profi Credit Polska e a. (C-84/19, C-222/19 e C-252/19, EU:C:2020:631)

Disposizione nazionale che prevede l'importo massimo dei costi del credito al netto degli interessi – Articolo 3, paragrafo 1 – Clausola contrattuale che trasferisce sul consumatore costi dell'attività economica del creditore – Significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti – Articolo 4, paragrafo 2

In questa sentenza, il cui contesto fattuale e giuridico è stato illustrato in precedenza ¹⁶, la Corte osserva altresì che, atteso che l'articolo 3851, paragrafo 1, del codice civile, che ha recepito l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 nel diritto polacco, conferisce una portata più restrittiva all'eccezione stabilita da tale disposizione di diritto dell'Unione, garantendo una tutela più elevata al consumatore, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare, esso consente un controllo più esteso del carattere eventualmente abusivo delle clausole contrattuali rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva in parola (punto 83).

A tale riguardo, l'articolo 8 della direttiva 93/13 prevede che gli Stati membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato da tale direttiva, disposizioni più severe, compatibili con il Trattato FUE, per garantire un livello di protezione più elevato per il consumatore. Ciò riflette l'idea enunciata al dodicesimo considerando della suddetta direttiva, secondo il quale essa procede solo a un'armonizzazione parziale e minima delle legislazioni nazionali relative alle clausole abusive (punto 84). Infatti, nella sua giurisprudenza, la Corte ha già dichiarato che una disposizione di diritto nazionale che conferisce una portata più restrittiva all'eccezione stabilita dall'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 contribuisce all'obiettivo di tutela dei consumatori perseguito dalla stessa direttiva (punto 85).

¹⁶ Per quanto attiene al contesto fattuale e giuridico, v. la rubrica I.3 3.2 dal titolo «Esclusioni dall'ambito di applicazione della direttiva 93/13 – Clausole contrattuali che definiscono l'oggetto principale del contratto oppure che vertono sul prezzo o la remunerazione e sui servizi o i beni che devono essere forniti in cambio», pag. 14.

II. Qualificazione come «clausola abusiva», ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 93/13

1. Nozione di «clausola abusiva»

Sentenza del 27 giugno 2000, Océano Grupo Editorial (da C-240/98 a C-244/98, EU:C:2000:346)¹⁷

Clausola attributiva di giurisdizione

Alcuni contratti relativi alla vendita di enciclopedie a consumatori contenevano una clausola di attribuzione della competenza alle autorità giudiziarie di Barcellona (Spagna), città in cui non era domiciliato nessuno dei consumatori, ma in cui si trovava la sede delle società ricorrenti nel procedimento principale.

Poiché gli acquirenti delle enciclopedie non avevano versato le somme dovute alle scadenze pattuite, tra il 25 luglio e il 19 dicembre 1997 i venditori hanno promosso innanzi al Juzgado de Primera Instancia n. 35 di Barcellona (Tribunale di primo grado n. 35 di Barcellona, Spagna) il procedimento detto «juicio de cognición» (procedimento sommario riservato alle controversie di valore limitato) chiedendo la condanna dei convenuti nei procedimenti principali al pagamento delle somme dovute.

Tali ricorsi non sono stati notificati ai convenuti nei procedimenti principali, in quanto il giudice a quo dubitava di essere competente a conoscere delle controversie. Infatti, il Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) aveva ripetutamente dichiarato abusive clausole attributive di competenza come quelle oggetto delle controversie che era chiamato a dirimere.

Il Juzgado de Primera Instancia n. 35 de Barcelona (Tribunale di primo grado n. 35 di Barcellona), ritenendo che la soluzione delle controversie richiedesse un'interpretazione della direttiva, ha deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte se l'ambito di tutela conferito ai consumatori dalla direttiva 93/13 consenta al giudice nazionale di pronunciarsi ex officio sul carattere abusivo di una clausola del contratto sottoposta al suo esame in sede di valutazione dell'ammissibilità di un'istanza proposta dinanzi ai giudici ordinari.

Con questa sentenza, la Corte dichiara che deve essere considerata abusiva ai sensi di detta direttiva una clausola attributiva di competenza, inserita in un contratto concluso tra un consumatore ed un professionista senza essere stata oggetto di negoziato individuale e volta ad attribuire la competenza esclusiva al tribunale nel cui foro si trova la sede del professionista, se, in contrasto con il requisito della buona fede, essa determina a danno del consumatore un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal contratto (punto 24).

¹⁷ Questa sentenza è presentata anche alla rubrica IV.2. 2.1. «Obbligo di esaminare d'ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale – Portata dell'obbligo».

Infatti, la Corte precisa che una clausola del genere impone al consumatore l'obbligo di assoggettarsi alla competenza esclusiva di un tribunale che può essere lontano dal suo domicilio, il che può rendergli più difficoltosa la comparizione in giudizio. Nel caso di controversie di valore limitato, le spese di comparizione del consumatore potrebbero risultare dissuasive e indurlo a rinunciare a qualsiasi azione o difesa. Siffatta clausola rientra pertanto nella categoria di quelle che hanno lo scopo o l'effetto di sopprimere o limitare l'esercizio di azioni legali da parte del consumatore, categoria contemplata al punto 1, lettera q), dell'allegato della direttiva. Al contrario, tale clausola consente al professionista di concentrare tutto il contenzioso attinente alla sua attività professionale presso il tribunale nel cui foro si trova la sede di tale attività, il che agevola la sua comparizione in giudizio e, nel contempo, la rende meno onerosa (punti 22 e 23).

Sentenza del 7 agosto 2018, Banco Santander (C-96/16 e C-94/17, [EU:C:2018:643](#)) ¹⁸

Cessione di credito – Contratto di mutuo concluso con un consumatore – Criteri di valutazione del carattere abusivo di una clausola di tale contratto che fissa il tasso degli interessi moratori

Un mutuatario ha concluso con la Caja de Ahorros del Mediterráneo, divenuta Banco de Sabadell, un contratto di mutuo ipotecario rimborsabile a rate mensili. Il contratto stabiliva che il tasso degli interessi moratori era del 25% all'anno.

In ritardo con i pagamenti, detto mutuatario ha proposto dinanzi allo Juzgado de Primera Instancia (Tribunale di primo grado, Spagna) un ricorso avverso il Banco de Sabadell volto all'annullamento segnatamente di quest'ultima clausola, in quanto essa presentava un carattere abusivo. Inoltre, a suo avviso, poiché la clausola del contratto di mutuo di cui al procedimento principale che fissa il tasso degli interessi moratori è stata dichiarata abusiva, tale contratto non doveva più produrre interessi, né moratori né corrispettivi.

Infatti, una giurisprudenza consolidata del Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) stabilisce che sono abusive le clausole che impongono al consumatore che non adempia i propri obblighi un indennizzo di importo sproporzionatamente elevato. Devono così essere dichiarate abusive dai giudici di grado inferiore le clausole non negoziate dei contratti di prestito personale o dei contratti di prestito ipotecario conclusi con i consumatori relative agli interessi moratori ove sia soddisfatto il criterio incentrato sul fatto che il tasso di tali interessi oltrepassa di oltre due punti percentuali il tasso degli interessi corrispettivi convenuto tra le parti del contratto.

Il Tribunal Supremo (Corte suprema), adito mediante ricorso per cassazione, ha chiesto alla Corte se una siffatta giurisprudenza fosse contraria alla direttiva 93/13.

Con la sentenza in esame la Corte dichiara che la direttiva 93/13 non osta a una giurisprudenza nazionale, come quella del Tribunal Supremo (Corte suprema), in virtù della quale una clausola non negoziata di un contratto di mutuo concluso con un consumatore, che fissa il tasso degli interessi moratori applicabile, è abusiva in quanto impone al consumatore in ritardo nei pagamenti un indennizzo di importo sproporzionatamente elevato, qualora tale tasso superi di

¹⁸ Questa sentenza è presentata anche alla rubrica V.3. «Altri effetti».

oltre due punti percentuali quello degli interessi corrispettivi previsto da detto contratto (punto 2 del dispositivo).

A questo proposito, non si può escludere che, nel loro ruolo di armonizzazione nell'interpretazione del diritto e in un intento di certezza giuridica, i giudici supremi di uno Stato membro, come il Tribunal Supremo (Corte suprema), possano, nel rispetto della direttiva 93/13, elaborare taluni criteri alla luce dei quali i giudici di grado inferiore devono esaminare il carattere abusivo delle clausole contrattuali. Orbene, se la giurisprudenza del Tribunal Supremo (Corte suprema) non sembra certo rientrare tra le disposizioni più severe che possono essere adottate dagli Stati membri al fine di garantire un livello di protezione più elevato al consumatore ai sensi dell'articolo 8 della citata direttiva, segnatamente perché detta giurisprudenza non sembra avere forza di legge né costituire una fonte del diritto nell'ordinamento giuridico spagnolo, ciò non toglie che l'elaborazione di un criterio giurisprudenziale, quale quello elaborato nella fattispecie dal Tribunal Supremo (Corte suprema), si iscrive nell'obiettivo di protezione dei consumatori perseguito dalla summenzionata direttiva (punto 68).

Infatti, risulta dall'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 nonché dall'economia generale di quest'ultima che tale direttiva non mira tanto a garantire un equilibrio contrattuale complessivo tra i diritti e gli obblighi delle parti del contratto, quanto ad evitare il sopravvenire di uno squilibrio tra tali diritti e tali obblighi a discapito dei consumatori (punto 69).

Sentenza del 9 luglio 2020, Ibercaja Banco (C-452/18, [EU:C:2020:536](#))¹⁹

Contratto di mutuo ipotecario – Clausola di limitazione della variabilità del tasso d'interesse (clausola di tasso minimo) – Contratto di novazione – Rinuncia alle azioni giudiziarie avverso le clausole di un contratto – Assenza di carattere vincolante

Un mutuatario ha acquistato da un promotore immobiliare un bene e, in tal modo, è subentrato al suddetto promotore in qualità di debitore del mutuo ipotecario relativo al suddetto bene concesso dall'istituto di credito Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón, divenuto Ibercaja Banco. Il mutuatario ha così accettato l'insieme degli accordi e delle condizioni relativi a tale mutuo ipotecario come definiti tra il debitore iniziale e l'istituto di credito.

Il 9 maggio 2013 il Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) ha dichiarato nulle le clausole «di tasso minimo» contenute nei contratti di mutuo ipotecario per mancanza dei requisiti di chiarezza e trasparenza. In applicazione di detta giurisprudenza, la Ibercaja Banco ha avviato un processo di rinegoziazione di tali clausole nei contratti di mutuo ipotecario dalla stessa concessi.

Così, il contratto di mutuo ipotecario tra il mutuatario e la Ibercaja Banco è stato oggetto di un contratto di novazione relativo, in particolare, al tasso stipulato nella clausola «di tasso minimo», la cui soglia era stata ridotta. Inoltre, il contratto di novazione conteneva una clausola con cui il mutuatario rinunciava agli effetti che sarebbero derivati dalla dichiarazione di abusività della clausola «di tasso minimo».

¹⁹ Questa sentenza è presentata anche alla rubrica II.2. «Nozione di clausola “che non è stata oggetto di negoziato individuale”», alla rubrica III.2 «Requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza» e alla rubrica V.3. «Altri effetti».

Il mutuatario ha proposto dinanzi al giudice del rinvio, il Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n. 3 de Teruel (Giudice di primo grado e istruzione n. 3 di Teruel, Spagna), un ricorso volto a far accertare il carattere abusivo della clausola «di tasso minimo» contenuta nel contratto di mutuo ipotecario e a far condannare l'istituto di credito all'eliminazione della suddetta clausola nonché alla restituzione a suo favore delle somme indebitamente versate in virtù della clausola in parola a partire dalla sottoscrizione di tale mutuo.

La Ibercaja Banco, opponendo alle pretese del mutuatario le clausole del contratto di novazione, ha chiesto al giudice del rinvio di chiarire in quale misura gli atti giuridici che modificano un contratto, in particolare una delle clausole di quest'ultimo la cui abusività viene eccepita, siano anch'essi «contaminati» da tale clausola e, pertanto, privi di efficacia vincolante.

Ciò premesso, il giudice del rinvio ha espresso dubbi sul fatto che la rinegoziazione di una clausola abusiva sia compatibile con il principio sancito dall'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, secondo cui le clausole abusive non vincolano il consumatore.

In questa sentenza, la Corte dichiara che occorre distinguere la rinuncia alle azioni legali laddove sia stipulata in un accordo, quale la transazione, il cui oggetto consista nella definizione di una lite sussistente tra un professionista e un consumatore, dalla rinuncia preventiva a qualsivoglia azione giudiziaria inserita in un contratto concluso tra un consumatore e un professionista (punto 67).

Da un lato, essa ritiene che la clausola stipulata in un contratto concluso tra un professionista e un consumatore al fine di risolvere una controversia esistente, con la quale detto consumatore rinuncia a far valere dinanzi al giudice nazionale le pretese che avrebbe potuto far valere in assenza di tale clausola, può essere qualificata come «abusiva», in particolare, se detto consumatore non ha potuto disporre delle informazioni pertinenti che gli avrebbero permesso di comprendere le conseguenze giuridiche che gliene sarebbero derivate (punto 4, primo trattino, del dispositivo). Infatti, il fatto che un professionista e un consumatore rinuncino reciprocamente alle azioni giudiziarie relative ad una clausola contrattuale non osta a che il giudice nazionale esamini il carattere abusivo di una simile clausola, dal momento che essa è idonea a produrre effetti vincolanti nei confronti del consumatore (punto 64).

Dall'altro lato, la Corte dichiara che la clausola con la quale il consumatore rinuncia, per quanto riguarda le controversie future, alle azioni giudiziarie fondate sui suoi diritti in forza della direttiva 93/13 non vincola il consumatore (punto 4, secondo trattino, del dispositivo). Infatti, questi non può validamente impegnarsi a rinunciare per il futuro alla tutela giurisdizionale e ai diritti conferitigli dalla direttiva 93/13. La Corte precisa così che il consumatore non può, per definizione, comprendere le conseguenze della sua adesione a una tale clausola trattandosi di controversie suscettibili di sorgere in futuro (punto 75).

Sentenza del 12 gennaio 2023, D.V. (Onorari di avvocato – Principio della tariffa oraria), (C-395/21, [EU:C:2023:14](#))

Contratto di prestazione di servizi legali stipulato tra un avvocato e un consumatore – Articolo 4, paragrafo 2 – Valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali – Clausola che prevede il pagamento di onorari di avvocato secondo il principio della tariffa oraria

In questa sentenza, il cui contesto fattuale e giuridico è stato illustrato in precedenza ²⁰, la Corte ricorda altresì che l'esame del carattere abusivo di una clausola di un contratto stipulato con un consumatore si fonda, in linea di principio, su una valutazione complessiva che non tiene conto unicamente dell'eventuale mancanza di trasparenza di tale clausola. Tuttavia, gli Stati membri possono garantire un livello di protezione più elevato per i consumatori (punto 49).

Di conseguenza, la Corte constata che una clausola di un contratto di prestazione di servizi legali stipulato tra un avvocato e un consumatore che fissi, secondo il principio della tariffa oraria, il prezzo di tali servizi e che rientri, pertanto, nell'oggetto principale di detto contratto, non deve essere considerata abusiva per il solo fatto che non soddisfa l'obbligo di trasparenza, a meno che lo Stato membro il cui diritto nazionale si applica al contratto di cui trattasi abbia espressamente previsto, come nel caso di specie, che la qualificazione come clausola abusiva discenda da questo solo fatto (punto 3 del dispositivo).

2. Nozione di clausola «che non è stata oggetto di negoziato individuale»

Sentenza del 20 settembre 2018, OTP Bank e OTP Faktoring (C-51/17, [EU:C:2018:750](#))

Articolo 3, paragrafo 1 – Nozione di «clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale» – Clausola inserita nel contratto dopo la conclusione di quest'ultimo in seguito ad un intervento del legislatore nazionale

In questa sentenza, il cui contesto fattuale e giuridico è stato illustrato in precedenza ²¹, la Corte sottolinea altresì che la nozione di «clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale», di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 si riferisce tra l'altro ad una clausola contrattuale modificata da una disposizione legislativa nazionale imperativa, adottata dopo la conclusione di un contratto con un consumatore, intesa a sostituire una clausola viziata da nullità contenuta in detto contratto (punto 1 del dispositivo).

²⁰ Per quanto attiene al contesto fattuale e giuridico, v. la rubrica I.3. 3.2 dal titolo «Esclusioni dall'ambito di applicazione della direttiva 93/13 – Clausole contrattuali che definiscono l'oggetto principale del contratto oppure che vertono sul prezzo o la remunerazione e sui servizi o i beni che devono essere forniti in cambio», pag. 15. Questa sentenza è presentata anche alla rubrica III.2 «Requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza» e alla rubrica V.2 «Sostituzione della clausola abusiva».

²¹ Per quanto attiene al contesto fattuale e giuridico, v. la rubrica I.3. 3.1 dal titolo «Esclusioni dall'ambito di applicazione della direttiva 93/13 – Clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative», pag. 8. Questa sentenza è presentata anche alla rubrica III.2 «Requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza».

Sentenza del 9 luglio 2020, Ibercaja Banco (C-452/18, [EU:C:2020:536](#))

Contratto di mutuo ipotecario – Clausola di limitazione della variabilità del tasso d’interesse (clausola di tasso minimo) – Contratto di novazione

In questa sentenza, il cui contesto fattuale e giuridico è stato illustrato in precedenza ²², la Corte precisa, inoltre, che una clausola di un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore al fine di modificare una clausola potenzialmente abusiva di un precedente contratto concluso tra questi ultimi o di disciplinare le conseguenze del carattere abusivo di quest’altra clausola può essere essa stessa considerata come una clausola che non è stata oggetto di negoziato individuale e, eventualmente, essere dichiarata abusiva (punto 2 del dispositivo).

La Corte osserva che la circostanza che la nuova clausola sia diretta a modificare una precedente clausola che non sarebbe stata oggetto di negoziato individuale non dispensa di per sé il giudice nazionale dall’obbligo di verificare che il consumatore non abbia potuto effettivamente esercitare alcuna influenza, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 93/13, sul contenuto di detta nuova clausola. Pertanto, spetta al giudice del rinvio prendere in considerazione l’insieme delle circostanze in cui una simile clausola è stata presentata al consumatore al fine di determinare se quest’ultimo abbia potuto esercitare un’influenza sul suo contenuto (punti 34 e 35).

3. Nozione di «significativo squilibrio» a danno del consumatore

Sentenza del 14 marzo 2013, Aziz (C-415/11, [EU:C:2013:164](#)) ²³

Contratto di mutuo ipotecario – Procedimento di esecuzione ipotecaria – Competenze del giudice nazionale di merito – Clausole abusive – Criteri di valutazione

La causa trova origine nel rinvio pregiudiziale di un giudice spagnolo, investito da un consumatore di un’azione diretta a far dichiarare il carattere abusivo di varie clausole contenute in un contratto di mutuo assistito da garanzia ipotecaria e ad annullare il procedimento di esecuzione ipotecaria di cui il suddetto consumatore era stato oggetto.

Dette clausole vertevano sulla fissazione degli interessi di mora, applicabili automaticamente agli importi non versati alla scadenza, senza che fosse necessario alcun sollecito, sull’esigibilità anticipata contenuta nei contratti a lungo termine, nonché sulla fissazione unilaterale da parte del creditore di meccanismi di liquidazione dell’intero debito mediante un adeguato certificato recante l’importo richiesto. Nutrendo dubbi sulla compatibilità di dette clausole con le disposizioni della direttiva 93/13, il giudice del rinvio ha adito la Corte in via pregiudiziale (punto 30).

²² Per quanto attiene al contesto fattuale e giuridico, v. la rubrica II.1 dal titolo «Nozione di “clausola abusiva”», pag. 20. Questa sentenza è presentata anche alla rubrica III.2 «Requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza» e alla rubrica V.3. «Altri effetti».

²³ Questa sentenza è presentata anche alla rubrica IV.3. «Emanazione di provvedimenti provvisori».

In tale contesto, la Corte dichiara che la nozione di «significativo squilibrio» a danno del consumatore ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere valutata mediante un'analisi delle disposizioni nazionali applicabili in mancanza di un accordo tra le parti, onde appurare se, e, eventualmente, in che misura, il contratto collochi il consumatore in una situazione giuridica meno favorevole rispetto a quella prevista dal vigente diritto nazionale. Inoltre, nella medesima ottica, risulta opportuno procedere a vagliare la situazione giuridica in cui versa il citato consumatore alla luce dei mezzi che la disciplina nazionale mette a sua disposizione per far cessare il ricorso a clausole abusive (punto 2 del dispositivo).

Sentenza del 16 gennaio 2014, Constructora Principado (C-226/12, [EU:C:2014:10](#))

Contratto di compravendita immobiliare – Clausole abusive – Criteri di valutazione

Il 26 giugno 2005 un privato stipulava con la Constructora Principado un contratto di compravendita di un immobile a destinazione residenziale. Una clausola del contratto poneva a carico del consumatore l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di natura urbana e il pagamento delle spese di allacciamento dell'immobile alla rete idrica e fognaria, oneri gravanti per legge a carico del professionista.

Detto privato proponeva dinanzi al Juzgado de Primera Instancia n. 2 de Oviedo (Tribunale di primo grado n. 2 di Oviedo, Spagna) un ricorso contro la Constructora Principado al fine di ottenere il rimborso dei succitati importi. Tale domanda si fondava sul fatto che la clausola controversa, in esecuzione della quale l'acquirente aveva dovuto versare tali importi, doveva essere considerata abusiva, dal momento che non era stata oggetto di negoziato e determinava un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti contrattuali.

La Constructora Principado affermava che non sussisteva alcuno squilibrio significativo tra le parti, in quanto la valutazione di uno squilibrio siffatto non può essere condotta tenendo conto soltanto di una determinata clausola, ma dovrebbe implicare la presa in considerazione dell'intero contratto e una ponderazione di tutte le sue clausole.

Chiamata a pronunciarsi in appello, l'Audiencia Provincial de Oviedo (Corte provinciale di Oviedo, Spagna) ha chiesto alla Corte se lo squilibrio cui fa riferimento l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che esso sussiste per il solo fatto della traslazione sul consumatore di un obbligo di pagamento che per legge incombe al professionista, o se il fatto che secondo la direttiva debba trattarsi di uno squilibrio significativo implichi che la ripercussione economica sul consumatore deve anche essere rilevante rispetto al valore complessivo dell'operazione.

Con la sua sentenza, la Corte dichiara che la sussistenza di un significativo squilibrio non richiede necessariamente che i costi posti a carico del consumatore da una clausola contrattuale abbiano nei confronti dello stesso un'incidenza economica significativa rispetto al valore dell'operazione di cui trattasi, ma può risultare dal mero fatto di un pregiudizio sufficientemente grave alla situazione giuridica in cui il consumatore, quale parte del contratto, viene collocato in forza delle disposizioni nazionali applicabili, che si tratti di restrizione al contenuto dei diritti che, ai sensi di tali disposizioni, egli trae da tale contratto, o di ostacolo

all'esercizio dei medesimi, oppure ancora di imposizione a quest'ultimo di un obbligo ulteriore, non previsto dalla disciplina nazionale (dispositivo).

La Corte precisa che, al fine di valutare l'eventuale sussistenza di un significativo squilibrio, spetta al giudice del rinvio tenere conto della natura del bene o servizio oggetto del contratto, facendo riferimento a tutte le circostanze che hanno accompagnato la conclusione di tale contratto, nonché a tutte le altre clausole del medesimo (dispositivo).

III. Valutazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale

1. Criteri di valutazione

Sentenza del 9 novembre 2010 (Grande Sezione), VB Pénzügyi Lízing (C-137/08, EU:C:2010:659)²⁴

Criteri di valutazione – Esame d'ufficio, da parte del giudice nazionale, del carattere abusivo di una clausola attributiva di competenza giurisdizionale

Le parti della controversia principale hanno stipulato un contratto di mutuo destinato a finanziare l'acquisto di un autoveicolo.

Allorché la sua controparte contrattuale ha cessato di adempiere ai suoi obblighi contrattuali, la VB Pénzügyi Lízing, parte ricorrente, ha risolto detto contratto di mutuo e ha adito il giudice del rinvio al fine di ottenere il rimborso di un credito pari a 317 404 fiorini ungheresi (HUF), nonché il pagamento degli interessi di mora sull'importo non corrisposto e delle spese processuali.

La società ricorrente non ha presentato la sua domanda di ingiunzione di pagamento dinanzi al giudice competente nella cui circoscrizione la sua controparte contrattuale, il convenuto, aveva la propria residenza, ma si è avvalsa della clausola attributiva di competenza giurisdizionale inserita nel suddetto contratto di mutuo, la quale sottopone un'eventuale controversia tra le parti alla competenza del Budapesti II. és III. kerületi bíróság (Tribunale dei distretti II e III di Budapest, Ungheria), giudice del rinvio nella presente causa.

Quest'ultimo ha constatato che la residenza del resistente non si trovava nella propria circoscrizione territoriale, allorché le norme di procedura civile prevedono che il giudice territorialmente competente a conoscere di una controversia, come quella di cui è stato investito, sia quello nella cui circoscrizione si trova la residenza del convenuto.

Tuttavia, il giudice del rinvio ha voluto chiedere alla Corte quali aspetti possa prendere in considerazione il giudice nazionale nel contesto dell'esame del carattere abusivo di una clausola, in particolare quando una clausola contrattuale non attribuisce la competenza territoriale all'organo giurisdizionale nella cui circoscrizione si trova la sede del professionista ma a un altro organo giurisdizionale, sebbene ubicato nelle vicinanze di tale sede.

Con la sua sentenza, la Corte è stata chiamata ad approfondire la sentenza Pannon GSM (C-243/08)²⁵. Nel farlo, essa dichiara che l'articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che la competenza della Corte verte sull'interpretazione della nozione di «clausola abusiva» di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 e all'allegato della medesima, nonché sui criteri

²⁴ Questa sentenza è presentata anche alla rubrica IV.2. 2.1 «Obbligo di esaminare d'ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale – Portata dell'obbligo».

²⁵ Sentenza del 4 giugno 2009, [Pannon GSM](#) (C-243/08, EU:C:2009:350) presentata alla rubrica IV.2. 2.1 «Obbligo di esaminare d'ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale – Portata dell'obbligo».

che il giudice nazionale può o deve applicare in sede di esame di una clausola contrattuale con riguardo alle disposizioni di tale direttiva, fermo restando che spetta al suddetto giudice pronunciarsi, in base ai criteri sopra citati, sulla qualificazione concreta di una specifica clausola contrattuale in funzione delle circostanze proprie del caso di specie (punto 2 del dispositivo).

Il carattere abusivo di una clausola contrattuale dev'essere valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione, compreso il fatto che una clausola contenuta in un contratto concluso tra un consumatore e un professionista, che attribuisce la competenza esclusiva al tribunale nella cui circoscrizione è ubicata la sede del professionista, è stata inserita senza essere stata oggetto di un negoziato individuale (punti 42 e 43).

Sentenza del 26 aprile 2012, Invitel (C-472/10, [EU:C:2012:242](#)) ²⁶

Modifica unilaterale delle condizioni del contratto da parte del professionista — Azione inibitoria promossa nell'interesse collettivo, a nome dei consumatori, da un ente individuato dalla normativa nazionale — Accertamento del carattere abusivo della clausola

Il Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (Ufficio nazionale per la tutela dei consumatori; in prosieguo: il «NFH») può chiedere ai giudici ungheresi di dichiarare la nullità di una clausola abusiva figurante in un contratto stipulato con i consumatori se l'utilizzo di una clausola siffatta da parte di un professionista lede un numero considerevole di consumatori o determina un danno significativo. Secondo la normativa ungherese, la dichiarazione di nullità di una clausola abusiva pronunciata da un giudice a seguito di un simile ricorso promosso nell'interesse collettivo (*actio popularis*) si applica ad ogni consumatore che abbia concluso un contratto con un professionista contenente tale clausola.

La NFH aveva ricevuto un numero significativo di denunce di consumatori contro un operatore di telefonia fissa che aveva unilateralmente introdotto, nelle condizioni generali dei contratti di abbonamento, una clausola che gli attribuiva il diritto di fatturare *ex post* ai clienti costi applicati in caso di pagamento delle fatture attraverso vaglia postale. Inoltre, in detti contratti non erano state precisate le modalità di calcolo di tali spese di vaglia.

Ritenendo che la clausola di cui trattasi rappresentasse una clausola contrattuale abusiva e a fronte del rifiuto opposto dall'operatore di procedere a una sua modifica, il NFH ha adito il Pest Megyei Bíróság (Tribunale di Pest, Ungheria) al fine di ottenere una dichiarazione di nullità della clausola controversa in quanto clausola abusiva nonché la restituzione automatica e retroattiva agli abbonati delle somme indebitamente percepite e fatturate come «spese di vaglia». Detto giudice, tuttavia, ha ritenuto che la soluzione della controversia dipendesse dall'interpretazione delle pertinenti disposizioni della direttiva 93/13.

Per quanto attiene alla valutazione del carattere abusivo della clausola sottoposta al suo esame, la Corte osserva che essa rientra nella competenza del giudice nazionale chiamato a

²⁶ Questa sentenza è presentata anche alla rubrica VI.1. «Azioni collettive o di interesse collettivo».

pronunciarsi sul procedimento promosso a tutela della collettività, a nome dei consumatori, da un ente individuato dalla normativa nazionale. È a quest'ultimo che compete valutare, alla luce dell'articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva 93/13, il carattere abusivo di una clausola come quella controversa nel caso di specie. Nell'effettuare tale valutazione, detto giudice dovrà verificare in particolare se, alla luce di tutte le clausole figuranti nelle condizioni generali dei contratti stipulati con consumatori, nonché della normativa nazionale applicabile, i motivi o le modalità di variazione delle spese collegate al servizio da prestare siano descritti in modo chiaro e comprensibile e se, all'occorrenza, i consumatori dispongano della facoltà di porre termine al contratto (punto 1 del dispositivo).

2. Requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza

Sentenza del 21 marzo 2013, RWE Vertrieb (C-92/11, [EU:C:2013:180](#))

Direttiva 2003/55/CE – Mercato interno del gas naturale – Direttiva 93/13/CEE – Contratti conclusi tra i professionisti e i consumatori – Modifica unilaterale del prezzo del servizio da parte del professionista – Rinvio ad una normativa imperativa concepita per un'altra categoria di consumatori – Applicabilità della direttiva 93/13 – Obbligo di redazione chiara e comprensibile e di trasparenza

In questa sentenza, il cui contesto fattuale e giuridico è stato illustrato in precedenza²⁷, la Corte rileva, per quanto riguarda il carattere eventualmente abusivo della clausola controversa, come il legislatore dell'Unione abbia riconosciuto che, nell'ambito di contratti a durata indeterminata, come i contratti di fornitura di gas, l'impresa di approvvigionamento ha un interesse legittimo a modificare le spese del suo servizio. Una clausola standardizzata che consenta un tale adeguamento unilaterale deve tuttavia soddisfare i requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza. A tale riguardo, la Corte ricorda che, in ultima istanza, non spetta ad essa, bensì al giudice nazionale determinare, in ciascun caso concreto, se ciò si verifichi. Nell'effettuare tale esame, il giudice nazionale deve accordare una rilevanza essenziale a taluni criteri precisati dalla Corte (punti da 45 a 48).

Il contratto deve esporre in modo trasparente il motivo e le modalità di variazione delle spese, di modo che il consumatore possa prevedere, in base a criteri chiari e comprensibili, le modifiche eventuali di tali spese (punto 49).

A questo proposito, la Corte sottolinea che, in linea di principio, l'assenza di informazioni a tale riguardo prima della conclusione del contratto non può essere compensata dalla mera circostanza che i consumatori, nel corso dell'esecuzione del contratto, saranno informati con un preavviso ragionevole della modifica delle spese e del loro diritto di recedere dal contratto qualora non desiderino accettare detta modifica (punto 51).

²⁷ Per quanto attiene al contesto fattuale e giuridico, v. la rubrica I.3. 3.1 dal titolo «Esclusioni dall'ambito di applicazione della direttiva 93/13 – Clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative», pag. 7.

Per quanto attiene alla facoltà di recesso conferita al consumatore, essa deve poter essere realmente esercitata nelle circostanze concrete. Così non sarebbe qualora, per ragioni connesse alle modalità di recesso o nelle condizioni del mercato rilevante, il consumatore non disponga di una reale possibilità di cambiare il fornitore, o nel caso in cui egli non sia stato informato in modo opportuno e in tempo utile della modifica (punto 54).

Sentenza del 30 aprile 2014, Kásler e Káslerné Rábai (C-26/13, [EU:C:2014:282](#))

Esclusione delle clausole relative all'oggetto principale del contratto o alla congruità del prezzo o della remunerazione purché siano redatte in maniera chiara e comprensibile – Contratti di credito al consumo redatti in valuta estera – Clausole relative ai tassi di cambio

In questa sentenza, il cui contesto fattuale e giuridico è stato illustrato in precedenza ²⁸, la Corte precisa che una clausola la quale definisce l'oggetto principale del contratto si sottrae alla valutazione del suo carattere abusivo solo se è stata redatta in modo chiaro e comprensibile. In proposito la Corte sottolinea che tale requisito non è limitato unicamente al carattere comprensibile sui piani formale e grammaticale. Al contrario, il contratto di mutuo deve esporre in modo trasparente il motivo e le modalità del meccanismo di conversione della valuta estera. Così, spetta al giudice nazionale stabilire se un consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento potesse, sulla base della pubblicità e dell'informazione fornite dal mutuante nell'ambito della negoziazione del contratto di mutuo, non soltanto conoscere l'esistenza di una differenza tra il tasso di cambio di acquisto ed il tasso di cambio di vendita di una divisa estera, ma anche valutare gli effetti dell'applicazione di quest'ultimo per il calcolo dei rimborsi e per il costo totale del suo prestito (punti 73 e 76).

Sentenza del 20 settembre 2017, Andriuc e a. (C-186/16, [EU:C:2017:703](#))

Contratto di credito concluso in una valuta estera – Rischio di cambio interamente a carico del consumatore – Significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto – Momento in cui lo squilibrio deve essere valutato – Portata della nozione di clausole «formulate in modo chiaro e comprensibile» – Livello d'informazione che deve essere fornito dalla banca

In questa sentenza, il cui contesto fattuale e giuridico è stato illustrato in precedenza ²⁹, la Corte ricorda che il requisito secondo cui una clausola contrattuale deve essere formulata in modo chiaro e comprensibile impone altresì che il contratto esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo al quale si riferisce la clausola in questione. Se del caso, il contratto deve parimenti mettere in evidenza il rapporto tra tale meccanismo e quello previsto da altre clausole, di modo che il consumatore sia posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi e comprensibili, le conseguenze economiche che gliene derivano. Tale questione deve essere esaminata dal giudice nazionale alla luce dell'insieme dei pertinenti

²⁸ Per quanto attiene al contesto fattuale e giuridico, v. la rubrica I.3. 3.2 dal titolo «Esclusioni dall'ambito di applicazione della direttiva 93/13 – Clausole contrattuali che definiscono l'oggetto principale del contratto oppure che vertono sul prezzo o la remunerazione e sui servizi o i beni che devono essere forniti in cambio», pag. 12. Questa sentenza è presentata anche alla rubrica V.2. «Sostituzione della clausola abusiva».

²⁹ Per quanto attiene al contesto fattuale e giuridico, v. la rubrica I.3. 3.2 dal titolo «Esclusioni dall'ambito di applicazione della direttiva 93/13 – Clausole contrattuali che definiscono l'oggetto principale del contratto oppure che vertono sul prezzo o la remunerazione e sui servizi o i beni che devono essere forniti in cambio», pag. 13.

elementi di fatto, tra cui la pubblicità e l'informazione fornite dal mutuante nell'ambito della negoziazione di un contratto di mutuo (punti 45 e 46).

Più nello specifico, spetta al giudice nazionale verificare se sia stato comunicato al consumatore il complesso degli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno e che gli consentono di valutare il costo totale del suo mutuo (punto 47).

In tale contesto, la Corte precisa che gli istituti finanziari devono fornire ai mutuatari informazioni sufficienti a consentire a questi ultimi di assumere le loro decisioni con prudenza e in piena consapevolezza. Pertanto, tali informazioni devono riguardare non solo il possibile apprezzamento o deprezzamento della valuta del mutuo, ma anche l'impatto che hanno sui rimborsi le variazioni del tasso di cambio e un aumento del tasso di interesse della valuta del mutuo (punto 49).

Così, da un lato, il mutuatario deve essere chiaramente informato del fatto che, sottoscrivendo un contratto di mutuo espresso in una valuta estera, egli si espone a un rischio di cambio che gli sarà, eventualmente, economicamente difficile sostenere in caso di svalutazione della moneta nella quale percepisce il proprio reddito. Dall'altro, l'istituto bancario deve esporre le possibili variazioni dei tassi di cambio e i rischi inerenti alla sottoscrizione di un mutuo in valuta estera, in particolare nell'ipotesi in cui il mutuatario non percepisca il proprio reddito in tale valuta (punto 50).

La Corte precisa altresì che, nel caso in cui l'istituto bancario non abbia adempiuto i suoi obblighi di informazione, avvertenza e consulenza nonché il suo dovere di redigere clausole contrattuali in modo chiaro e comprensibile e, di conseguenza, sia possibile esaminare il carattere abusivo della clausola controversa, spetta al giudice nazionale valutare, da un lato, la possibile inosservanza da parte della banca del requisito della buona fede e, dall'altro, la sussistenza di un eventuale significativo squilibrio tra le parti contraenti. Tale valutazione deve essere effettuata con riferimento al momento della conclusione del contratto di cui trattasi e tenendo conto, in particolare, delle competenze e delle conoscenze della banca riguardo alle possibili variazioni dei tassi di cambio e ai rischi inerenti alla sottoscrizione di un mutuo in valuta estera. A tal riguardo, la Corte sottolinea che una clausola contrattuale può essere portatrice di uno squilibrio tra le parti che si manifesta solo durante l'esecuzione del contratto (punti da 54 a 57).

Sentenza del 20 settembre 2018, OTP Bank e OTP Faktoring (C-51/17, [EU:C:2018:750](#))

Clausola inserita nel contratto dopo la conclusione di quest'ultimo in seguito ad un intervento del legislatore nazionale – Articolo 4, paragrafo 2 – Formulazione chiara e comprensibile di una clausola

In questa sentenza, il cui contesto fattuale e giuridico è stato illustrato in precedenza³⁰, la Corte precisa la portata del requisito secondo cui una clausola contrattuale deve essere formulata in modo chiaro e comprensibile (punto 73).

A tal riguardo, la Corte dichiara che gli istituti finanziari sono obbligati a fornire ai mutuatari informazioni sufficienti per consentire a questi ultimi di adottare le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa. Ciò implica che una clausola relativa al rischio di cambio debba essere compresa dal consumatore sia sul piano formale che sul piano grammaticale, ma anche quanto alla sua portata concreta. Ne consegue che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, deve poter non solo essere consapevole della possibilità di deprezzamento della valuta nazionale rispetto alla valuta estera in cui il mutuo è stato espresso, ma anche valutare le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una clausola del genere sui suoi obblighi finanziari (punto 78).

Inoltre, la Corte precisa che la chiarezza e la comprensibilità delle clausole contrattuali devono essere valutate facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che hanno accompagnato quest'ultima, nonché a tutte le altre clausole del contratto, sebbene alcune di tali clausole siano state dichiarate o presunte abusive e annullate, per tale ragione, in un momento successivo dal legislatore nazionale (punto 83 e punto 4 del dispositivo).

Sentenza del 3 ottobre 2019, Kiss e CIB Bank (C-621/17, [EU:C:2019:820](#))

Obbligo di redazione chiara e comprensibile delle clausole contrattuali – Clausole che impongono il pagamento di costi per servizi non specificati

Il ricorrente nel procedimento principale aveva stipulato con la società dante causa della CIB un contratto di mutuo, per un importo pari a EUR 16 451, che comportava un tasso d'interesse annuo del 5,4% e spese di gestione al tasso annuo del 2,4% su una durata di 20 anni. L'interessato era altresì tenuto a versare, in forza delle clausole contrattuali, la somma di 40 000 fiorini ungheresi (HUF) (pari a circa EUR 125) a titolo di commissione di esborso.

Egli ha proposto un ricorso dinanzi alla Győri Törvényszék (Corte di Győr, Ungheria) diretto a far constatare il carattere abusivo delle clausole relative alle spese di gestione e alla commissione di esborso, in quanto il contratto non specificava i servizi precisi che ne avrebbero dovuto costituire la contropartita.

³⁰ Per quanto attiene al contesto fattuale e giuridico, v. la rubrica I.3. 3.1 dal titolo «Esclusioni dall'ambito di applicazione della direttiva 93/13 – Clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative», pag. 8. Questa sentenza è presentata anche alla rubrica II.2. «Nozione di clausola "che non è stata oggetto di negoziato individuale"».

A sua difesa, la CIB ha dedotto che essa non aveva alcun obbligo di specificare i servizi di cui le spese di gestione e la commissione di esborso rappresentavano la contropartita. Essa ha tuttavia precisato che la commissione di esborso faceva riferimento alle attività svolte prima della conclusione del contratto, mentre le spese di gestione costituivano la contropartita dei controlli svolti a seguito della conclusione del suddetto contratto.

Adita mediante ricorso per cassazione nell'ambito di tale controversia, la Kúria (Corte suprema, Ungheria) ha chiesto alla Corte se le clausole di cui trattasi nel procedimento principale fossero redatte in modo chiaro e comprensibile e in che modo essa dovesse valutare il carattere eventualmente abusivo di queste ultime.

La Corte dichiara che il requisito secondo il quale una clausola contrattuale deve essere redatta in modo chiaro e comprensibile non impone che clausole contrattuali che non hanno formato oggetto di un negoziato individuale, contenute in un contratto di mutuo stipulato con consumatori, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, le quali stabiliscono precisamente l'importo delle spese di gestione e di una commissione di esborso a carico del consumatore, il loro metodo di calcolo e la loro data di esigibilità, debbano altresì specificare tutti i servizi forniti a fronte degli importi in questione (punto 1 del dispositivo).

Tuttavia, la Corte precisa che occorre che la natura dei servizi effettivamente forniti possa essere ragionevolmente compresa o dedotta a partire dal contratto considerato nel suo complesso. Inoltre, il consumatore deve essere in grado di verificare che non vi sia sovrapposizione tra le diverse spese o tra i servizi remunerati da queste ultime. Così, il giudice del rinvio deve esaminare se questo sia il caso alla luce dell'insieme degli elementi di fatto pertinenti, tra i quali rientrano non solo le clausole contenute nel contratto in questione, ma altresì la pubblicità e l'informazione fornite dal mutuante nell'ambito della negoziazione del contratto (punti 43 e 44).

La Corte dichiara inoltre che una clausola contrattuale relativa a spese di gestione di un contratto di mutuo, la quale non consente di individuare inequivocabilmente quali siano i servizi specifici resi a fronte di tali spese, non determina, in linea di principio, a danno del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, malgrado il requisito della buona fede (punto 2 del dispositivo). Infatti, la Corte precisa che, a meno che i servizi forniti in contropartita non rientrino ragionevolmente tra le prestazioni svolte nell'ambito della gestione o dell'esborso del prestito, o che gli importi posti a carico del consumatore a titolo di tali spese e di tale commissione siano sproporzionati rispetto all'importo del prestito, non appare, salvo verifica da parte del giudice del rinvio, che le clausole relative alle spese di gestione e alla commissione di esborso incidano sfavorevolmente sulla situazione giuridica del consumatore, come prevista dall'ordinamento nazionale. Spetta al giudice del rinvio tener conto, inoltre, dell'effetto delle altre clausole contrattuali al fine di determinare se le suddette clausole determinino a danno del mutuatario un significativo squilibrio (punto 55).

Sentenza del 9 luglio 2020, Ibercaja Banco (C-452/18, [EU:C:2020:536](#))

Contratto di mutuo ipotecario – Clausola di limitazione della variabilità del tasso d'interesse (clausola di tasso minimo) – Contratto di novazione

In questa sentenza, il cui contesto fattuale e giuridico è stato illustrato in precedenza³¹, la Corte indica, inoltre, che il requisito di trasparenza che incombe a un professionista in forza della direttiva 93/13³² implica che, al momento della conclusione di un contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile che prevede una clausola «di interesse minimo», il consumatore deve essere posto in grado di comprendere le conseguenze economiche che derivano nei suoi confronti dal meccanismo indotto da tale clausola «di interesse minimo», in particolare, grazie alla messa a disposizione di informazioni relative all'evoluzione, nel passato, dell'indice in base al quale viene calcolato il tasso di interesse (punto 3 del dispositivo).

Sentenza del 12 gennaio 2023, D.V. (Onorari di avvocato – Principio della tariffa oraria), (C-395/21, [EU:C:2023:14](#))

Contratto di prestazione di servizi legali stipulato tra un avvocato e un consumatore – Articolo 4, paragrafo 2 – Valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali – Clausola che prevede il pagamento di onorari di avvocato secondo il principio della tariffa oraria

In questa sentenza, il cui contesto fattuale e giuridico è stato illustrato in precedenza³³, la Corte esamina se la clausola di un contratto di prestazione di servizi legali stipulato tra un avvocato e un consumatore che fissi il prezzo dei servizi forniti secondo il principio della tariffa oraria, senza contenere altre informazioni oltre alla tariffa oraria applicata, soddisfi l'obbligo di formulazione chiara e comprensibile. A questo proposito, la Corte osserva che, tenuto conto della natura dei servizi oggetto di un contratto di prestazione di servizi legali, è spesso difficile, se non impossibile, per il professionista prevedere, sin dalla conclusione del contratto, il numero esatto di ore necessarie per assicurare l'esecuzione di detto contratto e, di conseguenza, il costo totale effettivo dei suoi servizi (punto 41). Tuttavia, sebbene non si possa esigere che il professionista informi il consumatore riguardo alle conseguenze finanziarie finali del suo impegno, che dipendono da eventi futuri, imprevedibili e indipendenti dalla volontà di detto professionista, quest'ultimo è tenuto a comunicare al consumatore, prima della conclusione del contratto, le informazioni che gli consentano di prendere la sua decisione con prudenza e con piena cognizione della possibilità che siffatti eventi si verifichino e delle conseguenze che essi potrebbero comportare per quanto riguarda la durata della prestazione di servizi legali (punto 43).

Le informazioni in parola, che possono variare in funzione, da un lato, dell'oggetto e della natura delle prestazioni previste e, dall'altro, delle regole professionali e deontologiche applicabili,

³¹ Per quanto attiene al contesto fattuale e giuridico, v. la rubrica II.1 dal titolo «Nozione di "clausola abusiva"», pag. 20. Questa sentenza è presentata anche alla rubrica II.2. «Nozione di clausola "che non è stata oggetto di negoziato individuale"» e alla rubrica V.3. «Altri effetti».

³² Articolo 3, paragrafo 1, articolo 4, paragrafo 2, e articolo 5, della direttiva 93/13.

³³ Per quanto attiene al contesto fattuale e giuridico, v. la rubrica I.3. 3.2 dal titolo «Esclusioni dall'ambito di applicazione della direttiva 93/13 – Clausole contrattuali che definiscono l'oggetto principale del contratto oppure che vertono sul prezzo o la remunerazione e sui servizi o i beni che devono essere forniti in cambio», pag. 15. Questa sentenza è presentata anche alla rubrica II.1 «Nozione di "clausola abusiva"» e alla rubrica V.2 «Sostituzione della clausola abusiva».

devono contenere indicazioni che consentano al consumatore di valutare il costo totale approssimativo dei servizi di cui trattasi. Una stima del numero prevedibile o minimo di ore di lavoro necessarie, oppure un impegno a inviare, ad intervalli ragionevoli, fatture o relazioni periodiche che indichino il numero di ore di lavoro svolte potrebbero costituire indicazioni del genere. La Corte precisa che spetta al giudice nazionale valutare, tenendo conto di tali considerazioni e di tutte le pertinenti circostanze della conclusione del contratto di cui trattasi, se il professionista abbia comunicato al consumatore le informazioni precontrattuali adeguate (punto 44).

La Corte conclude dunque che la clausola che fissi il prezzo secondo il principio della tariffa oraria senza che siano comunicate al consumatore, prima della conclusione del contratto, informazioni che gli consentano di prendere la sua decisione con prudenza e piena cognizione delle conseguenze economiche derivanti dalla conclusione di tale contratto non soddisfa l'obbligo di formulazione chiara e comprensibile (punto 2 del dispositivo).

IV. Poteri e obblighi del giudice nazionale

1. Competenza del giudice nazionale

Sentenza del 1° aprile 2004, Freiburger Kommunalbauten (C-237/02, [EU:C:2004:209](#))

Contratto vertente sulla costruzione e sulla cessione di un posto macchina in un parcheggio – Inversione dell'ordine di esecuzione degli obblighi contrattuali previsto dalle disposizioni suppletive del diritto nazionale – Clausola che obbliga il consumatore a pagare il prezzo prima che il professionista abbia adempiuto i suoi obblighi – Obbligo del professionista di fornire una garanzia

Con rogito notarile del 5 maggio 1998, la Freiburger Kommunalbauten, un'impresa di costruzioni comunale, nell'ambito delle sue attività commerciali, ha venduto a una coppia di acquirenti, a fini privati, un posto macchina in un parcheggio che essa doveva costruire.

Il contratto prevedeva che l'intero prezzo fosse esigibile previa presentazione di una garanzia da parte dell'imprenditore. In caso di ritardato pagamento, l'acquirente era debitore di interessi di mora.

Dopo la presentazione della garanzia, gli acquirenti hanno rifiutato di eseguire il pagamento. Essi hanno fatto valere che la disposizione relativa all'esigibilità dell'intero prezzo era in contrasto con l'articolo 9 del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile tedesco). Essi hanno versato il prezzo solo dopo la consegna del posto macchina nel parcheggio, esente da vizi, avvenuta il 21 dicembre 1999.

La Freiburger Kommunalbauten ha quindi reclamato interessi di mora, a seguito del pagamento tardivo, dinanzi al Landgericht Freiburg (Tribunale del Land, Friburgo, Germania), che ha accolto la domanda.

Adito mediante ricorso per cassazione («Revision»), il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) ha deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte se si debba considerare abusiva ai sensi della direttiva 93/13 una clausola contenuta nelle condizioni generali di un venditore che impone all'acquirente di una costruzione edilizia ancora da realizzare di pagare l'intero prezzo di acquisto indipendentemente dallo stato di avanzamento della costruzione, qualora il venditore gli abbia in precedenza concesso la garanzia di un istituto di credito a copertura delle eventuali rivendicazioni finanziarie dell'acquirente in caso di inesatto o mancato adempimento del contratto.

Con detta sentenza, la Corte ha dichiarato che spetta al giudice nazionale determinare se una clausola di un contratto di costruzione che rende esigibile l'intero prezzo prima che il professionista abbia adempiuto le proprie obbligazioni e che impone a quest'ultimo la costituzione di una garanzia, risponda ai criteri necessari per essere qualificata abusiva ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 (dispositivo).

Infatti, benché la Corte possa interpretare i criteri generali utilizzati dal legislatore comunitario per definire la nozione di «clausola abusiva» quale figura nella direttiva 93/13, essa non può invece pronunciarsi sull'applicazione di tali criteri generali ad una clausola particolare che dev'essere esaminata in relazione alle circostanze proprie al caso di specie (punto 22).

2. Obbligo di esaminare d'ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale

2.1. Portata dell'obbligo

Sentenza del 27 giugno 2000, Océano Grupo Editorial (da C-240/98 a C-244/98, [EU:C:2000:346](#))

Clausola attributiva di competenza – Potere del giudice di esaminare d'ufficio il carattere abusivo di tale clausola

In questa sentenza, il cui contesto fattuale e giuridico è stato illustrato in precedenza³⁴, la Corte dichiara che la tutela assicurata ai consumatori dalla direttiva 93/13 comporta che il giudice nazionale, esaminando la ricevibilità dell'istanza presentatagli, possa valutare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola del contratto di cui è causa. Nell'applicare disposizioni di diritto nazionale precedenti o successive alla direttiva 93/13, il giudice nazionale deve interpretarle quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della stessa. In particolare, l'obbligo di interpretazione conforme impone al giudice nazionale di preferire l'interpretazione che gli consenta di declinare d'ufficio la competenza attribuitagli da una clausola abusiva (punto 2 del dispositivo).

Sentenza del 4 giugno 2009, Pannon GSM (C-243/08, [EU:C:2009:350](#))

Potere e obbligo del giudice nazionale di esaminare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola attributiva di competenza – Criteri di valutazione

Un consumatore ha stipulato con la società Pannon un contratto d'abbonamento relativo alla fornitura di servizi di telefonia mobile. Nel sottoscrivere il contratto, il consumatore ha altresì accettato le condizioni generali contrattuali della società ai sensi delle quali, in particolare, il Budaörsi Városi Bíróság (Tribunale municipale di Budaörs, Ungheria), foro della sede della Pannon, risultava competente per qualsivoglia controversia eventualmente derivante dal contratto di abbonamento o ad esso connessa.

Ritenendo che detto consumatore non si fosse conformato ai suoi obblighi contrattuali, la Pannon aveva adito il Budaörsi Városi Bíróság (Tribunale municipale di Budaörs), il quale ha constatato che il consumatore, beneficiario di una pensione d'invalidità, aveva la sua residenza

³⁴ Per quanto attiene al contesto fattuale e giuridico, v. la rubrica II.1 dal titolo «Nozione di "clausola abusiva"», pag. 18.

stabile a Dombegyház, cioè a 275 chilometri di distanza da Budaörs, con possibilità di trasporto molto limitate tra le due località.

Detto giudice ha altresì rilevato che, in base alle norme del codice di procedura civile ungherese, in mancanza della clausola del contratto di abbonamento che sanciva la sua competenza, il giudice territorialmente competente sarebbe stato quello della circoscrizione in cui risiedeva il consumatore.

Tuttavia, nutrendo dubbi sull'eventuale abusività della clausola del contratto di abbonamento che lo indicava come competente, il Budaörsi Városi Bíróság (Tribunale municipale di Budaörs) ha sottoposto alla Corte talune questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione della direttiva 93/13. Egli intendeva sapere, in particolare, se fosse tenuto a esaminare d'ufficio, in sede di verifica della propria competenza territoriale, il carattere abusivo di detta clausola.

La Corte rammenta, anzitutto, che la tutela prevista a favore dei consumatori dalla direttiva 93/13 si estende ai casi in cui il consumatore che ha stipulato con un professionista un contratto contenente una clausola abusiva si astenga dal dedurre il carattere abusivo di detta clausola perché ignora i suoi diritti o perché viene dissuaso dal farli valere a causa delle spese che un'azione giudiziaria comporterebbe (punto 30).

Il ruolo del giudice nazionale nell'ambito della tutela dei consumatori non si limita pertanto alla semplice facoltà di pronunciarsi sull'eventuale natura abusiva di una clausola contrattuale, bensì comporta parimenti l'obbligo di esaminare d'ufficio tale questione, a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, incluso il caso in cui debba pronunciarsi sulla propria competenza territoriale. Se il giudice nazionale considera abusiva una siffatta clausola compete a lui non applicarla, salvo il caso in cui il consumatore, dopo essere stato avvisato dal giudice, non intenda invocarne il carattere abusivo e non vincolante (punti 32 e 33).

Parimenti, non è compatibile con la direttiva 93/13 una norma nazionale ai sensi della quale il consumatore non è vincolato da una clausola contrattuale abusiva esclusivamente nei casi in cui l'abbia utilmente impugnata dinanzi al giudice nazionale. Infatti, una siffatta norma esclude che il giudice nazionale possa valutare d'ufficio l'abusività di una clausola contrattuale (punto 1 del dispositivo).

Sentenza del 9 novembre 2010 (Grande Sezione), VB Pénzügyi Lízing (C-137/08, EU:C:2010:659)

Criteria di valutazione – Esame d'ufficio, da parte del giudice nazionale, del carattere abusivo di una clausola attributiva di competenza giurisdizionale

In questa sentenza, il cui contesto fattuale e giuridico è stato illustrato in precedenza³⁵, la Corte precisa altresì che il giudice nazionale deve adottare d'ufficio misure istruttorie al fine di accertare se una clausola attributiva di competenza giurisdizionale territoriale esclusiva

³⁵ Per quanto attiene al contesto fattuale e giuridico, v. la rubrica III.1 dal titolo «Criteria di valutazione» pag. 26.

contenuta nel contratto, che costituisce l'oggetto della controversia di cui è investito e che è stato concluso tra un professionista e un consumatore, rientri nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13 e, in caso affermativo, valutare d'ufficio il carattere eventualmente abusivo di una siffatta clausola. Infatti, per garantire l'efficacia della tutela dei consumatori voluta dal legislatore dell'Unione in una situazione caratterizzata dalla disuguaglianza tra il consumatore e il professionista, che può essere riequilibrata solo grazie a un intervento positivo da parte di soggetti estranei al rapporto contrattuale, il giudice nazionale deve, in tutti i casi e a prescindere dalle norme di diritto interno, determinare se la clausola controversa sia stata o meno oggetto di un negoziato individuale tra un professionista e un consumatore (punto 48 e punto 3 del dispositivo).

Sentenza del 17 maggio 2018, Karel de Grote – Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen (C-147/16, [EU:C:2018:320](#))

Verifica d'ufficio, da parte del giudice nazionale, diretta a stabilire se un contratto rientri nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13

In questa sentenza, il cui contesto fattuale e giuridico è stato illustrato in precedenza³⁶, la Corte ritiene che un giudice nazionale che si pronuncia in contumacia ed è competente, secondo le norme di procedura nazionali, ad esaminare d'ufficio se la clausola su cui si basa la domanda sia contraria alle norme nazionali di ordine pubblico è tenuto ad esaminare d'ufficio se il contratto contenente tale clausola rientri nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13 e, se del caso, il carattere eventualmente abusivo di detta clausola ai sensi della direttiva di cui trattasi (punto 1 del dispositivo).

Sentenza dell'11 marzo 2020, Lintner (C-511/17, [EU:C:2020:188](#))

Contratto di mutuo espresso in valuta – Considerazione di tutte le altre clausole del contratto ai fini della valutazione del carattere abusivo della clausola impugnata – Articolo 6, paragrafo 1 – Esame d'ufficio, da parte del giudice nazionale, del carattere abusivo delle clausole che figurano nel contratto – Portata

La ricorrente aveva presentato un ricorso dinanzi alla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest Capitale, Ungheria) in merito al carattere asseritamente abusivo di talune clausole figuranti in un contratto di mutuo ipotecario, espresso in valuta estera, che aveva concluso con un istituto di credito. In forza di dette clausole, tale istituto di credito aveva il diritto di modificare unilateralmente siffatto contratto di mutuo. Essendo stato respinto tale ricorso e a seguito di un'impugnazione proposta dalla ricorrente, la corte d'appello competente ha rinviato la causa a detto giudice con l'obbligo di esaminare d'ufficio le clausole contrattuali che la ricorrente non aveva censurato nel suo ricorso iniziale, riguardanti in particolare l'attestazione notarile, i motivi di risoluzione e talune spese incombenti a quest'ultima.

³⁶ Per quanto attiene al contesto fattuale e giuridico, v. la rubrica I.2 dal titolo «Ambito di applicazione ratione materiae: nozioni di "professionista" e di "consumatore"», pag. 4.

Per quanto riguarda, in primo luogo, la portata dell'esame d'ufficio del carattere eventualmente abusivo di una clausola contrattuale incombente al giudice nazionale in forza della direttiva 93/13, la Corte, chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale, statuisce che tale giudice non è obbligato a esaminare d'ufficio e individualmente tutte le altre clausole contrattuali, che non sono state impugnate da tale consumatore, al fine di verificare se possano essere considerate abusive, ma solo quelle che sono connesse all'oggetto della controversia, come delimitato dalle parti. La Corte precisa così che questo esame deve rispettare i limiti dell'oggetto della controversia, inteso come il risultato che una parte persegue con le sue pretese, lette alla luce delle conclusioni e dei motivi presentati a tal fine dalle parti. Quindi, è entro tali limiti che il giudice nazionale è chiamato a esaminare d'ufficio una clausola contrattuale, e ciò al fine di evitare che le pretese del consumatore siano respinte con una decisione che, eventualmente, sia passata in giudicato, mentre queste ultime avrebbero potuto essere accolte se tale consumatore non avesse, per ignoranza, ommesso di invocare il carattere abusivo di tale clausola. La Corte sottolinea, inoltre, che, al fine di evitare una lesione dell'effetto utile della tutela accordata ai consumatori in forza di detta direttiva, il giudice nazionale non deve procedere a una lettura formalistica delle pretese sottoposte al suo giudizio, ma, al contrario, deve comprendere il loro contenuto alla luce dei motivi dedotti a sostegno delle stesse (punti 28, 30, 32, 33 e punto 1 del dispositivo).

Per quanto riguarda, in secondo luogo, l'attuazione dell'esame d'ufficio del carattere abusivo di una clausola, la Corte dichiara che, se gli elementi di diritto e di fatto contenuti nel fascicolo sottoposto al giudice nazionale fanno sorgere seri dubbi quanto al carattere abusivo di talune clausole che non sono state prese in considerazione dal consumatore ma che presentano un nesso con l'oggetto della controversia, spetta al giudice nazionale adottare d'ufficio misure istruttorie necessarie per completare tale fascicolo, chiedendo alle parti, nel rispetto del contraddittorio, di fornirgli i chiarimenti e i documenti necessari a tale scopo (punto 37).

2.2. Limiti dell'obbligo

Sentenza del 21 novembre 2002, Cofidis (C-473/00, [EU:C:2002:705](#))

Azione proposta da un professionista – Disposizione interna che vieta al giudice nazionale, alla scadenza di un termine di decadenza, di rilevare d'ufficio o a seguito di un'eccezione sollevata dal consumatore l'abusività di una clausola

Con contratto del 26 gennaio 1998 la Cofidis ha concesso a un mutuatario un'apertura di credito. Dato che alle scadenze previste le rate mensili non erano state pagate, il 24 agosto 2000 la Cofidis ha citato detto mutuatario dinanzi al Tribunal d'instance de Vienne (Giudice civile monocratico di primo grado di Vienne, Francia) al fine di ottenere il pagamento di quanto dovuto.

Pur constatando il carattere abusivo di talune clausole del contratto di credito, il Tribunal d'instance di Vienne (Giudice civile monocratico di primo grado di Vienne) ha ritenuto che fosse applicabile il termine di decadenza di due anni previsto dall'articolo L. 311-37 del code de la consommation e che esso gli vietasse di annullare le clausole di cui ha accertato l'abusività.

Esso ha deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte se l'esigenza di un'interpretazione conforme del sistema di protezione dei consumatori di cui alla direttiva impone al giudice nazionale, adito da un professionista per la condanna al pagamento di un consumatore con il quale ha stipulato un contratto, di non applicare una disposizione procedurale nazionale di natura eccezionale, come quella prevista dall'articolo L. 311-37 del code de la consommation (codice del consumo). In pratica, detta disposizione non consentiva al giudice nazionale di annullare, su domanda del consumatore o d'ufficio, le clausole abusive che vizino il contratto qualora quest'ultimo sia stato stipulato oltre due anni prima dell'instaurazione del giudizio e consentiva in tal modo al professionista di avvalersi in giudizio di dette clausole e di fondarvi la propria iniziativa giudiziaria.

Con la sua sentenza la Corte dichiara che la tutela prevista a favore dei consumatori dalla direttiva 93/13 si estende ai casi in cui il consumatore che ha stipulato con un professionista un contratto contenente una clausola abusiva si astenga dal dedurre il carattere abusivo di detta clausola. Risulta, quindi, che nei procedimenti aventi ad oggetto l'esecuzione di clausole abusive, promossi da professionisti nei confronti di consumatori, la fissazione di un limite temporale al potere del giudice di disattendere, d'ufficio o a seguito di un'eccezione sollevata dal consumatore, siffatte clausole può compromettere l'effettività della tutela voluta dagli articoli 6 e 7 della direttiva (punto 35).

Pertanto, una norma processuale che vieti al giudice nazionale, alla scadenza di un termine di decadenza, di rilevare, d'ufficio o a seguito di un'eccezione sollevata da un consumatore, l'abusività di una clausola la cui esecuzione viene richiesta dal professionista è idonea a rendere eccessivamente difficile, nelle controversie in cui i consumatori sono convenuti, l'applicazione della tutela che la direttiva intende loro garantire e, di conseguenza, dev'essere disattesa da detto giudice (punto 36).

Sentenza del 18 febbraio 2016, Finanmadrid EFC (C-49/14, [EU:C:2016:98](#))

Procedimento d'ingiunzione di pagamento – Procedimento di esecuzione forzata – Competenza del giudice nazionale dell'esecuzione a rilevare d'ufficio la nullità della clausola abusiva – Principio dell'autorità di cosa giudicata – Principio di effettività – Tutela giurisdizionale

Tale causa aveva ad oggetto una normativa spagnola che, da un lato, non prevedeva, salvo eccezioni, l'intervento del giudice nazionale nel procedimento d'ingiunzione di pagamento e, dall'altro, non consentiva neanche a quest'ultimo di rilevare d'ufficio l'eventuale esistenza di clausole abusive nell'ambito dell'esecuzione di detta ingiunzione di pagamento.

A tal riguardo, la Corte dichiara che il consumatore, di fronte a un titolo esecutivo, potrebbe trovarsi nella situazione di non poter beneficiare, in nessuna fase del procedimento, della garanzia che venga compiuta una valutazione del carattere abusivo delle clausole controverse, qualora lo svolgimento e le peculiarità del procedimento d'ingiunzione di pagamento siano tali che, in assenza di circostanze specifiche che comportino l'intervento del giudice, tale procedimento è chiuso senza possibilità che venga eseguito un controllo dell'esistenza di clausole abusive in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, e qualora il giudice investito dell'esecuzione dell'ingiunzione di pagamento non sia competente a valutare d'ufficio l'esistenza di tali clausole. Un simile regime processuale è tale da compromettere

l'effettività della tutela dei diritti derivanti dalla direttiva 93/13. Una tutela effettiva di tali diritti, infatti, può essere garantita solo a condizione che detto sistema nazionale consenta, nell'ambito del procedimento d'ingiunzione di pagamento o di quello di esecuzione di una tale ingiunzione, un controllo d'ufficio della potenziale natura abusiva delle clausole inserite nel contratto di cui trattasi (punti 45 e 46).

Secondo la Corte, tale considerazione non può essere rimessa in discussione laddove il diritto processuale nazionale conferisca autorità di cosa giudicata alla decisione adottata dall'autorità investita della domanda di ingiunzione di pagamento e le riconosca effetti analoghi a quelli di una decisione giurisdizionale. Infatti, una siffatta normativa non appare conforme al principio di effettività, in quanto rende impossibile o eccessivamente difficile, nei procedimenti instaurati dai professionisti e nei quali i consumatori sono convenuti, l'applicazione della tutela che la direttiva 93/13 intende conferire a questi ultimi (punti 47 e 48).

Sentenza del 26 gennaio 2017, Banco Primus (C-421/14, [EU:C:2017:60](#))

Contratti di mutuo ipotecario – Procedimento di esecuzione su un bene ipotecato – Termine di decadenza – Compito dei giudici nazionali – Autorità di cosa giudicata

Nel 2008 il Banco Primus aveva concesso a un mutuatario un mutuo assistito da una garanzia ipotecaria sulla sua abitazione. A seguito del mancato pagamento di sette rate consecutive, veniva pronunciata la risoluzione anticipata, in applicazione di una clausola del contratto di mutuo. Il Banco Primus ha chiesto il pagamento dell'intera somma del capitale residuo, degli interessi ordinari e moratori e di altre spese. Esso ha altresì proceduto alla vendita all'asta del bene ipotecato. Poiché nessun offerente si era presentato alla vendita all'asta, il Juzgado de Primera Instancia n. 2 de Santander (Tribunale di primo grado n. 2 di Santander, Spagna; in prosieguo: il «Tribunale di primo grado») ha aggiudicato il bene al Banco Primus, che ha chiesto di entrare nel godimento di tale bene. Tale entrata in godimento è stata differita a causa di tre ricorsi incidentali successivi, tra cui quello che ha condotto all'adozione di un'ordinanza che ha qualificato come abusiva la clausola del contratto di mutuo, relativa agli interessi moratori. L'adozione di una decisione a seguito del terzo ricorso incidentale ha posto fine alla sospensione del procedimento di sfratto pendente.

Il mutuatario aveva proposto, tramite un ricorso incidentale straordinario dinanzi al Tribunale di primo grado, opposizione al procedimento di esecuzione del suo bene ipotecato, invocando il carattere abusivo della clausola del contratto di mutuo relativa agli interessi di mora. A seguito di tale opposizione, detto giudice, dopo aver sospeso il procedimento di sfratto, ha osservato che sussistevano dubbi quanto al carattere abusivo, ai sensi della direttiva 93/13, di talune clausole del contratto di mutuo diverse da quella relativa agli interessi moratori.

Tuttavia, detto giudice ha osservato, in particolare, che la normativa spagnola che disciplina il principio dell'autorità di cosa giudicata, osterebbe a un nuovo esame del carattere abusivo delle clausole del contratto di cui trattasi nel procedimento principale, poiché la legittimità dello stesso, alla luce della direttiva 93/13, era già stata verificata nell'ambito di una decisione divenuta definitiva.

La Corte dichiara che la direttiva 93/13 non osta a una norma nazionale che vieta al giudice nazionale di riesaminare d'ufficio il carattere abusivo delle clausole di un contratto concluso con un professionista, quando è già stato statuito sulla legittimità delle clausole del contratto nel loro complesso alla luce di tale direttiva con una decisione munita di autorità di cosa giudicata (punto 2, primo comma, del dispositivo). Infatti, la Corte osserva che il giudice nazionale è tenuto ad esaminare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale che ricade nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13 e, in tal modo, ad ovviare allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari (punto 43).

A tal riguardo, la Corte ricorda l'importanza che il principio dell'autorità di cosa giudicata riveste sia nell'ordinamento giuridico dell'Unione sia negli ordinamenti giuridici nazionali. Infatti, al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici sia una buona amministrazione della giustizia, è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l'esaurimento delle vie di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per questi ricorsi non possano più essere rimesse in discussione (punto 46).

Inoltre, il diritto dell'Unione non impone ad un giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata ad una decisione, anche quando ciò permetterebbe di porre rimedio ad una violazione di una disposizione, di qualsiasi natura essa sia, contenuta nella direttiva 93/13, a meno che il diritto nazionale non conferisca a un siffatto giudice tale facoltà in caso di violazione delle norme interne di ordine pubblico. In aggiunta, secondo il diritto dell'Unione, il principio della tutela giurisdizionale effettiva dei consumatori sancisce il diritto di accesso non a un doppio grado di giudizio, ma soltanto a un giudice (punti 47 e 48).

Tuttavia, le condizioni stabilite dalle legislazioni nazionali affinché le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolino il consumatore, alle quali si riferisce l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, non possono pregiudicare la sostanza del diritto, spettante ai consumatori in forza di tale disposizione, a non essere vincolati da una clausola reputata abusiva (punto 51).

Di conseguenza, la Corte dichiara che, in presenza di una o di più clausole contrattuali la cui eventuale abusività non sia ancora stata esaminata nell'ambito di un precedente controllo giurisdizionale del contratto controverso terminato con una decisione munita di autorità di cosa giudicata, il giudice nazionale, regolarmente adito dal consumatore mediante un'opposizione incidentale, è tenuto a valutare, su istanza delle parti o d'ufficio qualora disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, l'eventuale abusività di tali clausole (punto 2, secondo comma, del dispositivo). Infatti, in assenza di un siffatto controllo, la tutela del consumatore si rivelerebbe incompleta ed insufficiente e costituirebbe un mezzo inadeguato ed inefficace per far cessare l'utilizzo di questo tipo di clausole, contrariamente a quanto disposto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 (punto 52).

Sentenza del 17 maggio 2022 (Grande Sezione), Ibercaja Banco (C-600/19, [EU:C:2022:394](#))

Procedimento di esecuzione ipotecaria – Carattere abusivo della clausola che stabilisce il tasso nominale degli interessi di mora e della clausola di esigibilità anticipata contenute nel contratto di mutuo – Autorità di cosa giudicata e decadenza – Perdita della possibilità di far valere il carattere abusivo di una clausola del contratto dinanzi a un organo giurisdizionale – Potere di controllo d'ufficio del giudice nazionale

La controversia oggetto del procedimento principale contrapponeva MA e l'Ibercaja Banco SA relativamente a una richiesta di pagamento degli interessi dovuti all'istituto bancario a causa dell'inadempimento, da parte di MA e PO, del contratto di mutuo ipotecario concluso tra dette parti. Il tribunale competente ha disposto l'esecuzione del titolo ipotecario detenuto dall'Ibercaja Banco e ha autorizzato il sequestro a carico dei consumatori. Solo nel corso del procedimento di esecuzione, precisamente dopo la vendita all'asta dell'immobile ipotecato, MA ha fatto valere il carattere abusivo della clausola relativa agli interessi di mora e della clausola di tasso minimo, vale a dire quando gli effetti dell'autorità di cosa giudicata e della preclusione non consentono né al giudice di esaminare d'ufficio il carattere abusivo delle clausole né al consumatore di far valere il carattere abusivo di dette clausole. Il contratto è stato oggetto di un esame d'ufficio al momento dell'avvio del procedimento di esecuzione ipotecaria, senza tuttavia che l'esame delle clausole controverse fosse né esplicitamente menzionato né motivato.

Nella sua sentenza, la Corte analizza il rapporto tra il principio dell'autorità di cosa giudicata, la decadenza e il potere del giudice nazionale di esaminare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale nell'ambito di un procedimento di esecuzione ipotecaria.

Da un lato, la Corte osserva che l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 ostano a una normativa nazionale che, a causa degli effetti dell'autorità di cosa giudicata e della decadenza, non consente né al giudice di esaminare d'ufficio il carattere abusivo di clausole contrattuali nell'ambito del procedimento di esecuzione ipotecaria, né al consumatore, dopo la scadenza del termine per proporre opposizione, di far valere il carattere abusivo di tali clausole contrattuali nel procedimento in parola o in un successivo procedimento dichiarativo. Tale interpretazione della direttiva è applicabile qualora dette clausole siano state oggetto di un esame d'ufficio al momento dell'avvio del procedimento di esecuzione ipotecaria, senza che il citato esame sia stato esplicitamente menzionato o motivato nella decisione che autorizza l'esecuzione ipotecaria e senza che quest'ultima indichi che un siffatto esame non potrà più essere rimesso in discussione in assenza di opposizione. Infatti, nella misura in cui non è stato informato, nell'ambito della decisione che autorizza l'esecuzione ipotecaria, dell'esistenza di un esame d'ufficio del carattere abusivo delle clausole contrattuali, il consumatore non ha potuto valutare con piena cognizione di causa la necessità di proporre ricorso avverso tale decisione. Orbene, un controllo efficace dell'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali non potrebbe essere garantito se l'autorità di cosa giudicata riguardasse anche le decisioni giurisdizionali che non danno atto di un siffatto controllo (punti 49, 50 e punto 1 del dispositivo).

Dall'altro lato, la Corte dichiara, per contro, compatibile con l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 una normativa nazionale che non autorizza un organo giurisdizionale nazionale, che agisce d'ufficio o su domanda del consumatore, a esaminare l'eventuale carattere abusivo di clausole contrattuali quando la garanzia ipotecaria sia stata escussa, il bene ipotecato sia stato venduto e i diritti di proprietà relativi a tale bene siano stati

trasferiti a un terzo. Tuttavia, tale conclusione è subordinata alla condizione che il consumatore il cui bene ipotecato è stato venduto possa far valere i suoi diritti mediante un procedimento successivo, al fine di ottenere il risarcimento del danno economico causato dall'applicazione delle clausole abusive (punto 2 del dispositivo).

Sentenza del 17 maggio 2022 (Grande Sezione), SPV Project 1503 e a. (C-693/19 e C-831/19, [EU:C:2022:395](#))

Procedimenti d'ingiunzione di pagamento e di espropriazione presso terzi – Autorità di cosa giudicata che copre implicitamente la validità delle clausole del titolo esecutivo – Potere del giudice dell'esecuzione di esaminare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo di una clausola

Le controversie oggetto del procedimento principale contrapponevano, da un lato, la SPV Project 1503 Srl e la Dobank SpA, in quanto mandataria dell'Unicredit SpA, a YB e, dall'altro, Banco di Desio e della Brianza SpA e altri istituti di credito a YX e ZW, in merito a procedimenti di esecuzione forzata basati su titoli esecutivi che avevano acquisito autorità di cosa giudicata. I giudici italiani dell'esecuzione si interrogano sul carattere abusivo della clausola penale e della clausola che prevede un interesse moratorio dei contratti di finanziamento, nonché sul carattere abusivo di talune clausole dei contratti di fidejussione. È sulla base di tali contratti che i creditori hanno ottenuto decreti ingiuntivi divenuti definitivi. Tuttavia, i giudici rilevano che, in forza dei principi processuali nazionali, in caso di mancata opposizione da parte del consumatore, l'autorità di cosa giudicata di un decreto ingiuntivo copre il carattere non abusivo delle clausole del contratto di fidejussione, e ciò anche in assenza di qualsiasi esame espresso, da parte del giudice che ha emesso tale decreto ingiuntivo, del carattere abusivo di tali clausole.

Nella sua sentenza, la Corte precisa il rapporto tra il principio dell'autorità di cosa giudicata e il potere del giudice dell'esecuzione di esaminare d'ufficio, nell'ambito di un procedimento d'ingiunzione di pagamento, il carattere abusivo di una clausola di un contratto alla base di tale ingiunzione.

A questo proposito, la Corte dichiara che l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa controllare l'eventuale carattere abusivo delle clausole alla base di detta ingiunzione per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di quest'ultima copre implicitamente la validità di dette clausole. Più specificamente, una normativa secondo la quale un esame d'ufficio del carattere abusivo delle clausole contrattuali si considera avvenuto e coperto dall'autorità di cosa giudicata, anche in assenza di qualsiasi motivazione in tal senso nel decreto ingiuntivo, può privare del suo contenuto l'obbligo del giudice nazionale di procedere a un esame d'ufficio dell'eventuale carattere abusivo delle clausole di cui trattasi. In un caso del genere, l'esigenza di una tutela giurisdizionale effettiva impone che il giudice dell'esecuzione possa valutare, anche per la prima volta, l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto alla base del decreto ingiuntivo. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come «consumatore» ai sensi della direttiva in parola è irrilevante a tale riguardo (punti da 65 a 68 e dispositivo).

Sentenza del 17 maggio 2022 (Grande Sezione), Impuls Leasing România (C-725/19, EU:C:2022:396)

Procedimento di esecuzione forzata di un contratto di leasing avente la caratteristica di titolo esecutivo – Opposizione all'esecuzione – Normativa nazionale che non consente al giudice investito di tale opposizione di verificare il carattere abusivo delle clausole di un titolo esecutivo – Potere del giudice dell'esecuzione di esaminare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo di una clausola – Sussistenza di un ricorso di diritto comune che consente il controllo del carattere abusivo di dette clausole – Necessità di una cauzione per sospendere il procedimento di esecuzione

La controversia principale contrapponeva IO alla Impuls Leasing România IFN SA, relativamente a un'opposizione all'esecuzione avverso atti di esecuzione forzata riguardanti un contratto di leasing. Il giudice rumeno riferisce che il contratto di leasing sulla base del quale è stato avviato il procedimento di esecuzione forzata contiene alcune clausole che potrebbero essere considerate abusive. Tuttavia, la normativa rumena non consente al giudice dell'esecuzione di un credito, investito di un'opposizione a tale esecuzione, di valutare, d'ufficio o su domanda del consumatore, il carattere abusivo delle clausole di un contratto stipulato tra un consumatore e un professionista che costituisce titolo esecutivo, per il motivo che esiste un ricorso di diritto comune nell'ambito del quale il carattere abusivo delle clausole di un tale contratto può essere controllato dal giudice adito con il ricorso in parola. È vero che il giudice di merito, adito con un ricorso distinto da quello relativo al procedimento di esecuzione, dispone della facoltà di sospendere detto procedimento. Tuttavia, il consumatore che chiede la sospensione del procedimento di esecuzione è tenuto a versare una cauzione calcolata sulla base del valore dell'oggetto del ricorso.

Nella sua sentenza, la Corte si interroga sul potere del giudice nazionale di esaminare d'ufficio il carattere abusivo delle clausole di un titolo esecutivo quando è investito di un'opposizione all'esecuzione di tale titolo.

A questo proposito, essa dichiara che l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, nonché il principio di effettività ostano a una normativa nazionale che non consente al giudice dell'esecuzione di un credito, investito di un'opposizione a detta esecuzione, di valutare, d'ufficio o su domanda del consumatore, il carattere abusivo delle clausole di un contratto che costituisce titolo esecutivo, dal momento che il giudice di merito, che può essere investito di un'azione distinta di diritto comune al fine di fare esaminare il carattere eventualmente abusivo delle clausole di un siffatto contratto, può sospendere il procedimento di esecuzione fino a che si pronunci sul merito solo dietro versamento di una cauzione, calcolata ad esempio sulla base del valore dell'oggetto del ricorso, di un'entità che è idonea a scoraggiare il consumatore dall'introdurre e dal mantenere un siffatto ricorso. Per quanto riguarda la cauzione di cui trattasi, la Corte precisa che le spese che un'azione giudiziaria implicherebbe rispetto all'importo del debito contestato non devono essere tali da scoraggiare il consumatore dall'adire il giudice. Orbene, è verosimile che un debitore insolvente non disponga delle risorse finanziarie necessarie per costituire la garanzia richiesta. Ciò è vero a maggior ragione se il valore dei ricorsi proposti è notevolmente superiore al valore totale del contratto, come sembrava avvenire nel procedimento principale (punti 58, 59 e dispositivo).

3. Concessione di provvedimenti provvisori

Sentenza del 14 marzo 2013, Aziz (C-415/11, [EU:C:2013:164](#))

Contratto di mutuo ipotecario – Procedimento di esecuzione ipotecaria – Competenze del giudice nazionale di merito

In questa sentenza, il cui contesto fattuale e giuridico è stato illustrato in precedenza³⁷, la Corte precisa altresì che, quando il regime processuale nazionale comporta l'impossibilità per il giudice del merito, dinanzi al quale il consumatore ha presentato una domanda volta ad eccepire il carattere abusivo di una clausola contrattuale che funge da fondamento del titolo esecutivo, di emanare provvedimenti provvisori atti a sospendere il procedimento di esecuzione ipotecaria, allorché la concessione di tali provvedimenti risulta necessaria per garantire la piena efficacia della sua decisione finale, tale regime è idoneo a compromettere l'effettività della tutela voluta dalla direttiva 93/13 (punto 59).

In mancanza di tale possibilità, in tutte le ipotesi in cui l'esecuzione immobiliare sul bene ipotecato abbia avuto luogo prima che il giudice del merito pronunciasse la decisione con cui dichiara abusiva la clausola contrattuale che si trova all'origine dell'ipoteca e, di conseguenza, nullo il procedimento esecutivo, una siffatta decisione consentirebbe di garantire al consumatore soltanto una tutela meramente risarcitoria, la quale si rivelerebbe incompleta ed insufficiente e costituirebbe un mezzo inadeguato ed inefficace per far cessare il ricorso a suddetta clausola, in contrasto con quanto disposto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva in parola (punto 60).

4. Valutazione del carattere abusivo di una clausola compromissoria

Sentenza del 26 ottobre 2006, Mostaza Claro (C-168/05, [EU:C:2006:675](#))

Mancata contestazione del carattere abusivo di una clausola in sede di procedura arbitrale – Possibilità di sollevare tale eccezione nell'ambito della procedura di impugnazione del lodo

Il 2 maggio 2002 è stato concluso tra la Móvil e una consumatrice un contratto di abbonamento ad una linea di telefonia mobile. Tale contratto conteneva una clausola compromissoria la quale sottoponeva ogni controversia concernente il contratto di cui trattasi all'arbitrato dell'Asociación Europea de Arbitraje de Derecho y Equidad (Associazione europea per l'arbitrato secondo diritto e secondo equità; in prosieguo: l'«AEADE»).

³⁷ Per quanto attiene al contesto fattuale e giuridico, v. la rubrica II. 3 dal titolo «Nozione di "significativo squilibrio" a danno del consumatore», pag. 23.

Detta consumatrice ha impugnato il lodo arbitrale dell'AEADE dinanzi al giudice del rinvio, sostenendo che il carattere abusivo della clausola compromissoria comportava la nullità dell'accordo arbitrale.

Chiamata a pronunciarsi sulla controversia, l'Audiencia Provincial de Madrid (Corte provinciale di Madrid, Spagna) ha constatato che non vi era dubbio che la citata clausola compromissoria fosse una clausola contrattuale abusiva e, di conseguenza, nulla.

Tuttavia, poiché la consumatrice non ha fatto valere tale nullità nell'ambito del procedimento arbitrale, al fine di interpretare il diritto nazionale in modo conforme alla direttiva 93/13, essa ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale. Più in particolare, essa chiedeva se, chiamata a pronunciarsi su una domanda di annullamento di un lodo arbitrale sfavorevole al consumatore emanato al termine di una procedura arbitrale imposta da una clausola di un contratto di abbonamento per la telefonia mobile che deve essere qualificata come abusiva, il giudice nazionale possa darvi seguito quando il consumatore non ha fatto valere detto carattere dinanzi all'arbitro.

Nella sua sentenza, la Corte ritiene che la direttiva 93/13 implichi che un giudice nazionale rilevi la nullità dell'accordo arbitrale ed annulli il lodo, nel caso ritenga che tale accordo contenga una clausola abusiva, anche qualora il consumatore abbia fatto valere tale nullità solo nell'ambito dell'impugnazione del lodo. Infatti, l'obiettivo perseguito dall'articolo 6 della direttiva di cui trattasi, che impone agli Stati membri di prevedere che le clausole abusive non vincolino i consumatori, non potrebbe essere raggiunto qualora il giudice investito di un'impugnazione di un lodo arbitrale non potesse valutare la nullità di tale decisione per il solo motivo che il consumatore non ha fatto valere la nullità della clausola compromissoria nell'ambito del procedimento arbitrale. Una simile omissione da parte del consumatore non potrebbe dunque in alcun caso essere compensata dall'azione di soggetti terzi rispetto alle parti contrattuali e, quindi, il sistema di tutela speciale creato dalla direttiva risulterebbe in definitiva compromesso (punti 30, 31 e dispositivo).

Sentenza del 6 ottobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones (C-40/08, [EU:C:2009:615](#))

Clausola compromissoria abusiva – Nullità – Lodo arbitrale che ha acquisito autorità di cosa giudicata – Esecuzione forzata – Competenza del giudice nazionale dell'esecuzione a rilevare d'ufficio la nullità di una clausola compromissoria abusiva

Il 24 maggio 2004 veniva stipulato un contratto di abbonamento per la telefonia mobile tra la Asturcom e una consumatrice. Tale contratto conteneva una clausola compromissoria la quale sottoponeva ogni controversia concernente l'esecuzione del contratto stesso all'arbitrato dell'Asociación Europea de Arbitraje de Derecho y Equidad (Associazione europea per l'arbitrato secondo diritto e secondo equità; in prosieguo: l'«AEADE»). La sede di tale ente arbitrale, che non è indicata nel contratto, si trova a Bilbao (Spagna).

Poiché detta consumatrice non saldava alcune fatture e recedeva dal contratto prima dello scadere della durata minima dell'abbonamento convenuta, la Asturcom ha avviato nei suoi confronti un procedimento arbitrale dinanzi alla AEADE.

Il lodo arbitrale emesso il 14 aprile 2005 ha condannato detta consumatrice a pagare una somma pari a EUR 669,60. Il 29 ottobre 2007 l'Asturcom ha proposto dinanzi al Juzgado de Primera Instancia n. 4 de Bilbao (Tribunale di primo grado n. 4 di Bilbao, Spagna) una domanda di esecuzione forzata del suddetto lodo arbitrale.

Nella sua decisione di rinvio, detto giudice constata che la clausola compromissoria contenuta nel contratto d'abbonamento aveva carattere abusivo. Tuttavia, nutrendo dubbi riguardo alla compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell'Unione, in particolare per quanto riguarda le norme procedurali interne, esso ha deciso di adire la Corte in via pregiudiziale.

Chiamata a pronunciarsi, la Corte dichiara che un giudice nazionale investito di una domanda per l'esecuzione forzata di un lodo arbitrale che ha acquisito autorità di cosa giudicata, emesso in assenza del consumatore, è tenuto, a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, a valutare d'ufficio il carattere abusivo della clausola compromissoria contenuta in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, qualora, secondo le norme procedurali nazionali, egli possa procedere a tale valutazione nell'ambito di ricorsi analoghi di natura interna. In tal caso, incombe a detto giudice di trarre tutte le conseguenze che ne derivano secondo il diritto nazionale affinché il consumatore di cui trattasi non sia vincolato da detta clausola (punto 1 del dispositivo).

In vista di siffatta valutazione la Corte precisa, da un lato, che l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 è una norma di carattere imperativo e, dall'altro, che, considerate la natura e l'importanza dell'interesse pubblico sul quale si fonda la tutela che detta direttiva garantisce ai consumatori, il suo articolo 6 deve essere considerato come una norma equivalente alle disposizioni nazionali che occupano, nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno, il rango di norme di ordine pubblico (punti 51 e 52).

V. Effetti della dichiarazione del carattere abusivo di una clausola

1. Sorte del contratto contenente una clausola abusiva

Sentenza del 15 marzo 2012, Pereničová e Perenič (C-453/10, [EU:C:2012:144](#))

Erronea indicazione del tasso annuo effettivo globale – Incidenza delle pratiche commerciali sleali e delle clausole abusive sulla validità del contratto nel suo complesso

Una coppia di mutuatari ha ottenuto un credito di SKK 150 000 (EUR 4 979) dalla SOS, istituto non bancario che concede crediti al consumo mediante contratti standard. In forza del contratto di credito, il prestito doveva essere rimborsato in 32 rate mensili di SKK 6 000 (EUR 199) l'una, alle quali si aggiungeva una trentatreesima rata pari all'importo del credito concesso. I mutuatari erano pertanto tenuti a restituire la somma di SKK 342 000 (EUR 11 352).

Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) del credito – ovvero la totalità delle spese associate al credito a carico del consumatore – era stato indicato in detto contratto come pari al 48,63%.

La coppia di mutuatari ha presentato un ricorso dinanzi all'Okresný súd Prešov (Tribunale distrettuale di Prešov, Slovacchia), al fine di far accertare che il loro contratto di credito conteneva diverse clausole abusive, quale l'inesatta indicazione del TAEG, e chiedevano a tale giudice di accertare la nullità del contratto nel suo complesso.

Detto giudice ha chiesto alla Corte se le disposizioni della direttiva 93/13 gli consentissero di dichiarare la nullità di un contratto con un consumatore contenente clausole abusive qualora tale soluzione sia più favorevole al consumatore.

Nella sua sentenza, la Corte rammenta, anzitutto, che la finalità della direttiva 93/13 consiste nell'eliminare le clausole abusive contenute nei contratti con i consumatori, salvaguardando al contempo, ove possibile, la validità del contratto nel suo complesso, e non nell'annullare tutti i contratti contenenti clausole siffatte. Per quanto riguarda i criteri che permettono di valutare se un contratto possa effettivamente essere mantenuto in vigore senza le clausole abusive, la Corte rileva che occorre applicare un approccio obiettivo ai sensi del quale la posizione di una delle parti del contratto, nella fattispecie il consumatore, non può essere presa in considerazione quale criterio determinante per disciplinare la sorte futura del contratto. Di conseguenza, la suddetta direttiva osta a che, nel valutare se un contratto contenente una o diverse clausole abusive possa essere mantenuto in vigore in assenza di dette clausole, siano presi in considerazione solo gli effetti vantaggiosi per il consumatore derivanti dall'annullamento di detto contratto nel suo complesso (punto 36 e punto 1 del dispositivo).

Tuttavia, la Corte constata che la direttiva 93/13 ha effettuato solo un'armonizzazione parziale e minima delle legislazioni nazionali relativamente alle clausole abusive, riconoscendo al contempo agli Stati membri la possibilità di garantire un livello di tutela per i consumatori più elevato di quello previsto dalla direttiva stessa. Di conseguenza, tale direttiva non osta ad una normativa nazionale adottata da uno Stato membro, nel rispetto del diritto dell'Unione, la quale

permetta di dichiarare la nullità complessiva di un contratto stipulato tra un professionista ed un consumatore e contenente una o più clausole abusive, qualora ciò risulti garantire una migliore tutela del consumatore (punto 1 del dispositivo).

Sentenza del 14 giugno 2012, Banco Español de Crédito (C-618/10, [EU:C:2012:349](#))

*Clausola abusiva sugli interessi moratori – Procedimento d'ingiunzione di pagamento –
Competenze del giudice nazionale*

Tale causa ha origine in Spagna, paese in cui è consentito rivolgersi alla giustizia con domande volte a far ordinare il pagamento di un debito pecuniario, scaduto, esigibile e non superiore a EUR 30 000, purché l'ammontare di tale debito venga debitamente provato. Qualora una simile domanda venga proposta nel rispetto dei suddetti requisiti, il debitore è tenuto a pagare il suo debito o può opporsi al pagamento entro 20 giorni e far giudicare la sua causa nell'ambito di un procedimento civile ordinario.

Tuttavia, la legislazione spagnola non autorizza i giudici investiti di una domanda d'ingiunzione di pagamento a dichiarare, d'ufficio, la nullità delle clausole abusive contenute in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore. Pertanto, l'esame del carattere abusivo delle clausole di un simile contratto è ammesso soltanto nel caso in cui il consumatore si opponga al pagamento.

Inoltre, quando un giudice spagnolo ha la facoltà di accertare la nullità di una clausola abusiva inserita in un contratto stipulato con un consumatore, la normativa nazionale gli permette di integrare il contratto rivedendo il contenuto di tale clausola così da eliminarne il carattere abusivo.

Nel caso di specie, un privato aveva stipulato un contratto di mutuo per un ammontare di EUR 30 000 con una banca spagnola per l'acquisto di un autoveicolo. Sebbene la scadenza del contratto fosse stata fissata al 2014, la banca creditrice ha ritenuto che quest'ultimo avesse avuto termine precedentemente a tale data, dal momento che, al mese di settembre 2008, i pagamenti corrispondenti a sette mensilità non erano ancora stati effettuati. La banca ha quindi proposto al Juzgado de Primera Instancia n. 2 de Sabadell (Tribunale di primo grado n. 2 di Sabadell, Spagna) una domanda di ingiunzione di pagamento pari alle mensilità rimaste insolte, maggiorate degli interessi convenuti tra le parti e delle spese. Il giudice ha dichiarato d'ufficio la nullità della clausola relativa agli interessi moratori in quanto clausola abusiva, poiché il tasso era stato fissato al 29%, ed ha fissato il nuovo tasso degli interessi al 19%, riferendosi al tasso d'interesse legale ed al tasso degli interessi moratori. Inoltre, ha ordinato all'istituto di credito di effettuare un nuovo calcolo dell'ammontare degli interessi.

Nell'ambito del procedimento di impugnazione contro tale decisione, il giudice spagnolo del rinvio voleva sapere, in particolare, se la normativa spagnola che permette ai giudici non solo di escludere, ma anche di rivedere il contenuto delle clausole abusive sia compatibile con la direttiva 93/13.

La Corte ricorda che, ai sensi della direttiva 93/13, una clausola abusiva inserita in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore non vincola quest'ultimo e che il contratto che

contiene detta clausola resta vincolante per le parti secondo i medesimi termini, qualora esso possa sussistere senza la suddetta clausola abusiva. Pertanto, la Corte dichiara che tale direttiva osta alla normativa spagnola nella parte in cui quest'ultima consente al giudice nazionale, qualora accerti la nullità di una clausola abusiva, di rivedere il contenuto di tale clausola (punto 2 del dispositivo).

Una tale facoltà, se fosse riconosciuta al giudice nazionale, potrebbe eliminare l'effetto dissuasivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice non applicazione delle clausole abusive nei confronti del consumatore. Ne consegue che tale facoltà garantirebbe una tutela dei consumatori meno efficace di quella risultante dalla non applicazione delle suddette clausole. Infatti, se il giudice nazionale potesse rivedere il contenuto delle clausole abusive, i professionisti rimarrebbero tentati di utilizzare tali clausole, consapevoli che, quand'anche esse fossero invalidate, il contratto potrebbe nondimeno essere integrato dal giudice in modo tale da garantire i loro interessi (punto 69).

Di conseguenza, allorché constatino l'esistenza di una clausola abusiva, i giudici nazionali sono tenuti unicamente ad escludere l'applicazione di siffatta clausola affinché non produca effetti vincolanti nei confronti del consumatore, senza essere autorizzati a rivedere il contenuto della medesima. Infatti, il contratto nel quale è contenuta la clausola deve sussistere, in linea di principio, senz'altra modifica che non sia quella risultante dalla soppressione delle clausole abusive, purché, conformemente alle norme di diritto interno, una simile sopravvivenza del contratto sia giuridicamente possibile (punto 65).

2. Sostituzione della clausola abusiva

Sentenza del 30 aprile 2014, Kásler e Káslerné Rábai (C-26/13, [EU:C:2014:282](#))

Contratti di credito al consumo redatti in valuta estera – Clausole relative ai tassi di cambio – Differenza tra il corso di acquisto, applicabile all'erogazione del mutuo, ed il corso di vendita, applicabile al suo rimborso – Poteri del giudice nazionale in presenza di una clausola qualificata come «abusiva» – Sostituzione della clausola abusiva con una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva – Ammissibilità

In questa sentenza, il cui contesto fattuale e giuridico è stato illustrato in precedenza³⁸, la Corte dichiara altresì che, nell'ipotesi in cui la rimozione di una clausola abusiva rendesse il contratto, come nel caso di specie, ineseguibile, la direttiva 93/13 non osta a che il giudice nazionale sostituisca la clausola censurata con una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva. Infatti un approccio del genere permette di raggiungere l'obiettivo della direttiva, consistente in particolare nel ristabilire un equilibrio tra le parti pur mantenendo, nella misura del possibile, la validità del contratto nel suo insieme (punto 3 del dispositivo).

³⁸ Per quanto attiene al contesto fattuale e giuridico, v. la rubrica I.3. 3.2 dal titolo «Esclusioni dall'ambito di applicazione della direttiva 93/13 – Clausole contrattuali che definiscono l'oggetto principale del contratto oppure che vertono sul prezzo o la remunerazione e sui servizi o i beni che devono essere forniti in cambio», pag. 12. Questa sentenza è presentata anche alla rubrica III.2. «Requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza».

Se una sostituzione siffatta non fosse permessa e se il giudice fosse obbligato ad annullare il contratto, il carattere dissuasivo della sanzione di nullità nonché l'obiettivo di tutela del consumatore rischierebbero di essere compromessi. Nella fattispecie, un annullamento avrebbe per effetto di rendere esigibile l'integralità del residuo dovuto. Orbene, ciò può eccedere le capacità finanziarie del consumatore e, pertanto, penalizzare quest'ultimo piuttosto che il mutuante, il quale, considerata la suddetta conseguenza, potrebbe non essere stimolato ad evitare l'inserimento di tali clausole nei suoi contratti (punti 83 e 84).

Sentenza del 3 ottobre 2019, Dziubak (C-260/18, [EU:C:2019:819](#))

Mutuo ipotecario indicizzato in una valuta estera – Clausola relativa alla determinazione del tasso di cambio tra le valute – Effetti della dichiarazione del carattere abusivo di una clausola – Possibilità per il giudice di porre rimedio alle clausole abusive ricorrendo a clausole generali del diritto civile – Valutazione dell'interesse del consumatore – Sussistenza del contratto senza clausole abusive

Nel 2008 una coppia di mutuatari ha stipulato con la banca Raiffeisen un contratto di mutuo ipotecario espresso in zloty polacchi (PLN), ma indicizzato sul franco svizzero (CHF). Pertanto, mentre i fondi erano messi a disposizione in PLN, il debito residuo del mutuo e le rate mensili da pagare erano espressi in CHF, tuttavia con modalità tali per cui queste ultime dovevano essere prelevate in PLN dal conto bancario dei mutuatari. All'atto dell'erogazione del mutuo, la somma residua dovuta ed espressa in CHF è stata determinata sulla base del corso di acquisto PLN-CHF applicabile presso Raiffeisen alla data dell'erogazione, mentre le rate mensili di rimborso sono state calcolate in funzione del corso di vendita PLN-CHF applicabile presso detta banca alla data della loro esigibilità. Avendo concluso un contratto di mutuo indicizzato sul CHF, i mutuatari beneficiavano di un tasso di interesse fondato sul tasso di detta valuta, che era inferiore a quello applicabile al PLN, ma erano esposti al rischio di cambio risultante dalla fluttuazione del corso di cambio PLN-CHF.

I mutuatari hanno adito il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia) per ottenere l'accertamento della nullità del contratto di mutuo in ragione del fatto che le clausole di detto contratto che prevedevano l'applicazione di una differenza di cambio tra il corso di acquisto per la messa a disposizione dei fondi e il corso di vendita per il loro rimborso costituirebbero clausole abusive illecite che non li vincolerebbero in forza della direttiva 93/13.

Secondo i mutuatari, una volta eliminate le clausole controverse, sarebbe impossibile determinare un corso di cambio corretto, cosicché il contratto non potrebbe essere mantenuto. Essi sostenevano, inoltre, che, anche laddove fosse possibile dare esecuzione al contratto di mutuo in mancanza di tali clausole, come contratto di mutuo espresso in PLN ma non più indicizzato sul CHF, il mutuo dovrebbe continuare a beneficiare degli interessi più vantaggiosi collegati a quest'ultima valuta.

Riferendosi alla sentenza Kásler³⁹, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte se, a seguito della loro soppressione, le clausole abusive potessero essere sostituite da disposizioni generali del diritto interno che prevedono che gli effetti espressi in un contratto siano integrati dagli effetti risultanti dai principi di equità o dagli usi.

Il giudice nazionale ha altresì chiesto se la direttiva 93/13 gli consenta di invalidare un contratto quando il suo mantenimento senza le clausole abusive avrebbe come conseguenza la modifica della natura dell'oggetto principale di detto contratto poiché, benché il mutuo non sia più indicizzato sul CHF, gli interessi continuerebbero ad essere calcolati sulla base del tasso applicabile a tale valuta.

Con la sua sentenza, la Corte constata, anzitutto, che la possibilità di sostituzione prevista nella sentenza Kásler è limitata alle disposizioni di diritto interno di natura suppletiva o applicabili in caso di accordo tra le parti e si basa, in particolare, sul rilievo secondo cui si presuppone che tali disposizioni non contengano clausole abusive (punto 59).

Si presume, infatti, che tali disposizioni riflettano l'equilibrio che il legislatore nazionale ha inteso stabilire tra l'insieme dei diritti e degli obblighi delle parti di taluni contratti per i casi in cui le parti non si sono discostate da una regola standard prevista dal legislatore nazionale per i contratti di cui trattasi oppure hanno espressamente scelto l'applicabilità di una regola istituita dal legislatore nazionale a tal fine. Orbene, le succitate disposizioni generali del diritto polacco non risultano essere state oggetto di una valutazione specifica del legislatore al fine di stabilire tale equilibrio, di modo che tali disposizioni non beneficiano della presunzione di non abusività (punti 60 e 61).

La Corte ritiene pertanto che tali disposizioni non possano colmare le lacune di un contratto provocate dall'eliminazione delle clausole abusive contenute in quest'ultimo (punto 62).

In tale contesto, la Corte dichiara che, atteso che la possibilità di sostituzione serve a garantire l'attuazione della protezione del consumatore, tutelando i suoi interessi reali e attuali contro le conseguenze eventualmente pregiudizievoli che possono derivare dall'invalidazione del contratto di cui trattasi nel suo complesso, tali conseguenze devono essere valutate alla luce delle circostanze esistenti o prevedibili al momento della controversia relativa all'eliminazione delle clausole abusive interessate e non rispetto a quelle esistenti al momento della conclusione del contratto (punto 2 del dispositivo).

La Corte ricorda poi che, in forza della direttiva 93/13, un contratto privato delle clausole abusive che conteneva resta vincolante per le parti per quanto attiene alle altre clausole che lo compongono, a condizione che esso possa sussistere in assenza di dette clausole abusive eliminate e una siffatta sopravvivenza del contratto sia giuridicamente possibile nel diritto interno. A questo proposito, la Corte osserva che, secondo il giudice nazionale, dopo la mera eliminazione delle clausole relative alla differenza di cambio, la natura dell'oggetto principale del contratto sembra mutare in forza dell'effetto congiunto dell'abbandono dell'indicizzazione sul

³⁹ Sentenza della Corte del 30 aprile 2014, [Kásler e Káslerné Rábai](#) (C-26/13, EU:C:2014:282) presentata alla rubrica I.3. 3.2 «Esclusioni dall'ambito di applicazione della direttiva 93/13 – Clausole contrattuali che definiscono l'oggetto principale del contratto oppure che vertono sul prezzo o la remunerazione e sui servizi o i beni che devono essere forniti in cambio».

CHF e del mantenimento dell'applicazione di un tasso di interesse fondato sul tasso del CHF. Orbene, posto che una siffatta modifica sembrerebbe giuridicamente impossibile nel diritto polacco, la direttiva non osta a un annullamento del contratto controverso da parte del giudice polacco (punti 39, 42 e 43).

Su questo punto, la Corte sottolinea che la dichiarazione di nullità delle clausole controverse porterebbe non soltanto all'eliminazione del meccanismo di indicizzazione e alla differenza di cambio, ma, indirettamente, anche al venir meno del rischio di cambio, che è direttamente legato all'indicizzazione del prestito in una determinata valuta. Orbene, la Corte ha ricordato che le clausole relative al rischio di cambio definiscono l'oggetto principale di un contratto di mutuo indicizzato su una valuta estera, cosicché la possibilità oggettiva del mantenimento del contratto di mutuo di cui trattasi nel caso di specie risulta, in ogni caso, incerta (punto 44).

Infine, la Corte ricorda che il sistema di tutela dalle clausole abusive istituito dalla direttiva non si applica laddove il consumatore preferisca non avvalersene. A questo riguardo, la Corte precisa che il consumatore deve altresì avere il diritto, in applicazione di questo medesimo sistema, di opporsi ad essere tutelato avverso le conseguenze pregiudizievoli provocate dall'invalidazione del contratto nel suo complesso qualora egli non intenda invocare detta protezione (punto 55).

Sentenza del 7 novembre 2019, Kanyebe e a. (cause riunite da C-349/18 a C-351/18, EU:C:2019:936) ⁴⁰

Condizioni generali di trasporto di un'impresa ferroviaria – Disposizioni legislative o regolamentari imperative – Clausola penale – Poteri del giudice nazionale

Tale sentenza si inserisce nell'ambito di tre controversie sorte fra la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) e tre passeggeri in merito a supplementi tariffari richiesti a questi ultimi per aver viaggiato in treno senza titolo di trasporto. Infatti, a seguito del rifiuto di detti passeggeri di regolarizzare la loro situazione pagando immediatamente il prezzo del viaggio, maggiorato di supplementi, oppure successivamente un importo forfettario, la SNCB li ha convenuti in giudizio chiedendo che fossero condannati a pagarle le somme dovute a causa di dette violazioni delle sue condizioni di trasporto. In tale contesto, la SNCB ha affermato che il rapporto fra la stessa e detti passeggeri non rivestiva natura contrattuale, bensì natura amministrativa, poiché questi ultimi non avevano acquistato un titolo di trasporto. Chiamato a pronunciarsi su tali controversie, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte, in particolare, di prendere posizione sulla portata della tutela conferita dalla direttiva 93/13 a tali passeggeri che utilizzavano i servizi di una società di trasporto senza un relativo titolo.

La Corte ricorda, in limine, che, conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13, le clausole contrattuali che riproducono, in particolare, disposizioni legislative o regolamentari imperative non sono soggette alle disposizioni di tale direttiva e che spetta al giudice nazionale verificare se la clausola in questione rientri in tale esclusione dall'ambito di applicazione di tale direttiva. Fondandosi nondimeno sull'ipotesi che tale clausola rientri in detto ambito di applicazione, la Corte esamina i poteri del giudice nazionale in forza dell'articolo 6, paragrafo 1,

⁴⁰ Questa sentenza è presentata anche alla rubrica V.3. «Altri effetti».

della direttiva 93/13 allorché accerti il carattere abusivo di una clausola contrattuale, ai sensi di detta direttiva (punto 61).

La Corte dichiara che tale disposizione osta parimenti a che un giudice nazionale sostituisca alla medesima clausola, in applicazione di principi del suo diritto contrattuale, una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva, salvo se il contratto di cui trattasi non possa sussistere in caso di soppressione della clausola abusiva e l'annullamento del contratto nel suo complesso esponga il consumatore a conseguenze particolarmente pregiudizievoli (punto 2 del dispositivo).

Sentenza del 3 marzo 2020 (Grande Sezione), Gómez del Moral Guasch (C-125/18, EU:C:2020:138)

Contratto di mutuo ipotecario – Tasso d'interesse variabile – Indice di riferimento fondato sui mutui ipotecari delle casse di risparmio – Indice risultante da una disposizione regolamentare o amministrativa – Inserimento unilaterale di una tale clausola da parte del professionista – Controllo da parte del giudice nazionale relativo all'obbligo di trasparenza – Conseguenze dell'accertamento del carattere abusivo della clausola

In questa sentenza, il cui contesto fattuale e giuridico è stato illustrato in precedenza⁴¹, la Corte ricorda che l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 non osta a che il giudice nazionale, in applicazione di principi del diritto contrattuale, sopprima una clausola abusiva di un contratto tra un professionista e un consumatore sostituendola con una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva in situazioni in cui dichiarare invalida la clausola abusiva obbligherebbe il giudice ad annullare il contratto nella sua interezza, esponendo in tal modo il consumatore a conseguenze particolarmente pregiudizievoli (punto 61).

Un tale annullamento del contratto, infatti, potrebbe avere, in linea di principio, l'effetto di rendere immediatamente esigibile l'importo residuo del mutuo ancora dovuto in proporzioni che potrebbero eccedere le capacità finanziarie del consumatore e, pertanto, tenderebbe a penalizzare quest'ultimo piuttosto che il mutuante, il quale non sarebbe, di conseguenza, dissuaso dall'inserire clausole di tal genere nei contratti da esso proposti. Nella specie, il legislatore spagnolo, dalla conclusione del contratto di mutuo controverso, ha introdotto un indice «sostitutivo», il quale, con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, presenta carattere suppletivo. In tale contesto, la Corte considera che gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, non ostano a che, nell'ipotesi di nullità di una clausola contrattuale abusiva che fissa un indice di riferimento per il calcolo degli interessi variabili di un mutuo, il giudice nazionale sostituisca a tale indice detto indice sostitutivo, applicabile in assenza di un diverso accordo tra le parti contraenti, a condizione che il contratto di mutuo ipotecario in parola non possa sussistere in caso di soppressione di detta clausola abusiva e che l'annullamento del contratto nella sua interezza sia tale da esporre il consumatore a conseguenze particolarmente pregiudizievoli (punti da 63 a 67 e punto 4 del dispositivo).

⁴¹ Per quanto attiene al contesto fattuale e giuridico, v. la rubrica I.3. 3.1 dal titolo «Esclusioni dall'ambito di applicazione della direttiva 93/13 – Clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative», pag. 9.

Sentenza del 12 gennaio 2023, D.V. (Onorari di avvocato – Principio della tariffa oraria), (C-395/21, [EU:C:2023:14](#))

Contratto di prestazione di servizi legali stipulato tra un avvocato e un consumatore – Clausola che prevede il pagamento di onorari di avvocato secondo il principio della tariffa oraria – Articolo 6, paragrafo 1 – Poteri del giudice nazionale in presenza di una clausola qualificata come «abusiva»

In questa sentenza, il cui contesto fattuale e giuridico è stato illustrato in precedenza ⁴², la Corte si pronuncia sugli effetti dell'accertamento del carattere abusivo di una clausola di un contratto di prestazione di servizi legali stipulato tra un avvocato e un consumatore che fissa il prezzo dei servizi forniti secondo il principio della tariffa oraria. Al riguardo, la Corte osserva che il giudice nazionale ha l'obbligo di disapplicare tale clausola, tranne nel caso in cui il consumatore vi si opponga (punto 55).

La Corte precisa che, qualora, in applicazione delle pertinenti disposizioni di diritto interno, un contratto di prestazione di servizi legali non possa sussistere dopo la soppressione della clausola abusiva relativa al prezzo, e tali servizi siano già stati forniti, la direttiva 93/13 non osta all'invalidazione di detto contratto né a che il giudice nazionale ripristini la situazione in cui il consumatore si sarebbe trovato in assenza di tale clausola, anche quando ciò comporti che il professionista non percepisca alcun compenso per i suoi servizi (punto 59).

Per quanto concerne le conseguenze che la dichiarazione di nullità dei contratti di cui trattasi nel procedimento principale potrebbe comportare per il consumatore, la Corte ricorda la sua giurisprudenza secondo la quale, nel caso di un contratto di mutuo, la dichiarazione di nullità di un siffatto contratto nella sua interezza renderebbe in linea di principio immediatamente esigibile l'importo residuo dovuto a titolo del mutuo in proporzioni che potrebbero eccedere le capacità finanziarie del consumatore e potrebbe comportare conseguenze particolarmente dannose per quest'ultimo. Tuttavia, il carattere particolarmente dannoso della dichiarazione di nullità di un contratto non si riduce unicamente alle conseguenze di natura puramente pecuniaria (punto 61).

Infatti, non è escluso che la dichiarazione di nullità di un contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi legali che siano già stati forniti possa porre il consumatore in una situazione di incertezza giuridica, in particolare nell'ipotesi in cui il diritto nazionale consenta al professionista di reclamare un compenso per tali servizi su un fondamento diverso da quello del contratto dichiarato nullo. Inoltre, l'invalidità del contratto potrebbe eventualmente incidere sulla validità e sull'efficacia degli atti compiuti in forza del contratto medesimo (punto 62).

In tali circostanze, la Corte constata che, nell'ipotesi in cui l'invalidazione del contratto nella sua interezza esponga il consumatore a conseguenze particolarmente dannose, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, la direttiva 93/13 non osta a che il giudice nazionale sani la nullità della clausola abusiva sostituendola con una disposizione di diritto nazionale di natura

⁴² Per quanto attiene al contesto fattuale e giuridico, v. la rubrica I.3. 3.2 dal titolo «Esclusioni dall'ambito di applicazione della direttiva 93/13 – Clausole contrattuali che definiscono l'oggetto principale del contratto oppure che vertono sul prezzo o la remunerazione e sui servizi o i beni che devono essere forniti in cambio», pag. 15. Questa sentenza è presentata anche alla rubrica II.1 «Nozione di "clausola abusiva"» e alla rubrica III.2 «Requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza».

suppletiva o applicabile in caso di accordo tra le parti di detto contratto. Per contro, tale direttiva osta a che il giudice nazionale sostituisca la clausola abusiva dichiarata nulla con una stima giudiziaria del livello del compenso dovuto per detti servizi (punto 4 del dispositivo).

3. Altri effetti

Sentenza del 21 gennaio 2015, Unicaja Banco e Caixabank (C-482/13, C-484/13, C-485/13 e C-487/13, [EU:C:2015:21](#))

Contratti di mutuo ipotecario – Clausole relativa agli interessi di mora – Clausole abusive – Procedimento di esecuzione ipotecaria – Moderazione dell'importo degli interessi – Competenze del giudice nazionale

I procedimenti principali riguardavano procedimenti di esecuzione ipotecaria avviati dall'Unicaja Banco e dalla Caixabank per l'esecuzione forzata di varie ipoteche. Inoltre, tutti i contratti di mutuo interessati nei procedimenti principali contenevano una clausola che consentiva, in caso di inadempimento del mutuatario ai suoi obblighi di pagamento, al mutuante di anticipare la data di esigibilità inizialmente pattuita e di richiedere il pagamento dell'intero capitale dovuto, maggiorato degli interessi di mora, delle commissioni e delle spese concordati. L'Unicaja Banco e la Caixabank hanno presentato, dinanzi al giudice del rinvio, domande di esecuzione forzata sugli importi dovuti in applicazione dei tassi d'interesse di mora previsti dai contratti di mutuo ipotecario di cui trattasi.

Nell'ambito di tali ricorsi, detto giudice ha esaminato la questione del carattere «abusivo» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, delle clausole relative ai tassi d'interessi di mora nonché dell'applicazione di detti tassi al capitale la cui esigibilità anticipata è dovuta al ritardo nel pagamento. A tal proposito il giudice del rinvio ha avanzato, tuttavia, dubbi in merito alle conseguenze da trarre dal carattere abusivo di dette clausole alla luce della disposizione nazionale in virtù della quale il giudice nazionale, investito di un procedimento di esecuzione ipotecaria, è tenuto a far ricalcolare le somme dovute a titolo della clausola di un contratto di mutuo ipotecario quando i contratti prevedono interessi moratori il cui tasso sia superiore al triplo del tasso legale, mediante l'applicazione di un tasso di interesse moratorio che non ecceda tale soglia.

Al riguardo, la Corte constata anzitutto che, secondo il giudice del rinvio, le clausole relative agli interessi di mora dei contratti di mutuo ipotecario per l'esecuzione dei quali è stato adito sono «abusive», ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 93/13 (punto 27). In tale contesto, la Corte ricorda che, quanto alle conseguenze da trarre dalla constatazione del carattere abusivo di una disposizione di un contratto che vincola un consumatore ad un professionista, dal tenore letterale dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 risulta che i giudici nazionali sono tenuti unicamente ad escludere l'applicazione di una clausola contrattuale abusiva affinché non produca effetti vincolanti nei confronti dei consumatori, senza essere autorizzati a rivedere il contenuto della medesima. Infatti, detto contratto deve sussistere, in linea di principio, senz'altra modifica che non sia quella risultante dalla soppressione delle clausole abusive, purché,

conformemente alle norme di diritto interno, una simile sopravvivenza del contratto sia giuridicamente possibile (punto 28).

Dalle decisioni di rinvio emerge che la disposizione nazionale di cui trattasi prescrive una moderazione degli interessi di mora per i mutui o i crediti volti all'acquisto di un'abitazione principale e garantiti da ipoteche costituite sull'abitazione in questione (punto 35). L'ambito di applicazione di questa disposizione si estende a qualsiasi contratto di mutuo ipotecario e si distingue così da quello della direttiva 93/13 che riguarda unicamente le clausole abusive incluse nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore. Ne consegue che l'obbligo di rispettare la soglia corrispondente al tasso degli interessi di mora equivalente al triplo del tasso d'interesse legale, quale prevista dal legislatore, non pregiudica in alcun modo la valutazione, da parte del giudice, del carattere abusivo di una clausola che fissa gli interessi di mora (punto 36).

Ciò premesso, la Corte ricorda che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13, il carattere abusivo di una clausola contrattuale dev'essere valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione. Ne discende che, in questo contesto, devono altresì essere valutate le conseguenze che la suddetta clausola può avere nell'ambito del diritto applicabile al contratto, il che implica un esame del sistema giuridico nazionale (punto 37). La Corte ricorda, inoltre, al riguardo, che un giudice nazionale cui venga sottoposta una controversia intercorrente esclusivamente tra privati deve, quando applica le norme del diritto interno, prendere in considerazione l'insieme delle norme del diritto nazionale ed interpretarle, per quanto possibile, alla luce del testo e della finalità di tale direttiva per giungere ad una soluzione conforme all'obiettivo perseguito da quest'ultima (punto 38).

Pertanto, la Corte dichiara che l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 non osta a una disposizione nazionale, come quella controversa nel caso di specie, purché la sua applicazione non pregiudichi la valutazione, da parte di detto giudice nazionale, del carattere abusivo di suddetta clausola, e non impedisca a tale giudice di disapplicare detta clausola ove dovesse concludere per il carattere «abusivo» della medesima. Infatti, quando il giudice nazionale si trovi di fronte ad una clausola di un contratto relativa a interessi di mora il cui tasso è inferiore a quello previsto dal diritto nazionale, la fissazione di tale soglia legislativa non impedisce a detto giudice di valutare il carattere eventualmente abusivo di tale clausola (punto 40 e dispositivo).

Per contro, quando il tasso degli interessi moratori previsto in una clausola di un contratto di mutuo ipotecario è superiore a quello previsto dal diritto nazionale e, conformemente a tale diritto, deve essere oggetto di una limitazione, una tale circostanza non deve impedire al giudice nazionale, al di là di tale misura di moderazione, di trarre tutte le conseguenze dall'eventuale carattere abusivo, alla luce della direttiva 93/13, della clausola che contiene tale tasso, procedendo, eventualmente, al suo annullamento (punti 41 e 42).

Sentenza del 7 agosto 2018, Banco Santander (C-96/16 e 94/17, [EU:C:2018:643](#))***Cessione di credito – Contratto di mutuo concluso con un consumatore – Criteri di valutazione del carattere abusivo di una clausola di tale contratto che fissa il tasso degli interessi moratori – Conseguenze di tale carattere***

In questa sentenza, il cui contesto fattuale e giuridico è stato illustrato in precedenza ⁴³, la Corte indica che la direttiva 93/13 non osta ad una giurisprudenza nazionale, come quella del Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna), secondo la quale la conseguenza del carattere abusivo di una clausola non negoziata di un contratto di mutuo concluso con un consumatore, che fissa il tasso degli interessi moratori, consiste nella soppressione integrale di questi interessi, mentre continuano a maturare gli interessi corrispettivi previsti da detto contratto (punto 3 del dispositivo).

In particolare, la Corte rileva che da detta direttiva non consegue che la disapplicazione o l'annullamento della clausola di un contratto di mutuo che fissa il tasso degli interessi moratori, a motivo del carattere abusivo della clausola stessa, debba determinare altresì la disapplicazione o l'annullamento della clausola di tale contratto che fissa il tasso degli interessi corrispettivi, e ciò tanto più per il fatto che queste differenti clausole devono rimanere chiaramente distinte. A quest'ultimo proposito, la Corte considera che gli interessi moratori mirano a sanzionare l'inadempimento da parte del debitore del proprio obbligo di effettuare i rimborsi del prestito alle scadenze contrattualmente pattuite, a dissuadere tale debitore dall'accumulare ritardo nell'esecuzione delle proprie obbligazioni e, eventualmente, a indennizzare il mutuante del danno subito a causa di un ritardo nel pagamento. Per contro, gli interessi corrispettivi hanno una funzione di remunerazione della messa a disposizione di una somma di denaro da parte del mutuante fino al rimborso della somma stessa. Tali considerazioni si applicano indipendentemente dal modo in cui sono formulate la clausola contrattuale che fissa il tasso degli interessi moratori e quella che fissa il tasso degli interessi corrispettivi. In particolare, dette considerazioni valgono non soltanto quando il tasso degli interessi moratori sia definito indipendentemente dal tasso degli interessi corrispettivi, in una clausola distinta, ma anche quando il tasso degli interessi moratori venga determinato sotto forma di maggiorazione del tasso degli interessi corrispettivi pari a un certo numero di punti percentuali. In quest'ultimo caso, dato che la clausola abusiva consiste in tale maggiorazione, la direttiva 93/13 esige unicamente che la maggiorazione stessa venga annullata (punti 76 e 77).

⁴³ Per quanto attiene al contesto fattuale e giuridico, v. la rubrica II.1 dal titolo «Nozione di “clausola abusiva”», pag. 19.

Sentenza del 26 marzo 2019 (Grande Sezione), Abanca Corporación Bancaria (C-70/17 e C-179/17, [EU:C:2019:250](#))*Clausola di scadenza anticipata di un contratto di mutuo ipotecario – Dichiarazione del carattere parzialmente abusivo della clausola – Poteri del giudice nazionale in presenza di una clausola qualificata come «abusiva» – Sostituzione della clausola abusiva con una disposizione di diritto nazionale*

Le controversie di cui ai procedimenti principali riguardavano contratti di mutuo ipotecario conclusi in Spagna contenenti una clausola che consentiva di esigere la scadenza anticipata del contratto, segnatamente in caso di mancato pagamento di una semplice rata mensile.

I giudici del rinvio hanno chiesto alla Corte se, sostanzialmente, gli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13 debbano essere interpretati nel senso che, qualora una clausola di scadenza anticipata di un contratto di mutuo ipotecario sia dichiarata abusiva, tale clausola possa essere tuttavia mantenuta parzialmente, eliminando gli elementi che ne determinano l'abusività. Essi le hanno chiesto altresì se, in caso contrario, tali disposizioni possano essere interpretate nel senso che il procedimento di esecuzione ipotecaria avviato in applicazione di tale clausola può comunque proseguire applicando in via suppletiva una norma di diritto nazionale, qualora l'impossibilità di ricorrere a tale procedimento possa risultare contraria agli interessi dei consumatori.

In proposito, la Corte dichiara che gli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso, anzitutto, che essi ostano a che una clausola di scadenza anticipata di un contratto di mutuo ipotecario dichiarata abusiva sia parzialmente mantenuta mediante l'eliminazione degli elementi che ne determinano l'abusività, se una tale eliminazione equivale a rivedere il contenuto della clausola stessa incidendo sulla sua sostanza. La Corte osserva poi che i medesimi articoli non ostano a che il giudice nazionale sani la nullità di una tale clausola abusiva sostituendo quest'ultima con il testo novellato della disposizione legislativa che l'ha ispirata, applicabile in caso di accordo tra le parti contraenti, sempreché il contratto di mutuo ipotecario in questione non possa sopravvivere in caso di eliminazione della clausola abusiva e sia accertato che l'annullamento in toto del contratto esporrebbe il consumatore a conseguenze particolarmente dannose (dispositivo).

Certamente, qualora il giudice nazionale accerti la nullità di una clausola abusiva in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 osta a una norma di diritto nazionale che consente al giudice nazionale di integrare detto contratto rivedendo il contenuto di tale clausola. Pertanto, se il giudice nazionale potesse rivedere il contenuto delle clausole abusive contenute in tale contratto, una facoltà del genere potrebbe compromettere la realizzazione dell'obiettivo di lungo termine di cui all'articolo 7 della direttiva 93/13. Infatti, tale facoltà contribuirebbe ad eliminare l'effetto dissuasivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice disapplicazione nei confronti del consumatore di siffatte clausole abusive, dal momento che essi rimarrebbero tentati di utilizzare tali clausole, consapevoli che, quand'anche esse fossero invalidate, il contratto potrebbe nondimeno essere integrato, per quanto necessario, dal giudice nazionale, in modo tale, quindi, da garantire l'interesse di detti professionisti (punti 53 e 54).

Tuttavia, nell'ipotesi in cui un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore non possa sopravvivere successivamente alla soppressione di una clausola abusiva, l'articolo 6,

paragrafo 1, della direttiva 93/13 non osta a che il giudice nazionale, in applicazione di principi del diritto contrattuale, sopprima la clausola abusiva sostituendola con una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva in situazioni in cui la caducazione della clausola abusiva obbligherebbe il giudice ad annullare il contratto in toto, esponendo così il consumatore a conseguenze particolarmente dannose tali da esserne penalizzato (punto 56).

Una tale sostituzione è pienamente giustificata alla luce della ratio della direttiva 93/13. Infatti, essa è conforme all'obiettivo dell'articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva, considerato che tale disposizione tende a sostituire all'equilibrio formale, che il contratto determina tra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l'uguaglianza tra queste ultime, e non ad annullare qualsiasi contratto contenente clausole abusive (punto 57).

Se non fosse consentito sostituire una clausola abusiva con una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva, obbligando il giudice ad annullare il contratto in toto, il consumatore potrebbe essere esposto a conseguenze particolarmente dannose, talché l'effetto deterrente dell'annullamento del contratto rischierebbe di essere compromesso. Infatti, per quanto concerne un contratto di mutuo, un tale annullamento avrebbe, in linea di principio, la conseguenza di rendere immediatamente esigibile l'importo residuo dovuto a titolo del mutuo in proporzioni che potrebbero eccedere le capacità finanziarie del consumatore e, pertanto, tenderebbe a penalizzare quest'ultimo piuttosto che il mutuante, il quale non sarebbe, di conseguenza, dissuaso dall'inserire clausole di tal genere nei contratti che propone (punto 58).

Per ragioni analoghe, la Corte dichiara che, in una situazione in cui un contratto di mutuo ipotecario stipulato tra un professionista e un consumatore non possa sopravvivere successivamente alla soppressione di una clausola abusiva il cui testo sia ispirato ad una disposizione legislativa applicabile in caso di accordo tra le parti contraenti, l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 non osta nemmeno a che il giudice nazionale, al fine di evitare la nullità di tale contratto, sostituisca la clausola stessa con la nuova formulazione di detta disposizione legislativa di riferimento introdotta successivamente alla conclusione del contratto, laddove l'annullamento del contratto esporrebbe il consumatore a conseguenze particolarmente dannose (punto 59).

Spetta ai giudici del rinvio verificare, conformemente alle norme di diritto nazionale e con un approccio obiettivo, se la soppressione di queste clausole implichi per i contratti di mutuo ipotecario l'impossibilità di sopravvivere.

In tali circostanze i giudici del rinvio dovranno esaminare se l'annullamento dei contratti di mutuo ipotecario oggetto dei procedimenti principali esponga i consumatori interessati a conseguenze particolarmente dannose. Al riguardo, la Corte rileva che, secondo le decisioni di rinvio, un tale annullamento potrebbe incidere, in particolare, sulle modalità procedurali di diritto nazionale con cui le banche possono chiedere, giudizialmente, il rimborso della totalità dell'importo del mutuo residuo dovuto dai consumatori (punto 61).

Sentenza del 7 novembre 2019, Kanyebe e a. (cause riunite da C-349/18 a C-351/18, EU:C:2019:936)***Condizioni generali di trasporto di un'impresa ferroviaria – Clausola penale – Poteri del giudice nazionale***

In questa sentenza, il cui contesto fattuale e giuridico è stato illustrato in precedenza ⁴⁴, la Corte, pronunciandosi su una clausola penale prevista in un contratto concluso tra un professionista e un consumatore, dichiara che l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 osta a che un giudice nazionale che constati il carattere abusivo di una siffatta clausola penale riduca l'importo della penale imposta da tale clausola a carico di detto consumatore (punto 2 del dispositivo).

Sentenza del 9 luglio 2020, Ibercaja Banco (C-452/18, EU:C:2020:536)***Contratto di mutuo ipotecario – Clausola di limitazione della variabilità del tasso d'interesse (clausola di tasso minimo) – Contratto di novazione – Rinuncia alle azioni giudiziarie avverso le clausole di un contratto – Assenza di carattere vincolante***

In questa sentenza, il cui contesto fattuale e giuridico è stato illustrato in precedenza ⁴⁵, la Corte dichiara che l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 non osta a che una clausola di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore, il cui carattere abusivo è suscettibile di essere accertato giudizialmente, possa essere oggetto di un contratto di novazione tra tale professionista e detto consumatore, con il quale quest'ultimo rinuncia agli effetti che deriverebbero dalla dichiarazione di abusività di tale clausola, purché tale rinuncia sia frutto di un consenso libero e informato del consumatore, circostanza questa che spetta al giudice nazionale verificare (punto 1 del dispositivo).

La Corte precisa che la rinuncia del consumatore ad avvalersi della nullità di una clausola abusiva può essere presa in considerazione soltanto se, al momento di tale rinuncia, detto consumatore è consapevole del carattere non vincolante della clausola e delle conseguenze che ne derivano. Solo in questo caso si può ritenere che la sua adesione alla novazione di una clausola del genere sia frutto di un consenso libero e informato, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3 della direttiva 93/13, circostanza questa che spetta al giudice nazionale verificare (punto 29).

⁴⁴ Per quanto attiene al contesto fattuale e giuridico, v. la rubrica V.2 dal titolo «Sostituzione della clausola abusiva» pag. 53.

⁴⁵ Per quanto attiene al contesto fattuale e giuridico, v. la rubrica II.1 dal titolo «Nozione di "clausola abusiva"», pag. 20. Questa sentenza è presentata anche alla rubrica II.2. «Nozione di clausola "che non è stata oggetto di negoziato individuale"» e alla rubrica III.2 «Requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza».

4. Limitazione nel tempo degli effetti dell'accertamento della nullità

Sentenza del 21 dicembre 2016 (Grande Sezione), Gutiérrez Naranjo (C-154/15, C-307/15 e C-308/15, [EU:C:2016:980](#))

Mutui ipotecari – Clausole abusive – Dichiarazione di nullità – Giudice nazionale che limita nel tempo gli effetti della dichiarazione di nullità di una clausola abusiva

I procedimenti principali avevano ad oggetto clausole inserite in contratti di mutuo ipotecario che prevedevano un tasso minimo sotto il quale il tasso di interesse variabile non poteva scendere. Anche se tali clausole «di tasso minimo» erano state dichiarate abusive da una sentenza anteriore della Corte suprema spagnola alla luce della giurisprudenza della Corte relativa all'interpretazione della direttiva 93/13, la Corte suprema spagnola aveva limitato in via generale gli effetti restitutori della dichiarazione di nullità di tali clausole alle somme indebitamente versate successivamente alla pronuncia della sua sentenza pilota. In tali circostanze, i giudici del rinvio, aditi da consumatori lesi dall'applicazione di dette clausole «di tasso minimo», chiedevano se una siffatta limitazione nel tempo degli effetti della dichiarazione fosse compatibile con la direttiva 93/13.

Nella sua sentenza, la Corte sottolinea che la dichiarazione del carattere abusivo di una clausola ai sensi della direttiva 93/13 deve sortire l'effetto di ripristinare, per il consumatore, la situazione in cui egli si sarebbe trovato in mancanza di tale clausola. Di conseguenza, nella specie, la dichiarazione del carattere abusivo delle clausole «di tasso minimo» doveva consentire la restituzione dei vantaggi indebitamente acquisiti a discapito del consumatore (punti 66 e 67).

A tal riguardo, la Corte precisa che se un giudice nazionale ben può statuire che la sua sentenza, in ossequio al principio della certezza del diritto, non deve incidere sulle situazioni definitivamente decise con pronunce giurisdizionali antecedenti, spetta, per contro, solo ed unicamente alla Corte decidere sulle limitazioni nel tempo da apportare all'interpretazione che essa fornisce di una norma dell'Unione. Inoltre, nella misura in cui la limitazione nel tempo degli effetti discendenti dalla nullità delle clausole «di tasso minimo», quale decisa dalla Corte suprema nazionale spagnola, priva i consumatori del diritto a ottenere la restituzione della totalità delle somme indebitamente versate, essa assicura soltanto una tutela incompleta e insufficiente dei consumatori. In tali circostanze, una siffatta limitazione non costituisce un mezzo né adeguato né efficace per far cessare l'inserzione di questo tipo di clausola, contrariamente a quanto previsto dalla direttiva. Il diritto dell'Unione si oppone quindi a detta limitazione nel tempo degli effetti restitutori connessi alla nullità di una clausola abusiva (punti 70, 72, 73, 75 e dispositivo).

Sentenza del 17 maggio 2022 (Grande Sezione), Unicaja Banco (C-869/19, [EU:C:2022:397](#))

Contratto ipotecario – Carattere abusivo della «clausola di tasso minimo» prevista da tale contratto – Norme nazionali relative al procedimento giurisdizionale di appello – Limitazione nel tempo degli effetti della dichiarazione di nullità di una clausola abusiva – Restituzione – Potere di controllo d'ufficio del giudice nazionale di appello

La controversia principale contrapponeva L al Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria SAU, nei cui diritti è subentrato l'Unicaja Banco SA, quanto al mancato rilievo d'ufficio, da parte del giudice nazionale di appello, di un motivo relativo alla violazione del diritto dell'Unione. L'istituto bancario ha concesso a L un mutuo ipotecario. Tale contratto prevedeva una «clausola di tasso minimo», in forza della quale il tasso variabile non poteva essere inferiore al 3%. L ha proposto ricorso contro tale istituto, al fine di ottenere la nullità di tale clausola e la restituzione degli importi indebitamente percepiti, sostenendo che detta clausola doveva essere dichiarata abusiva a causa della sua mancanza di trasparenza. Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso, pur limitando nel tempo gli effetti restitutori conformemente a una giurisprudenza nazionale. Il giudice d'appello, adito dall'istituto bancario, non ha disposto la restituzione integrale degli importi percepiti in base alla «clausola di tasso minimo», dal momento che L non aveva proposto appello avverso la sentenza pronunciata in primo grado. Secondo il diritto spagnolo, quando un capo del dispositivo di una sentenza non è contestato da nessuna delle parti, il giudice di appello non può disapplicarlo o modificarlo. Tale regola presenta talune similitudini con l'autorità di cosa giudicata. La Corte suprema spagnola ha quindi interrogato la Corte sulla compatibilità del diritto nazionale con il diritto dell'Unione, in particolare quanto alla circostanza che un giudice nazionale, adito in appello avverso una sentenza che limita nel tempo la restituzione degli importi indebitamente corrisposti dal consumatore in base a una clausola dichiarata abusiva, non può sollevare d'ufficio un motivo relativo alla violazione della direttiva 93/13 né disporre la restituzione integrale di detti importi.

Nella sua sentenza, la Corte esamina il rapporto tra alcuni principi procedurali nazionali che disciplinano il procedimento di appello, come i principi dispositivo, di congruenza e del divieto di reformatio in peius, e il potere del giudice nazionale di esaminare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola.

A tal riguardo, essa ritiene che l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 osti all'applicazione di siffatti principi procedurali nazionali, in forza dei quali il giudice nazionale, adito in appello avverso una sentenza che limita nel tempo la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal consumatore in base a una clausola dichiarata abusiva, non può sollevare d'ufficio un motivo relativo alla violazione di una disposizione di tale direttiva e disporre la restituzione integrale di dette somme, laddove la mancata contestazione della citata limitazione nel tempo da parte del consumatore interessato non possa essere imputata a una completa passività di quest'ultimo. Nella specie, la Corte precisa che la mancata proposizione di appello in tempo utile da parte del consumatore interessato poteva essere imputata al fatto che il suo termine di impugnazione era già scaduto al momento della pronuncia della sentenza Gutiérrez Naranjo e a.⁴⁶, con cui la Corte ha dichiarato incompatibile con la direttiva di cui trattasi la

⁴⁶ Sentenza del 21 dicembre 2016, [Gutiérrez Naranjo e a.](#) (C-154/15, C-307/15 e C-308/15, EU:C:2016:980), presentata alla rubrica V.4. «Limitazione nel tempo degli effetti dell'accertamento della nullità».

giurisprudenza nazionale che limita nel tempo gli effetti restitutori legati alla dichiarazione di abusività di una clausola contrattuale. Pertanto, nel procedimento principale il consumatore interessato non aveva dato prova di una completa passività non avendo proposto un appello. In siffatte circostanze, l'applicazione dei principi procedurali nazionali che lo privano degli strumenti che gli consentono di far valere i suoi diritti ai sensi della direttiva sulle clausole abusive è contraria al principio di effettività, nella misura in cui è tale da rendere impossibile o eccessivamente difficile la tutela di detti diritti (punti 38, 39 e dispositivo).

VI. Mezzi destinati a far cessare l'utilizzo di una clausola abusiva

1. Azioni collettive o di interesse collettivo

Sentenza del 26 aprile 2012, Invitel (C-472/10, [EU:C:2012:242](#))

Modifica unilaterale delle condizioni del contratto da parte del professionista – Azione inibitoria promossa nell'interesse collettivo, a nome dei consumatori, da un ente individuato dalla normativa nazionale – Accertamento del carattere abusivo della clausola – Effetti giuridici

In questa sentenza, il cui contesto fattuale e giuridico è stato illustrato in precedenza ⁴⁷, la Corte ricorda, anzitutto, che la direttiva 93/13 obbliga gli Stati membri a permettere alle persone o alle organizzazioni che abbiano un interesse legittimo a tutelare i consumatori di adire le autorità giudiziarie con un'azione inibitoria perché queste accertino se clausole redatte per un uso generalizzato presentino un carattere abusivo e, eventualmente, ne vietino l'utilizzo. Al riguardo, la Corte precisa tuttavia che detta direttiva non mira ad armonizzare le sanzioni applicabili nell'ipotesi in cui il carattere abusivo di una clausola sia stato riconosciuto nell'ambito di procedimenti avviati dalle suddette persone o organizzazioni (punti 35 e 36).

La Corte rileva poi che l'attuazione effettiva dell'obiettivo dissuasivo delle azioni collettive esige che le clausole dichiarate abusive nell'ambito di una siffatta azione promossa contro il professionista di cui trattasi non vincolino né i consumatori che siano eventualmente parti nel procedimento né quelli che non lo sono ma che abbiano stipulato con il professionista un contratto al quale si applicano le medesime condizioni generali. In questo contesto, la Corte sottolinea che azioni collettive finalizzate all'eliminazione delle clausole abusive possono essere promosse anche prima della loro utilizzazione nei suddetti contratti (punto 38).

Date tali premesse, la Corte constata che la normativa contestata, in forza della quale la dichiarazione di nullità di una clausola abusiva pronunciata da un giudice, a seguito di un ricorso collettivo, si applica ad ogni consumatore che abbia concluso un contratto con un professionista contenente tale clausola, rientra proprio nell'orientamento della direttiva 93/13 che obbliga gli Stati membri ad assicurare che esistano mezzi adeguati ed efficaci al fine di far cessare l'utilizzo delle clausole abusive. Di conseguenza, tale normativa è considerata compatibile con tale direttiva.

La Corte precisa poi che i giudici nazionali debbono trarre d'ufficio, anche per il futuro, le conseguenze derivanti dall'accertamento della nullità, nell'ambito di un'azione inibitoria, affinché la clausola abusiva non vincoli i consumatori che abbiano stipulato un contratto contenente siffatta clausola e al quale si applicano le medesime condizioni generali (punto 43 e punto 2 del dispositivo).

⁴⁷ Per quanto attiene al contesto fattuale e giuridico, v. la rubrica III.1 dal titolo «Criteri di valutazione», pag. 27.

Sentenza del 27 febbraio 2014, Pohotovosť (C-470/12, [EU:C:2014:101](#))

Esecuzione forzata di un lodo arbitrale – Domanda di intervento in un procedimento di esecuzione – Associazione per la tutela dei consumatori – Normativa nazionale che non permette un tale intervento – Autonomia procedurale degli Stati membri

La società Pohotovosť ha concesso un credito al consumo a un mutuatario. Quest'ultimo è stato condannato, mediante lodo arbitrale, al rimborso di importi collegati all'esecuzione di detto contratto. A seguito di una domanda di esecuzione di tale lodo arbitrale presentata dalla Pohotovosť, l'ufficiale giudiziario competente ha chiesto all'Okresný súd Svidník (Tribunale distrettuale di Svidník, Slovacchia) (in prosieguo: il «Tribunale nazionale») l'autorizzazione a dare esecuzione al lodo arbitrale di cui trattasi.

Nell'ambito di detto procedimento esecutivo, un'associazione per la tutela dei consumatori ha formulato domanda di intervento. Detta associazione eccepiva, infatti, la mancanza d'imparzialità dell'ufficiale giudiziario, in ragione del fatto che questi sarebbe stato legato, in passato, alla Pohotovosť da un rapporto di lavoro. Dopo aver emanato un'ordinanza con cui dichiarava irricevibile l'istanza d'intervento, il tribunale nazionale è stato adito mediante ricorso avverso detta ordinanza. Nella specie, la suddetta associazione sosteneva, sostanzialmente, che il giudice non avrebbe accordato al mutuatario una protezione sufficiente di fronte a una clausola compromissoria abusiva.

In applicazione della normativa slovacca, un'associazione per la tutela dei consumatori può intervenire in una controversia, nella fase di merito, che coinvolga un consumatore. Tuttavia, in applicazione della giurisprudenza del Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte suprema, Repubblica slovacca), l'intervento di una siffatta associazione non può essere ammesso nei procedimenti di esecuzione concernenti un consumatore, che si tratti di esecuzione di una sentenza di un giudice nazionale o di un lodo arbitrale definitivo.

In questo contesto, il tribunale nazionale ha deciso di rivolgersi alla Corte. Nella sua sentenza, quest'ultima dichiara che la direttiva 93/13 e gli articoli 38 e 47 della Carta, vertenti, rispettivamente, sulla protezione dei consumatori e sul diritto a un ricorso effettivo, non ostano a una normativa nazionale in applicazione della quale non è ammesso l'intervento di un'associazione per la tutela dei consumatori a sostegno di un determinato consumatore, in un procedimento di esecuzione, avviato contro quest'ultimo, di un lodo arbitrale definitivo (dispositivo).

La Corte precisa che il giudice nazionale investito di un procedimento di esecuzione di un lodo arbitrale definitivo è tenuto, a partire dal momento in cui dispone degli elementi di fatto e di diritto necessari, a procedere d'ufficio al controllo sulla natura abusiva delle clausole contrattuali su cui si basa il credito accertato in detto lodo (punto 42).

Inoltre, per quanto riguarda il ruolo delle associazioni per la tutela dei consumatori, la Corte osserva che l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 93/13 prevede la possibilità per dette associazioni di adire le autorità giudiziarie perché queste accertino se delle clausole redatte per un uso generalizzato presentino un carattere abusivo e ne vietino l'utilizzo. In questo senso, essa precisa che le azioni inibitorie così proposte possono essere esercitate anche quando le clausole delle quali si chiede sia vietato l'utilizzo non siano state inserite in contratti determinati.

Per contro, in assenza di una disciplina dell'Unione concernente la possibilità a favore delle associazioni per la tutela dei consumatori d'intervenire nelle controversie individuali che coinvolgono dei consumatori, tale aspetto è disciplinato da ciascuno Stato membro, in virtù del principio dell'autonomia procedurale e nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività (punti 43, 44 e 46).

Per quanto attiene al principio di equivalenza, la Corte conclude che, nel caso di specie, esso non è stato violato. Infatti, l'esclusione dell'intervento di qualsiasi soggetto terzo in qualunque procedimento di esecuzione di una decisione di un giudice nazionale o di un lodo arbitrale definitivo si applica a prescindere dal fatto che sia invocata una violazione del diritto dell'Unione o del diritto interno. La Corte osserva altresì che non è violato nemmeno il principio di effettività. Essa precisa così, anzitutto, che la direttiva sulle clausole abusive non prevede un diritto per le associazioni per la tutela dei consumatori d'intervenire nelle controversie individuali che coinvolgono dei consumatori. Per tale ragione, l'articolo 38 della Carta, relativo alla necessità di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori, non impone di interpretare tale direttiva nel senso che riconosce un siffatto diritto. Essa conclude, quindi, che nella misura in cui la direttiva di cui trattasi prevede l'obbligo del giudice nazionale di verificare d'ufficio il carattere abusivo delle clausole contrattuali, il rifiuto di ammettere l'intervento di una siffatta associazione a sostegno di un consumatore non costituisce una violazione del suo diritto a un ricorso giurisdizionale. Tuttavia, a parere della Corte, questo rifiuto non lede i diritti di una siffatta associazione, in particolare, di proporre un'azione collettiva o di rappresentare direttamente un consumatore in qualunque procedimento (punti 49, 50, 52 e da 54 a 56).

Sentenza del 14 aprile 2016, Sales Sinués (C-381/14 e C-385/14, [EU:C:2016:252](#))

Contratti di mutuo ipotecario – Clausola di tasso minimo – Esame di una clausola ai fini del suo annullamento – Azione collettiva – Azione inibitoria – Sospensione dell'azione individuale avente il medesimo oggetto

Nel 2005 alcuni mutuatari hanno stipulato un contratto di novazione di mutuo ipotecario e un contratto di mutuo ipotecario presso due istituti di credito spagnoli. I contratti contenevano una clausola detta «di tasso minimo» che prevedeva un tasso nominale annuo minimo e una soglia massima per tale tasso. In applicazione di detta clausola e indipendentemente dalla fluttuazione dei tassi sul mercato, i tassi d'interesse di questi contratti non potevano essere inferiori alla percentuale prevista da detta clausola.

Ritenendo che dette clausole «di tasso minimo» fossero state loro imposte dagli istituti bancari e che esse determinassero uno squilibrio a loro sfavore, i mutuatari proponevano ricorso individualmente, dinanzi al Juzgado de lo Mercantil n. 9 de Barcelona (Tribunale di commercio n. 9 di Barcellona, Spagna; in prosieguo: il «tribunale nazionale»), per far accertare la nullità di tali clausole. Anteriormente alla proposizione di detti ricorsi, un'associazione di consumatori aveva avviato contro numerosi istituti bancari un'azione collettiva per far cessare l'uso delle clausole «di tasso minimo» nei contratti di mutuo.

Nella specie, gli istituti bancari hanno chiesto la sospensione dei giudizi di cui trattasi fino alla pronuncia della decisione definitiva che poneva fine al giudizio collettivo. I mutuatari si sono opposti a detta sospensione. Il tribunale nazionale riteneva di essere tenuto, in forza di una

disposizione procedurale spagnola, a sospendere le azioni individuali dinanzi ad esso avviate sino alla pronuncia della decisione definitiva nel procedimento collettivo. Orbene, un siffatto effetto sospensivo comporterebbe la subordinazione dell'azione individuale all'azione collettiva, sia in relazione al suo svolgimento che al suo esito.

A fronte di una questione pregiudiziale sottoposta, la Corte si è pronunciata sull'interpretazione che deve essere data dell'articolo 7 della direttiva 93/13. Essa ritiene che detta disposizione osti ad una normativa nazionale che imponga, al giudice adito da un consumatore con un'azione individuale per far dichiarare il carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto stipulato con un professionista, di sospendere automaticamente l'azione fino alla pronuncia della decisione definitiva in un'azione collettiva pendente, proposta da un'associazione di consumatori, al fine di inibire l'inserzione, in contratti dello stesso tipo, di clausole analoghe a quella oggetto dell'azione individuale. La Corte precisa che questa incompatibilità sussiste, in particolare, se detta sospensione interviene senza che possa essere presa in considerazione la sua pertinenza dal punto di vista della tutela del consumatore che abbia adito individualmente il giudice e senza che tale consumatore possa decidere di dissociarsi dall'azione collettiva (dispositivo).

La Corte ricorda che, parallelamente al diritto soggettivo del consumatore di adire un giudice per l'esame dell'abusività di una clausola di un contratto di cui è parte, la direttiva 93/13 consente agli Stati membri di promuovere un controllo sulle clausole abusive contenute in contratti tipo mediante azioni inibitorie avviate da parte di associazioni per la tutela dei consumatori in forza dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 93/13. La Corte osserva, quindi, che la natura preventiva e la finalità dissuasiva di queste azioni, nonché la loro indipendenza nei confronti di qualsiasi conflitto individuale concreto, implicano che dette azioni possano essere esercitate anche quando le clausole delle quali si chiede l'inibitoria non siano state inserite in contratti determinati. Pertanto, la Corte sottolinea che le azioni individuali e collettive hanno obiettivi ed effetti giuridici diversi. Così, il loro svolgimento dovrebbe rispondere solamente ad esigenze di natura procedurale riguardanti, in particolare, la corretta amministrazione della giustizia e la necessità di evitare decisioni giudiziarie contraddittorie, senza determinare un affievolimento della tutela dei consumatori (punti 21, 29 e 30).

In assenza di un'armonizzazione delle regole procedurali applicabili ai rapporti tra le azioni collettive e le azioni individuali, spetta a ciascuno Stato membro stabilire tali regole in forza del principio di autonomia processuale e nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività. Nella specie, la Corte osserva che la disposizione procedurale spagnola, in virtù della quale il giudice nazionale è tenuto a sospendere automaticamente l'azione individuale di un consumatore volta ad ottenere l'accertamento del carattere abusivo di una clausola contrattuale fino alla pronuncia della decisione definitiva in un'azione collettiva pendente, non solleva dubbi sotto il profilo del rispetto del principio di equivalenza. Per contro, non sarebbe così per il principio di effettività, poiché la disposizione procedurale di cui trattasi sarebbe idonea a impedire al consumatore di avvalersi individualmente dei diritti riconosciuti da detta direttiva. Infatti, la Corte constata che il consumatore è obbligatoriamente vincolato all'esito dell'azione collettiva, ancorché abbia deciso di non prendervi parte, ed è vincolato dal termine dell'adozione di una decisione giudiziaria relativa all'azione collettiva (punti 32, 33, 36 e 39).

Inoltre, laddove intenda prender parte all'azione collettiva, il consumatore è soggetto a limiti legati alla determinazione del giudice competente e ai motivi che possono essere invocati.

Inoltre, il consumatore perde anche altri diritti che gli verrebbero riconosciuti nell'ambito di un'azione individuale, come la presa in considerazione delle circostanze della sua causa, nonché la possibilità di rinunciare alla non applicazione di una clausola abusiva. Dall'altro, l'applicazione della suddetta regola procedurale impedisce al giudice nazionale di valutare la pertinenza della sospensione dell'azione individuale fino alla pronuncia della decisione definitiva nell'ambito dell'azione collettiva. In tale contesto, la Corte conclude che una simile carenza di effettività non può essere giustificata dalla necessità di prevenire il rischio di decisioni giudiziarie contraddittorie poiché la differenza di natura tra il controllo giudiziario esercitato nell'ambito di un'azione collettiva e quello esercitato nell'ambito di un'azione individuale dovrebbe, in linea di principio, prevenire un siffatto rischio. Una tale carenza non può essere giustificata nemmeno dall'esigenza di ridurre il carico giudiziario, posto che l'esercizio effettivo dei diritti riconosciuti dalla direttiva 93/13 ai consumatori non può essere messo in discussione sulla base di considerazioni legate all'organizzazione giudiziaria di uno Stato membro (punti 37, 38 e da 40 a 42).

2. Garanzia del diritto a un ricorso effettivo

Sentenza del 17 luglio 2014, Sánchez Morcillo e Abril García (C-169/14, [EU:C:2014:2099](#))

Contratto di mutuo ipotecario – Clausole abusive – Procedura di esecuzione ipotecaria – Diritto di ricorso

Nel 2013 i ricorrenti avevano siglato con il Banco Bilbao un atto notarile di mutuo assistito da una garanzia ipotecaria sulla loro abitazione. A causa dell'inadempimento dei debitori all'obbligo loro incombente di versare le mensilità di rimborso, il Banco Bilbao aveva chiesto il pagamento dell'integralità del mutuo, maggiorato degli interessi ordinari e di mora, unitamente alla vendita forzata del bene immobile ipotecato in suo favore.

In seguito all'avvio del procedimento di esecuzione ipotecaria, i debitori hanno formulato opposizione contro quest'ultima, che è stata respinta in primo grado. Essi hanno proposto appello avverso detta decisione dinanzi all'Audiencia Provincial de Castellón (Corte provinciale di Castellón, Spagna; in prosieguo: il «tribunale nazionale»).

La procedura civile spagnola consente al creditore di interporre appello avverso la decisione che, accogliendo l'opposizione proposta da un debitore, conclude la procedura di esecuzione ipotecaria. Viceversa, essa non consente al debitore, la cui opposizione sia stata respinta, di interporre appello avverso la sentenza che dispone il proseguimento della procedura di esecuzione forzata. Inoltre, il giudice del merito non può sospendere la procedura di esecuzione ipotecaria ma può, al massimo, concedere un risarcimento del danno sofferto dal consumatore.

Nella specie, il tribunale nazionale nutrivà dubbi in merito alla compatibilità di questa normativa spagnola con lo scopo di tutela dei consumatori perseguito dalla direttiva 93/13, nonché con il diritto a un ricorso effettivo, sancito dall'articolo 47 della Carta. Esso precisava che il riconoscimento della facoltà di proporre appello a favore del debitore potrebbe rivelarsi ancor più determinante per il fatto che determinate clausole del contratto di mutuo in questione nel

procedimento principale potrebbero essere considerate «abusive», ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13.

Con la sua sentenza, la Corte dichiara che l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta, osta a un sistema nazionale di procedure esecutive il quale prevede che una procedura di esecuzione ipotecaria non può essere sospesa dal giudice del merito, dato che quest'ultimo può al massimo, nella sua decisione finale, concedere un risarcimento del danno sofferto dal consumatore. La Corte precisa che l'incompatibilità risiede nel fatto che il consumatore, quale debitore esecutato, non può proporre appello avverso la decisione che rigetta la sua opposizione contro detta esecuzione, mentre il professionista, creditore esecutante, ha facoltà di agire avverso la decisione che dispone la conclusione della procedura o dichiara inapplicabile una clausola abusiva (punto 51 e dispositivo).

La Corte osserva, anzitutto, che il diritto processuale spagnolo limitava la facoltà di interporre appello avverso la decisione che statuisce sulla legittimità di una clausola contrattuale, introducendo una disparità di trattamento tra il professionista e il consumatore in quanto parti in causa. Infatti, il professionista dispone di una facoltà di ricorso avverso una decisione che va contro i suoi interessi mentre, in caso di rigetto dell'opposizione, il consumatore non dispone di detta facoltà (punto 30).

La Corte osserva che, in mancanza di armonizzazione delle procedure nazionali di esecuzione forzata, le modalità di attuazione dei ricorsi in appello avverso la decisione che statuisce sulla legittimità di una clausola contrattuale, ammessi nel quadro di una procedura di esecuzione ipotecaria, rientrano nella competenza dell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri in forza del principio di autonomia processuale di questi ultimi, a condizione che siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività (punto 31).

La Corte considera inoltre che, secondo il diritto dell'Unione, il principio della tutela giurisdizionale effettiva si riferisce unicamente al diritto di accesso a un giudice. Di conseguenza, il fatto che il consumatore, debitore esecutato nel quadro di una procedura di esecuzione ipotecaria, disponga della facoltà di agire solo nei limiti di un unico grado di giudizio per affermare i diritti che esso trae dalla direttiva 93/13 non può essere, di per sé, contrario al diritto dell'Unione (punto 36).

Tuttavia, la Corte osserva che il sistema spagnolo espone il consumatore, se non, in taluni casi, la sua famiglia, al rischio di perdere l'abitazione in seguito alla vendita forzata di quest'ultima, laddove il giudice dell'esecuzione avrà al massimo effettuato un esame rapido della validità delle clausole contrattuali sulle quali il professionista basa la sua domanda. La tutela che il consumatore, nella sua qualità di debitore esecutato, potrebbe eventualmente ricavare da un distinto controllo giurisdizionale effettuato nell'ambito di un giudizio di merito avviato parallelamente alla procedura di esecuzione non è in grado di alleviare tale rischio poiché detto consumatore otterrà non una riparazione in forma specifica del suo danno, che lo rimetta nella situazione sussistente prima dell'esecuzione immobiliare sul bene ipotecato, ma, al massimo, un risarcimento del danno. Ebbene, il carattere meramente indennitario del risarcimento eventualmente concesso al consumatore attribuisce a quest'ultimo solo una tutela incompleta e insufficiente e, di conseguenza, non costituisce un mezzo né adeguato né efficace, ai sensi

dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, per far cessare l'uso della clausola giudicata abusiva (punto 43).

La Corte precisa, inoltre, che lo svolgimento della procedura di opposizione all'esecuzione prevista dalla normativa spagnola colloca il consumatore, nella sua qualità di debitore esecutato, in una posizione d'inferiorità rispetto al professionista, quale creditore esecutante, per quanto concerne la tutela giurisdizionale dei diritti di cui esso è legittimato ad avvalersi in base alla direttiva 93/13 contro l'uso di clausole abusive. Questa situazione mette a rischio il conseguimento dello scopo perseguito da detta direttiva, posto che lo squilibrio tra gli strumenti processuali posti a disposizione delle parti non fa che accentuare quello esistente tra le parti contraenti (punti 45 e 46).

Sentenza del 1° ottobre 2015, ERSTE Bank Hungary (C-32/14, [EU:C:2015:637](#))

Contratto di mutuo ipotecario – Cessazione dell'inserzione di clausole abusive – Mezzi adeguati ed efficaci – Riconoscimento di debito – Atto notarile – Apposizione della formula esecutiva da parte di un notaio – Titolo esecutivo – Obblighi del notaio – Esame d'ufficio delle clausole abusive – Sindacato giurisdizionale – Principi di equivalenza e di effettività

La controversia di cui al procedimento principale verteva su una domanda intesa all'annullamento del rifiuto di un notaio di sopprimere una formula esecutiva, apposta mediante atto notarile, in merito a un riconoscimento di debito sottoscritto da un consumatore ungherese sulla base di un contratto di prestito e di un contratto di garanzia ipotecaria conclusi con una banca.

La Corte rileva che la direttiva 93/13 non disciplina la questione se occorra estendere al notaio, in circostanze in cui una normativa nazionale gli attribuisce la competenza ad apporre la formula esecutiva su un atto autentico riguardante un contratto, e successivamente a sopprimerla, la facoltà di esercitare competenze che rientrano direttamente nella funzione giurisdizionale. Orbene, in mancanza, nel diritto dell'Unione, di armonizzazione dei meccanismi nazionali di esecuzione forzata e del ruolo assegnato ai notai nell'ambito di questi ultimi, spetta all'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro stabilire tali norme, in virtù del principio dell'autonomia procedurale, a condizione però di rispettare i principi di equivalenza e di effettività. Sotto il profilo del principio di effettività, la Corte dichiara che la direttiva 93/13 impone, nelle controversie che coinvolgono un professionista e un consumatore, un intervento positivo, esterno al rapporto contrattuale, del giudice nazionale investito di tali controversie. Cionondimeno, il rispetto del principio dell'effettività non può giungere al punto di supplire integralmente alla completa passività del consumatore interessato (punti 48, 49 e 62).

Di conseguenza, il fatto che il consumatore possa invocare la tutela prevista dalla direttiva 93/13 solo se promuove un procedimento giurisdizionale, segnatamente avverso l'atto notarile, non può essere considerato, di per sé, contrario al principio di effettività. Infatti, la tutela giurisdizionale effettiva garantita dalla direttiva si fonda sulla premessa secondo la quale i giudici nazionali sono previamente aditi da una delle parti del contratto (punto 63).

Sentenza del 21 dicembre 2016, Biuro podrozy «Partner» (C-119/15, [EU:C:2016:987](#))

Efficacia erga omnes di clausole abusive contenute in un registro pubblico – Sanzione pecuniaria inflitta a un professionista che ha utilizzato una clausola considerata equivalente a quella contenuta nel suddetto registro – Professionista che non ha partecipato al procedimento conclusosi con la dichiarazione del carattere abusivo della clausola

Con decisione del 22 novembre 2011, il presidente dell'Ufficio per la tutela della concorrenza e dei consumatori polacco ha accertato che la Biuro Partner, una società polacca che opera nel settore dei servizi turistici, utilizzava clausole considerate equivalenti a clausole dichiarate illecite nell'ambito di procedimenti riguardanti altri professionisti e annotate nel registro nazionale delle clausole di condizioni generali illecite. A parere del presidente del predetto ufficio, le suddette clausole utilizzate dalla Biuro Partner ledevano gli interessi collettivi dei consumatori e giustificavano l'irrogazione di un'ammenda pari a 27 127 zloty polacchi (PLN) (circa EUR 6 400).

La HK Zakład Usługowo Handlowy «Partner», nei cui diritti è subentrata la Biuro Partner, ha contestato l'equivalenza delle clausole utilizzate da tale società a quelle annotate nel summenzionato registro.

Con sentenza del 19 novembre 2013, il Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Tribunale regionale di Varsavia – Tribunale per la tutela della concorrenza e dei consumatori, Polonia) ha respinto il ricorso proposto dalla Biuro Partner avverso tale decisione del presidente dell'Ufficio per la tutela della concorrenza e dei consumatori ritenendo, al pari di quest'ultimo, che le clausole comparate fossero equivalenti.

Adito in appello, il Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte d'appello di Varsavia, Polonia) ha espresso dubbi riguardo all'interpretazione che occorre dare della direttiva 93/13 e della direttiva 2009/22 relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori ⁴⁸.

Il giudice del rinvio ha, quindi, chiesto alla Corte se l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7 della direttiva 93/13, in combinato disposto con gli articoli 1 e 2 della direttiva 2009/22, debbano essere interpretati nel senso che ostano a che l'impiego di clausole di condizioni generali, il cui contenuto sia equivalente a quello di clausole dichiarate illecite da una decisione giurisdizionale definitiva e annotate in un registro nazionale delle clausole siffatte, sia considerato, nei confronti di un professionista che non è stato parte del procedimento conclusosi con l'annotazione di tali clausole nel registro di cui trattasi, un comportamento illecito, sanzionabile con l'irrogazione di un'ammenda.

Con la sua sentenza, la Corte dichiara che l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7 della direttiva 93/13, in combinato disposto con gli articoli 1 e 2 della direttiva 2009/22 e alla luce dell'articolo 47 della Carta, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che l'impiego di clausole di condizioni generali sia considerato, nei confronti di un professionista che non è stato parte del procedimento conclusosi con l'annotazione di tali clausole nel registro di cui trattasi, un comportamento illecito.

⁴⁸ Direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (GU 2009, L 110, pag. 30).

La creazione di un registro come quello di cui trattasi è compatibile con il diritto dell'Unione. A tal riguardo, dalle disposizioni della direttiva 93/13 e segnatamente dall'articolo 8 della medesima, emerge che gli Stati membri possono predisporre elenchi delle clausole contrattuali reputate abusive. A norma dell'articolo 8 bis della direttiva 93/13, come modificata dalla direttiva 2011/83⁴⁹, gli Stati membri sono tenuti ad informare la Commissione della predisposizione di tali elenchi. Dalle disposizioni citate deriva che siffatti elenchi o registri predisposti dalle autorità nazionali rispondono, in linea di principio, all'interesse della tutela dei consumatori nell'ambito della direttiva 93/13. Tuttavia, detto registro deve essere gestito in modo trasparente nell'interesse non soltanto dei consumatori, ma anche dei professionisti. Tale obbligo implica segnatamente che quest'ultimo sia strutturato in modo chiaro, indipendentemente dal numero di clausole ivi contenute. Inoltre, le clausole contenute nel registro di cui trattasi devono soddisfare il criterio di attualità, il che comporta che detto registro sia accuratamente mantenuto aggiornato e che, nel rispetto del principio della certezza del diritto, le clausole che non devono più comparirvi vengano eliminate senza indugio (punti 36, 38 e 39).

Per di più, in applicazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva, il professionista cui sia inflitta un'ammenda a causa dell'utilizzo di una clausola ritenuta equivalente a una clausola contenuta in un registro deve segnatamente disporre di una possibilità di ricorso contro siffatta sanzione. Tale diritto di ricorso deve poter vertere tanto sulla valutazione del comportamento considerato illecito, quanto sull'importo dell'ammenda fissato dall'organo nazionale competente. In tale contesto, l'esame effettuato dal giudice competente non si limiterebbe a una mera comparazione formale delle clausole esaminate con quelle inserite nel registro. Al contrario, tale esame consisterebbe nel valutare il contenuto delle clausole controverse, al fine di determinare se, tenuto conto di tutte le circostanze rilevanti specifiche di ciascun caso, tali clausole siano sostanzialmente identiche, segnatamente quanto agli effetti da esse prodotti a danno dei consumatori, a quelle annotate in tale registro (punti 40 e 42).

Sentenza del 9 luglio 2020, Raiffeisen Bank e BRD Groupe Societ  Generale (C-698/18 e C-699/18, [EU:C:2020:537](#))

Contratto di credito avente ad oggetto un prestito personale integralmente eseguito – Accertamento del carattere abusivo delle clausole contrattuali – Azione di ripetizione delle somme indebitamente pagate in forza di una clausola abusiva – Modalit  giudiziarie – Dies a quo del termine di prescrizione – Momento oggettivo della conoscenza, da parte del consumatore, dell'esistenza di una clausola abusiva

Due mutuatari hanno stipulato contratti di credito aventi ad oggetto la concessione di prestiti personali con, rispettivamente, Raiffeisen Bank e BRD Groupe Societ  Generale. Dopo aver rimborsato integralmente tali crediti, ciascuno di essi ha proposto ricorso dinanzi alla Judec toria T rgu Mureş (Tribunale di primo grado di T rgu Mureş, Romania) diretto a ottenere l'accertamento del carattere abusivo di talune clausole di tali contratti che prevedevano il pagamento di commissioni di istruttoria e di gestione mensile, nonch  la possibilit , per la banca, di modificare i tassi di interesse.

⁴⁹ Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 304, pag. 64).

Raiffeisen Bank e BRD Groupe Société Générale hanno affermato che, alla data di proposizione dei ricorsi, i due mutuatari non avevano più la qualità di consumatore, essendo estinti i contratti di credito con la loro integrale esecuzione, e non avevano più legittimazione ad agire.

La Judecătoria Târgu Mureş (Tribunale di primo grado di Târgu Mureş) ha dichiarato che l'integrale esecuzione di un contratto non impediva la verifica del carattere abusivo delle sue clausole e ha ritenuto che tali clausole fossero abusive. Detto giudice ha dunque ingiunto ai due istituti bancari di restituire le somme pagate dai due mutuatari in forza di tali clausole, maggiorate degli interessi legali. Raiffeisen Bank e BRD Groupe Société Générale hanno proposto appello avverso tale decisione.

In tale contesto, il Tribunalul Specializat Mureş (Tribunale superiore specializzato di Mureş, Romania) ha chiesto alla Corte di giustizia se la direttiva 93/13 continui a trovare applicazione dopo l'integrale esecuzione di un contratto e, in caso di risposta affermativa, se un'azione di restituzione delle somme riscosse in forza delle clausole contrattuali ritenute abusive possa essere soggetta a un termine di prescrizione di tre anni che inizia a decorrere dall'estinzione del contratto.

Con la sua sentenza, la Corte ricorda, anzitutto, che l'obbligo in capo al giudice nazionale di disapplicare una clausola contrattuale abusiva che prescriva il pagamento di somme che si rivelino indebite implica la restituzione di tali somme (punto 54).

La Corte rileva, tuttavia, che spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro, in assenza di disposizioni al riguardo nel diritto dell'Unione, stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti dei cittadini dell'Unione. Tali modalità non devono tuttavia essere meno favorevoli di quelle relative a ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) e non devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (principio di effettività) (punto 57).

Per quanto riguarda il principio di effettività, la Corte ricorda che il regime di tutela istituito dalla direttiva 93/13 si fonda sull'assunto che il consumatore sia in una situazione di inferiorità rispetto al professionista. A questo proposito, sebbene un termine di prescrizione di tre anni appaia, in linea di principio, materialmente sufficiente per consentire al consumatore la preparazione e la proposizione di un ricorso effettivo, esso rischia tuttavia, dato che comincia a decorrere dalla data di esecuzione integrale del contratto, di essere scaduto ancor prima che il consumatore possa avere conoscenza della natura abusiva di una clausola contenuta in tale contratto. Tale termine non è dunque idoneo a garantire al consumatore una tutela effettiva (punti 64, 66 e 67).

In tale contesto, limitare la tutela conferita al consumatore alla sola durata dell'esecuzione del contratto in questione non è conciliabile con il regime di tutela istituito dalla direttiva di cui trattasi. Il principio di effettività osta dunque a che l'azione di restituzione sia soggetta a un termine di prescrizione di tre anni che inizia a decorrere dalla data di cessazione del contratto di cui trattasi, indipendentemente dal fatto che, a tale data, il consumatore avesse o potesse ragionevolmente avere conoscenza del carattere abusivo di una clausola di detto contratto (punti 73 e 75).

Per quanto attiene al principio di equivalenza, la Corte ricorda che il rispetto di tale principio presuppone che la norma nazionale di cui trattasi si applichi indifferentemente ai ricorsi fondati sulla violazione del diritto dell'Unione e a quelli fondati sull'inosservanza del diritto interno aventi analogo oggetto e analoga causa. A tale riguardo, il principio di equivalenza osta a un'interpretazione della normativa nazionale secondo la quale il termine di prescrizione di un'azione in giudizio per la restituzione delle somme versate in forza di una clausola abusiva inizia a decorrere dalla data dell'esecuzione integrale del contratto, mentre per un'azione analoga di diritto interno questo stesso termine inizia a decorrere dalla data dell'accertamento giudiziale della causa dell'azione (punti 76, 77 e 82).

3. Modalità procedurali specifiche

Sentenza del 21 aprile 2016, Radlinger e Radlingerová (C-377/14, [EU:C:2016:283](#))

Norme nazionali disciplinanti il procedimento per insolvenza – Debiti derivanti da un contratto di credito al consumo – Ricorso giurisdizionale effettivo

La controversia di cui al procedimento principale aveva ad oggetto una normativa ceca che non riconosceva ai giudici nazionali la competenza ad esaminare d'ufficio il rispetto, da parte dei professionisti, delle norme di diritto dell'Unione in materia di tutela dei consumatori, in relazione in particolare alle clausole contrattuali contenute in un contratto di credito al consumo.

La Corte considera che l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 osta ad una siffatta normativa nazionale che, da un lato, non consente tale esame in relazione a detti contratti anche qualora il giudice disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine e, dall'altro, autorizzi detto giudice a procedere soltanto all'esame di taluni crediti, peraltro per un numero limitato di motivi (punto 1 del dispositivo).

Sentenza del 31 maggio 2018, Sziber (C-483/16, [EU:C:2018:367](#))⁵⁰

Contratti di mutuo espressi in valuta estera – Normativa nazionale che prevede requisiti procedurali specifici per contestare il carattere abusivo – Principio di equivalenza – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva

La controversia principale contrapponeva un privato a una banca ungherese in merito ad una domanda di accertamento del carattere abusivo di determinate clausole inserite in un contratto di mutuo concluso per l'acquisto di un alloggio, erogato e rimborsato in fiorini ungheresi (HUF), ma registrato in franchi svizzeri (CHF) in base al tasso di cambio in vigore il giorno del pagamento.

⁵⁰ Questa sentenza è stata presentata anche alla rubrica I.1 «Ambito di applicazione ratione loci: applicazione della direttiva 93/13 in assenza di elementi transfrontalieri».

Le disposizioni nazionali prevedono dei requisiti procedurali aggiuntivi a scapito di una parte processuale (ricorrente o convenuto), parte contraente in un contratto di credito in qualità di consumatore, che, tra il 1° maggio 2004 e il 26 luglio 2014, ha stipulato un contratto di credito, in qualità di consumatore, in cui si include una clausola contrattuale abusiva relativa alla differenza tra i tassi di cambio, fermo restando che detti requisiti aggiuntivi impongono segnatamente, per fare efficacemente valere in giudizio i diritti connessi all'invalidità dei menzionati contratti conclusi con i consumatori, la presentazione di un atto processuale civile che deve avere obbligatoriamente un determinato contenuto affinché l'autorità giurisdizionale possa pronunciarsi sul merito del ricorso (punto 27).

La Corte ricorda, anzitutto, che il diritto dell'Unione non armonizza le procedure applicabili all'esame del carattere asseritamente abusivo di una clausola contrattuale. Queste ultime sono soggette, pertanto, all'ordinamento giuridico interno degli Stati membri, a condizione, tuttavia, che esse non siano meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e prevedano una tutela giurisdizionale effettiva, quale prevista dall'articolo 47 della Carta (principio di effettività) (punto 35).

In primo luogo, nell'ambito del suo esame del rispetto del principio di equivalenza, la Corte ricorda che l'imposizione di requisiti procedurali aggiuntivi al consumatore che trae i propri diritti dal diritto dell'Unione non implica, di per sé, che tali modalità procedurali siano per lui meno favorevoli. È importante, infatti, analizzare la situazione tenendo conto del ruolo delle disposizioni procedurali in oggetto nell'insieme del procedimento di cui trattasi, dello svolgimento di tale procedimento e delle peculiarità di dette disposizioni dinanzi agli organi nazionali (punto 43). I requisiti procedurali in esame nel procedimento principale, alla luce del loro ruolo nel sistema istituito dal legislatore ungherese diretto a risolvere entro un termine ragionevole un numero molto elevato di controversie relative a contratti di mutuo espressi in valuta estera e contenenti clausole abusive, non possono, in linea di principio, essere qualificate come meno favorevoli di quelle relative ai ricorsi analoghi che non riguardino diritti derivanti dal diritto dell'Unione. Pertanto, fatte salve le verifiche che il giudice del rinvio deve effettuare, tali requisiti non possono essere considerati incompatibili con il principio di equivalenza (punto 48).

Per quanto riguarda, in secondo luogo, il principio della tutela giurisdizionale effettiva, la Corte rileva che l'obbligo degli Stati membri di stabilire modalità procedurali che consentono di garantire il rispetto dei diritti che i soggetti dell'ordinamento traggono dalla direttiva 93/13 contro l'uso di clausole abusive implica un requisito di tutela giurisdizionale effettiva, sancita parimenti dall'articolo 47 della Carta. Siffatta tutela deve valere sia sul piano della designazione dei giudici competenti a conoscere delle azioni fondate sul diritto dell'Unione, sia per quanto riguarda la definizione delle modalità procedurali relative a siffatte azioni (punto 49). Tuttavia, la tutela del consumatore non è assoluta. Pertanto, la circostanza che una determinata procedura comporti vari requisiti procedurali che il consumatore deve rispettare al fine di far valere i suoi diritti non significa comunque che egli non goda di una tutela giurisdizionale effettiva. Infatti, sebbene la direttiva 93/13 imponga, nelle controversie tra un professionista e un consumatore, un intervento positivo, esterno alle parti del contratto, del giudice nazionale investito di tali controversie, il rispetto del principio della tutela giurisdizionale effettiva, in linea di principio, non osta a che il giudice adito inviti il consumatore a presentare determinati elementi a sostegno delle sue pretese (punto 50).

Secondo la Corte, sebbene le norme procedurali in esame nel procedimento principale richiedano al consumatore uno sforzo supplementare, resta nondimeno il fatto che tali norme, nei limiti in cui intendono alleggerire il sistema giudiziario, rispondono, a causa del volume del contenzioso in oggetto, a una situazione eccezionale e perseguono un interesse generale di buona amministrazione della giustizia. Dette norme, in quanto tali, possono prevalere sugli interessi particolari, purché esse non vadano oltre quanto necessario per conseguire il loro obiettivo (punto 51). Nel caso di specie, riguardo all'obiettivo di alleggerire il sistema giudiziario, non risulta, circostanza che spetta nondimeno al giudice del rinvio verificare, che le norme che impongono al consumatore di presentare una domanda quantificata consistente, almeno in parte, in un rendiconto già predisposto dall'istituto finanziario interessato, e di precisare la conseguenza giuridica che richiede al giudice nazionale di applicare nell'ipotesi in cui il contratto di mutuo di cui trattasi, o talune clausole del medesimo, fossero invalide, siano talmente complesse e comportino requisiti talmente gravosi che siffatte norme inciderebbero in misura sproporzionata sul diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva del consumatore (punto 52).

Di conseguenza, la Corte dichiara che l'articolo 7 della direttiva 93/13 non osta a una normativa nazionale che stabilisca requisiti procedurali specifici per ricorsi proposti da consumatori che hanno stipulato contratti di mutuo espressi in valuta estera contenenti una clausola che prevede una differenza tra il tasso di cambio e/o una clausola che prevede un'opzione di modifica unilaterale, purché l'accertamento del carattere abusivo delle clausole contenute in un siffatto contratto consenta di ripristinare la situazione di diritto e di fatto in cui si sarebbe trovato il consumatore in mancanza di tali clausole abusive (punto 1 del dispositivo).

Sentenza del 13 settembre 2018, Profi Credit Polska (C-176/17, [EU:C:2018:711](#))

Procedimento inteso all'emissione di un'ingiunzione di pagamento fondata su una cambiale che garantisce gli obblighi derivanti da un contratto di credito al consumo

Nel 2015 la società Profi Credit Polska ha concesso un credito al consumo a un mutuatario. Il suo rimborso era garantito, in forza di una clausola di detto contratto per adesione, da una cambiale emessa e sottoscritta dal mutuatario e il cui importo non era specificato.

A seguito del mancato pagamento da parte del mutuatario, la Profi Credit Polska ha comunicato a quest'ultimo che la cambiale era stata completata mediante l'inserimento dell'importo ancora dovuto in esecuzione di detto mutuo. Detta società ha, inoltre, presentato dinanzi al Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich I Wydział Cywilny (Tribunale circondariale di Siemianowice Śląskie, Polonia; in prosieguo: il «tribunale nazionale») un ricorso per ottenere l'emissione di un'ingiunzione di pagamento nei confronti del mutuatario fondata sulla succitata cambiale.

In forza del diritto processuale polacco, il procedimento di ingiunzione di pagamento si articola in due fasi. Nella prima fase, la valutazione della validità della cambiale, sebbene possa essere effettuata d'ufficio dal giudice, è tuttavia limitata alla validità formale della stessa. Nella seconda fase, l'emittente, qualora abbia proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento, può non soltanto contestare l'obbligazione cambiaria, ma anche il rapporto principale esistente, vale a dire il contratto di credito al consumo.

Nella specie, il tribunale nazionale si domandava tuttavia se il procedimento polacco di ingiunzione di pagamento basato su una cambiale fosse conforme alla direttiva 93/13. Infatti, esso ha indicato che, nella prassi, il ricorso per ottenere l'emissione di un'ingiunzione di pagamento è accompagnato dalla sola cambiale debitamente compilata e non dal contratto di credito al consumo. Così, ai fini dell'emissione di un'ingiunzione di pagamento, sarebbe sufficiente verificare che la cambiale sia stata emessa nel rispetto del diritto cambiario polacco. Per tale ragione, il controllo del tribunale nazionale sarebbe limitato al contenuto della cambiale e non potrebbe essere esteso, nemmeno se esso ne avesse conoscenza, al contratto di credito al consumo. Pertanto, spetterebbe al consumatore proporre opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento per far sì che possa essere accertato l'eventuale carattere abusivo di talune clausole di detto contratto.

Chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale, la Corte dichiara che l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 osta a una normativa nazionale che consente di emettere un'ingiunzione di pagamento fondata su una cambiale valida che garantisce un credito derivante da un contratto di credito al consumo, quando il giudice investito di una domanda di ingiunzione di pagamento non dispone del potere di procedere a un esame dell'eventuale carattere abusivo delle clausole del suddetto contratto. Infatti, essa precisa che detta incompatibilità sussiste fintantoché le modalità di esercizio del diritto di proporre opposizione avverso una simile ingiunzione non permettono di assicurare il rispetto dei diritti che il consumatore trae dalla direttiva in parola (dispositivo).

La Corte osserva che l'obbligo del giudice nazionale di esaminare d'ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale che ricade nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13, a condizione che esso disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari, vale anche in riferimento a un procedimento di ingiunzione di pagamento. A tal riguardo, la Corte osserva che una tutela effettiva dei diritti attribuiti al consumatore da tale direttiva può essere garantita solo a condizione che il sistema processuale nazionale consenta, nell'ambito del procedimento di ingiunzione di pagamento o di quello di esecuzione dell'ingiunzione di pagamento, un controllo d'ufficio della potenziale natura abusiva delle clausole inserite nel contratto di cui trattasi. Nella specie, la Corte conclude che, nella misura in cui il controllo del tribunale nazionale è limitato alla cambiale e non può vertere sul contratto di credito al consumo, detto tribunale non può procedere all'esame del carattere eventualmente abusivo di una clausola contrattuale di detto contratto finché non dispone di tutti gli elementi di fatto e diritto a tal fine (punti da 42 a 47).

La Corte ricorda, inoltre, che, in mancanza di un'armonizzazione nel diritto dell'Unione delle procedure applicabili all'esame del carattere asseritamente abusivo di una clausola contrattuale, tali procedure rientrano, in virtù del principio dell'autonomia procedurale, nell'ordine giuridico degli Stati membri a condizione che rispettino il principio di equivalenza e il diritto a un ricorso effettivo. Così, da un lato, la Corte osserva che essa non dispone di elementi idonei a far sorgere dubbi quanto alla conformità a tale principio della normativa polacca vertente sul procedimento di ingiunzione di pagamento fondato su una cambiale. Dall'altro, per quanto attiene al diritto a un ricorso effettivo, la Corte sottolinea che il tribunale nazionale deve determinare se le modalità del procedimento di opposizione previste dal diritto nazionale possano far sorgere il rischio non trascurabile che i consumatori non propongano il ricorso richiesto. Al fine di garantire loro un diritto a un ricorso effettivo, questi ultimi devono pertanto avere la possibilità di presentare un ricorso o un'opposizione a condizioni di procedura ragionevoli, così da

assicurare che l'esercizio dei diritti che essi traggono dalla direttiva 93/13 non sia indebolito da termini o costi loro applicabili (punti 57, 58, 61 e 63).

Nella specie, la Corte sottolinea che sebbene il consumatore polacco disponga del diritto di contestare l'ingiunzione di pagamento, tuttavia l'esercizio di tale diritto di opposizione è sottoposto a condizioni particolarmente restrittive. Più precisamente, la Corte osserva che il consumatore dispone di un termine di due settimane per presentare opposizione e, in caso di sua proposizione, deve sostenere i tre quarti delle spese giudiziarie. Così, posto che detto consumatore deve produrre i fatti e i mezzi di prova che consentano al giudice di procedere all'esame della sua opposizione entro due settimane dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento e che detto consumatore è svantaggiato sotto il profilo delle modalità di calcolo delle spese giudiziarie, la Corte conclude che esiste un rischio non trascurabile che detto consumatore non presenti l'opposizione richiesta (punti da 64 a 68 e 70).

ELENCO DELLE DECISIONI DELLA CORTE TRATTATE

(IN ORDINE CRONOLOGICO)

<u>Sentenza del 27 giugno 2000, Océano Grupo Editorial (da C-240/98 a C-244/98, EU:C:2000:346)</u>	pagg. 18 e 35
<u>Sentenza del 22 novembre 2001, Cape e a. (cause riunite C-541/99 e C-542/99, EU:C:2001:625)</u>	pag. 3
<u>Sentenza del 21 novembre 2002, Cofidis (C-473/00, EU:C:2002:705)</u>	pag. 38
<u>Sentenza del 1° aprile 2004, Freiburger Kommunalbauten (C-237/02, EU:C:2004:209)</u>	pag. 34
<u>Sentenza del 26 ottobre 2006, Mostaza Claro (C-168/05, EU:C:2006:675)</u>	pag. 45
<u>Sentenza del 4 giugno 2009, Pannon GSM (C-243/08, EU:C:2009:350)</u>	pag. 35
<u>Sentenza del 6 ottobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones (C-40/08, EU:C:2009:615)</u>	pag. 46
<u>Sentenza del 3 giugno 2010, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid (C-484/08, EU:C:2010:309)</u>	pag. 16
<u>Sentenza del 9 novembre 2010 (Grande Sezione), VB Pénzügyi Lízing (C-137/08, EU:C:2010:659)</u>	pagg. 26 e 36
<u>Sentenza del 15 marzo 2012, Pereničová e Perenič (C-453/10, EU:C:2012:144)</u>	pag. 48
<u>Sentenza del 26 aprile 2012, Invitel (C-472/10, EU:C:2012:242)</u>	pagg. 27 e 64
<u>Sentenza del 14 giugno 2012, Banco Español de Crédito (C-618/10, EU:C:2012:349)</u>	pag. 49
<u>Sentenza del 14 marzo 2013, Aziz (C-415/11, EU:C:2013:164)</u>	pagg. 23 e 44
<u>Sentenza del 21 marzo 2013, RWE Vertrieb (C-92/11, EU:C:2013:180)</u>	pagg. 7 e 28
<u>Sentenza del 16 gennaio 2014, Constructora Principado (C-226/12, EU:C:2014:10)</u>	pag. 24
<u>Sentenza del 27 febbraio 2014, Pohotovost' (C-470/12, EU:C:2014:101)</u>	pag. 65

<u>Sentenza del 30 aprile 2014, Kásler e Káslerné Rábai (C-26/13, EU:C:2014:282)</u>	pagg. 12, 29 e 50
<u>Sentenza del 17 luglio 2014, Sánchez Morcillo e Abril García (C-169/14, EU:C:2014:2099)</u>	pag. 68
<u>Sentenza del 21 gennaio 2015, Unicaja Banco e Caixabank (C-482/13, C-484/13, C-485/13 e C-487/13, EU:C:2015:21)</u>	pag. 56
<u>Sentenza del 1° ottobre 2015, ERSTE Bank Hungary (C-32/14, EU:C:2015:637)</u>	pag. 70
<u>Sentenza del 18 febbraio 2016, Finanmadrid EFC (C-49/14, EU:C:2016:98)</u>	pag. 39
<u>Sentenza del 14 aprile 2016, Sales Sinués (C-381/14 e C-385/14, EU:C:2016:252)</u>	pag. 66
<u>Sentenza del 21 aprile 2016, Radlinger e Radlingerová (C-377/14, EU:C:2016:283)</u>	pag. 74
<u>Sentenza del 21 dicembre 2016, Biuro podrzozy «Partner» (C-119/15, EU:C:2016:987)</u>	pag. 71
<u>Sentenza del 21 dicembre 2016 (Grande Sezione), Gutiérrez Naranjo (C-154/15, C-307/15 e C-308/15, EU:C:2016:980)</u>	pag. 61
<u>Sentenza del 26 gennaio 2017, Banco Primus (C-421/14, EU:C:2017:60)</u>	pag. 40
<u>Sentenza del 20 settembre 2017, Andriuc e a. (C-186/16, EU:C:2017:703)</u>	pagg. 13 e 29
<u>Sentenza del 17 maggio 2018, Karel de Grote – Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen (C-147/16, EU:C:2018:320)</u>	pagg. 4 e 37
<u>Sentenza del 31 maggio 2018, Sziber (C-483/16, EU:C:2018:367)</u>	pagg. 3 e 74
<u>Sentenza del 7 agosto 2018, Banco Santander (C-96/16 e C-94/17, EU:C:2018:643)</u>	pagg. 19 e 58
<u>Sentenza del 13 settembre 2018, Profi Credit Polska (C-176/17, EU:C:2018:711)</u>	pag. 76
<u>Sentenza del 20 settembre 2018, OTP Bank e OTP Faktoring (C-51/17, EU:C:2018:750)</u>	pagg. 8, 22 e 30
<u>Sentenza del 21 marzo 2019, Pouvin e Dijoux (C-590/17, EU:C:2019:232)</u>	pag. 5
<u>Sentenza del 26 marzo 2019 (Grande Sezione), Abanca Corporación Bancaria (C-70/17 e C-179/17, EU:C:2019:250)</u>	pag. 58
<u>Sentenza del 3 ottobre 2019, Kiss e CIB Bank (C-621/17, EU:C:2019:820)</u>	pag. 31

<u>Sentenza del 3 ottobre 2019, Dziubak (C-260/18, EU:C:2019:819)</u>	pag. 51
<u>Sentenza del 7 novembre 2019, Kanyeba e a. (cause riunite da C-349/18 a C-351/18, EU:C:2019:936)</u>	pagg. 53 e 60
<u>Sentenza del 3 marzo 2020 (Grande Sezione), Gómez del Moral Guasch (C-125/18, EU:C:2020:138)</u>	pagg. 9 e 54
<u>Sentenza dell'11 marzo 2020, Lintner (C-511/17, EU:C:2020:188)</u>	pag. 37
<u>Sentenza del 2 aprile 2020, Condominio di Milano, via Meda (C-329/19, EU:C:2020:263)</u>	pag. 6
<u>Sentenza del 9 luglio 2020, Ibercaja Banco (C-452/18, EU:C:2020:536)</u>	pagg. 20, 23, 32 e 61
<u>Sentenza del 9 luglio 2020, Raiffeisen Bank e BRD Groupe Societé Générale (C-698/18 e C-699/18, EU:C:2020:537)</u>	pag. 72
<u>Sentenza del 9 luglio 2020, Banca Transilvania (C-81/19, EU:C:2020:532)</u>	pag. 10
<u>Sentenza del 3 settembre 2020, Profi Credit Polska e a. (C-84/19, C-222/19 e C-252/19, EU:C:2020:631)</u>	pagg. 14 e 17
<u>Sentenza del 17 maggio 2022 (Grande Sezione), Ibercaja Banco (C-600/19, EU:C:2022:394)</u>	pag. 41
<u>Sentenza del 17 maggio 2022 (Grande Sezione), SPV Project 1503 e a. (C-693/19 e C-831/19, EU:C:2022:395)</u>	pag. 42
<u>Sentenza del 17 maggio 2022 (Grande Sezione), Impuls Leasing România (C-725/19, EU:C:2022:396)</u>	pag. 43
<u>Sentenza del 17 maggio 2022 (Grande Sezione), Unicaja Banco (C-869/19, EU:C:2022:397)</u>	pag. 62
<u>Sentenza del 12 gennaio 2023, D.V. (Onorari di avvocato – Principio della tariffa oraria), (C-395/21, EU:C:2023:14)</u>	pagg. 15, 22, 33 e 55